

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Istituto tecnico industriale di Carrara (Massa Carrara) (4-03072) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4973	BIONDI: Incendi boschivi nell'entroterra di Alassio (Savona) (4-09876) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4977
ALPINO: Inquinamento acque della Dora Baltea (4-08766) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4973	BOFFARDI INES: Situazione dell'ente Gioventù italiana (4-12170) (risponde BISAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	4978
AMODEI: Facoltà di scienze naturali e biologiche dell'università di Torino (4-10596) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4974	BOFFARDI INES: Passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica istruzione dei bidelli delle scuole elementari (4-12288) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4978
AVERARDI: Contro la pirateria aerea (4-10881) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4974	BOFFARDI INES: Indennità speciale al personale del corpo forestale (4-12517) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4979
BALASSO: Regolamento CEE sulla macellazione dei bovini da latte e sulla non commercializzazione del latte e suoi derivati (4-08725) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4975	BONEA: Distillazione agevolata del vino (4-09940) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4979
BALDI: Aggiornamento dei prezzi per le opere di miglioramento fondiario (4-10265) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4975	BRIZIOLI: Ammissione agli esami di maturità tecnica (4-06594) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4979
BIANCO: Giacenze di mele nelle province di Avellino e Benevento (4-10552) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4975	BRIZIOLI: Nazionalizzazione dell'azienda elettrica municipalizzata di Spoleto (Perugia) (4-11742) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4980
BIGNARDI: Regolamento CEE sulla macellazione dei bovini da latte e sulla non commercializzazione del latte e suoi derivati (4-08977) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4976	CANESTRI: Situazione allo stabilimento cartotecnico IESA di Villanavetta (Cuneo) (4-08474) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	4980
BIGNARDI: Regolamentazione mercato del miele (4-10070) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4977	CANESTRI: Provvidenze a favore delle cantine sociali piemontesi (4-09079) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4981
BIONDI: Svolgimento di esami di maturità in taluni istituti genovesi (4-07374) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4977	CAPUA: Crisi dell'agrumicoltura (4-10893) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4982
		CAROLI: Distillazione agevolata del vino (4-09916) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4982

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

	PAG.		PAG.
CAROLI: Situazione di taluni insegnanti in servizio dopo il 1° febbraio 1970 (4-11007 e 11056) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) . . .	4983	DURAND DE LA PENNE: Indennità speciale agli appartenenti al corpo forestale (4-12445) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) .	4991
CESARONI: Elettificazione e viabilità rurale nella zona di Cerveteri (Roma) (4-10541) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4983	ESPOSTO: Distruzione di frutta giacente in magazzini emiliani (4-10814) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4991
CINGARI: Trattamento provvisorio di pensione a taluni insegnanti elementari (4-09973) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4984	FLAMIGNI: Inadeguatezza dei trasporti scolastici (4-08487) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) . .	4992
CINGARI: Pagamento prezzo di integrazione dell'olio d'oliva (4-11594) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4984	FLAMIGNI: Programmi dell'ente Delta padano per l'Emilia-Romagna (4-10213) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4992
CIRILLO: Crisi del mercato delle mele (4-10629) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4985	FLAMIGNI: Contributo statale al comune di Verghereto (Forlì) per il trasporto scolastico (4-10637) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) .	4993
COVELLI: Provvidenze agli agricoltori di Grottaminarda (Avellino) danneggiati dal maltempo (4-09932) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4986	FLAMIGNI: Indennità speciale agli appartenenti al corpo forestale (4-11433) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4993
COVELLI: Prezzo di integrazione dell'olio d'oliva alle aziende della Calabria e della Sicilia (4-10603) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4987	FOSCARINI: Provvidenze agli agricoltori della provincia di Lecce danneggiati dal maltempo (4-11938) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4994
D'AQUINO: Situazione dell'ente Gioventù italiana (4-11943) (risponde BISAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) . .	4988	FOSCHI: Situazione dell'ente Gioventù italiana (4-12295) (risponde BISAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) . .	4994
D'AURIA: Comitato provinciale della caccia di Napoli (4-10472) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4988	FRACANZANI: Programma italiano di aiuti ai paesi del terzo mondo (4-11629) (risponde PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4994
DE' COCCI: Finanziamenti FEOGA per impianti di nuovi vigneti in provincia di Ascoli Piceno (4-10970) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4988	FRASCA: Inclusione di taluni insegnanti nelle graduatorie per l'insegnamento dell'educazione fisica (4-10077) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4995
DELFINO: Rivalutazione dell'assegno vitalizio di benemerenzza scolastica (4-10461) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4989	FREGONESE: Efficienza degli automezzi in dotazione alla SIAMIC di Treviso (4-12078) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>) .	4996
DE LORENZO FERRUCCIO: Nomina di insegnanti nelle scuole secondarie di Napoli (4-09194) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4989	GIOMO: Prezzo del latte alimentare in provincia di Milano (4-07602) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4997
DE POLI: Immissione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici (4-09225) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4989	GIOMO: Sindacato nazionale autonomo del personale di stazione delle ferrovie dello Stato (4-12331) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	4997
DIETL: Ammissione alle scuole di ostetricia di ostetriche italiane diplomate in Austria o in Germania (4-09106) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	4990	GIORDANO: Sessione autunnale per gli esami di latino ai fini della licenza media (4-07280) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) . . .	4998

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

	PAG.		PAG.
GIORDANO: Censura per lo spettacolo teatrale <i>Azione scenica sul pensiero e la figura di don Lorenzo Milani</i> (4-11843) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	4999	MAGGIONI: Produzione e commercializzazione del latte alimentare (4-11917) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5007
GIRAUDI: Provvidenze a favore delle cantine sociali del Piemonte (4-09080) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	4999	MALFATTI FRANCESCO: Integrazione comunitaria del prezzo dell'olio d'oliva di produzione 1968-69 (4-08741) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5008
GUÁRRA: Assunzione degli idonei di un concorso ad ispettore nel corpo forestale dello Stato (4-12315) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5000	MANCINI VINCENZO: Provvidenze nel casertano per danni da maltempo (4-07767) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5009
GUERRINI GIORGIO: Distribuzione di terreni arativi nel delta prosciugato del Po (4-10469) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5000	MASSARI: Regolamentazione comunitaria dei prodotti lattiero-caseari (4-08029) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5010
GUNNELLA: Aeroporto per la Sicilia sud-occidentale (4-12255) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5001	MATTARELLI: Miglioramenti economici agli insegnanti di educazione fisica (4-09498) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5011
IANNIELLO: Classi speciali negli istituti professionali femminili e per il commercio (4-07041) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5001	MENGOZZI: Provvedimenti diretti a facilitare il trasporto di materiali connessi con l'industria della ceramica nelle province di Modena e di Reggio Emilia (4-11033) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5012
LENOCI: Valutazione del servizio combattentistico nei concorsi magistrali per merito distinto (4-11190) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5002	MENICACCI: Miglioramenti economici agli insegnanti di educazione fisica (4-10133) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5013
LEVI ARIAN GIORGINA: Iscrizione all'ultima classe di studi dei privatisti risultati non maturi agli esami di Stato (4-08475) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5003	MENICACCI: Opere di bonifica nella piana reatina (4-11117) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5013
LONGO PIETRO: Mercato interno del grano tenero (4-11231) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5003	MENICACCI: Concessioni per l'esercizio delle attività elettriche agli enti locali (4-11277) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	5014
LUCCHESI: Progetto per il miglioramento delle colture pregiate della provincia di Lucca (4-10939) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5004	MENICACCI: Sistemazione delle gronde del lago Trasimeno (4-11484) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5015
MAGGIONI: Importazione di sottoprodotti vitivinicoli (4-07706) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5005	MENICACCI: Acconti sui miglioramenti economici ai dipendenti del comune di Terni (4-11707) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	5015
MAGGIONI: Posizione giuridica ed economica di un amanuense della pretura di Milano (4-09505) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5006	MINASI: Norme sulla caccia del falco pecchiaiolo (4-11418) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5016
MAGGIONI: Trasferimenti e sistemazioni a domanda per insegnanti di ruolo normale (4-11057) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5007	MONACO: Trattamento degli assistiti ONIG inviati a Monticelli Terme (Parma) (4-11584) (risponde BISAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	5017

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

PAG.	PAG.
<p>MONASTERIO: Classi sperimentali post-qualifica nel settore delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (4-09327) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	<p>RAUCCI: Deragliamento del rapido Roma-Bari (4-12475) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)</p>
5017	5026
<p>MONASTERIO: Distillazione agevolata del vino nel Mezzogiorno (4-10100) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>	<p>RAUSA: Valutazione servizio prestato presso istituti tecnici dai maestri d'arte (4-10897) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>
5018	5026
<p>NICCOLAI GIUSEPPE: Norme sui trasferimenti degli insegnanti elementari (4-10519) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	<p>RAUSA: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Lecce (4-12050) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>
5018	5027
<p>NICCOLAI GIUSEPPE: Mutuo a favore di Breno Giuseppe da Fossano (Cuneo) per la costruzione di una stalla (4-11267) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>	<p>RICCIO: Classi sperimentali presso l'istituto G. Ferraris di Marigliano (Napoli) (4-09384) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>
5019	5027
<p>OLMINI: Produzione e commercializzazione del latte alimentare (4-07941) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>	<p>RUSSO FERDINANDO: Classe sperimentale post-qualifica presso l'istituto professionale di Partinico (Palermo) (4-07869) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>
5019	5028
<p>PAGLIARANI: Miglioramenti economici agli insegnanti di educazione fisica (4-09148) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	<p>SANTAGATI: Corsi speciali presso gli istituti professionali di Stato (4-08615) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>
5019	5028
<p>PAPA: Crisi nella produzione delle mele in Campania (4-10493) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>	<p>SANTAGATI: Insegnamento dell'educazione fisica (4-09747) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>
5020	5029
<p>PICA: Straripamenti nel Vallo di Diano (Salerno) (4-03092) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>	<p>SANTI: Corso di scienze politiche presso l'università di Genova (4-10177) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>
5021	5030
<p>PICCINELLI: Vincolo paesistico su una zona di Saturnia (Grosseto) (4-08760) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	<p>SANTI: Incendi boschivi in Liguria (4-12202) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>
5022	5030
<p>PIETROBONO: Autonomia all'istituto tecnico industriale di Pontecorvo (Frosinone) (4-09240) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	<p>SCARASCIA MUGNOZZA: Crisi del mercato vinicolo (4-09392) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>
5023	5031
<p>QUARANTA: Immissione in ruolo delle insegnanti di scuola materna (4-10766) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	<p>SERVADEI: Contributo al comune di Verghereto (Forlì) per il trasporto degli alunni (4-05938 e 09451) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>
5023	5031
<p>RAICICH: Sperimentazione negli istituti professionali (4-09783) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	<p>SERVADEI: Situazione dell'ente Gioventù italiana (4-12035 e 12187) (risponde BISAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)</p>
5023	5032
<p>RAICICH: Funzionamento della scuola Leonardo da Vinci di Lastra a Signa (Firenze) (4-10741) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	<p>SISTO: Provvidenze a favore delle cantine sociali del Piemonte (4-09127) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>
5024	5032
<p>RAICICH: Censura per lo spettacolo teatrale <i>Azione scenica sul pensiero e la figura di don Lorenzo Milani</i> (4-11708) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)</p>	<p>SPONZIELLO: Provvidenze in provincia di Lecce per danni da maltempo (4-11955) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p>
5026	5033

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

	PAG.
TOCCO: Integrazione prezzo dell'olio di oliva della campagna 1968-69 (4-09284) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5033
TOCCO: Ammodernamento strada Castelsardo-Santa Teresa di Gallura (Sassari) (4-12393) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	5035
TOZZI CONDIVI: Iscrizioni ai corsi sperimentali scolastici (4-08260) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	5036
TOZZI CONDIVI: Situazione dell'ente Gioventù italiana (4-11961) (risponde BISAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	5036
TRIPODI ANTONINO: Sciopero alla Ferroner di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) (4-12478) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5036
TRIPODI GIROLAMO: Provvidenze al comune di Praia di San Ferdinando (Reggio Calabria) per danni da maltempo (4-09959) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	5037
VAGHI: Situazione dell'ente Gioventù italiana (4-11910) (risponde BISAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	5038
VECCHI: Situazione del settore autotrasporti per le ceramiche delle province di Modena e Reggio Emilia (4-11226) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	5038

ALMIRANTE E NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia al corrente del fatto che l'Istituto tecnico industriale per chimici, con sede in Carrara (Massa Carrara), è diventato un vero e proprio centro sovversivo, dal quale si dipartono vere e proprie spedizioni punitive di studenti organizzati da movimenti di estrema sinistra.

Gli interroganti chiedono che il ministro disponga con urgenza una ispezione, volta ad accertare anche le responsabilità, tecniche e morali, della preside di tale istituto. (4-03072)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti ispettivi disposti nei confronti della preside dell'Istituto tecnico industriale per chimici di Carrara non sono emerse responsabilità di quest'ultima

in ordine alle agitazioni studentesche verificatesi all'inizio dell'anno scolastico 1969-70 presso l'istituto in parola. D'altra parte le stesse agitazioni studentesche, che vanno considerate nel più ampio quadro della « contestazione » giovanile particolarmente viva nel corso del passato anno scolastico, pur esprimendosi in una prolungata occupazione dell'istituto, non hanno arrecato alcun danno al materiale didattico di ingente valore esistente presso la scuola, né hanno mai assunto la forma di violenza materiale verso il corpo insegnante.

Il Ministro: MISASI.

ALPINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza del vivissimo malcontento e delle proteste delle popolazioni rivierasche e dei pescatori dell'intera zona, per i ripetuti gravi inquinamenti delle acque del fiume Dora Baltea, dovuti a ingenti scarichi di residui industriali nefecici di provenienza facilmente individuabile, nel tratto fra Aosta e la confluenza nel Po.

Si chiede di sapere se intendano disporre una approfondita indagine in argomento ed emanare, quindi, disposizioni atte ad evitare in avvenire il suddetto grave inconveniente, che rischia di distruggere totalmente il patrimonio ittico della zona. (4-08766)

RISPOSTA. — Da accertamenti eseguiti, è risultato che gli inquinamenti delle acque del fiume Dora Baltea si sono effettivamente verificati nei giorni 21 marzo, 15 aprile e 5 ottobre 1969. Detti inquinamenti, che hanno provocato una ingente moria di pesce per tutto il predetto corso d'acqua, da Aosta al fiume Po, per una lunghezza di circa 150 chilometri, sarebbero da attribuire alla presenza di cianuri tra le sostanze tossiche che hanno determinato gli inquinamenti stessi.

Poiché è risultato anche che gli inquinamenti hanno avuto origine nell'alto corso del menzionato fiume e, precisamente, in territorio della regione della Valle d'Aosta, questo Ministero ha provveduto ad interessare la regione stessa, allo scopo di esperire in merito una più approfondita indagine, per la conseguente assunzione di opportuni provvedimenti atti ad evitare, in avvenire, il ripetersi dei suddetti inconvenienti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

AMODEI, LIBERTINI E CANESTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia al corrente della situazione di estremo disagio in cui versa la facoltà di scienze naturali e biologiche dell'università di Torino che inutilmente, dal 1935, cerca di avere una sede dignitosa ed adeguata ove installarsi ed operare, in quanto le sue attività vengono svolte in aule d'emergenza ricavate prevalentemente in soffitte di palazzi barocchi (alcune minacciate da crolli dato che l'unica sede anche didatticamente funzionale (l'orto botanico del Valentino) è assolutamente insufficiente ad ospitare i cinque corsi di laurea ed i 300 iscritti attuali; se sia a conoscenza del fatto che un terreno che il comune di Torino si era impegnato ad acquistare nella zona delle Vallere ed a destinare alla nuova sede, finalmente adeguata, di detta facoltà, è stato invece destinato dal rettore dell'università di Torino alla facoltà di medicina; se, pur nell'ambito della grossa crisi edilizia che colpisce tutte le facoltà universitarie non solo di Torino, ritenga che la situazione della facoltà di scienze naturali e biologiche soffra di trattamento particolarmente sperequato, e se ritenga in conseguenza di dover intervenire sollecitamente per porre rimedio alla drammatica situazione. (4-10596)

RISPOSTA. — La materia dell'edilizia scolastica non è di competenza del rettore, ma di altri organi universitari; in particolare le scelte in tema di acquisto e destinazione di terreni non dipendono dalle decisioni del rettore.

Si fa presente che il rettore dell'università di Torino ha più volte sottolineato, nel quadro dei grossi problemi dell'edilizia universitaria torinese, la priorità delle esigenze del settore naturalistico-biologico rispetto alle esigenze di altri settori.

Le difficoltà frappostesi all'acquisto di terreni hanno tratto origine dalle richieste dei vari settori universitari (per il settore biologico-naturalistico una superficie di piano di 50 mila metriquadri, ad esclusione dei musei) dalla notevole difficoltà di reperire nel territorio del comune di Torino vaste aree di terreno rispondenti alle molteplici esigenze degli istituti universitari nonché dalla pesante procedura di acquisto prevista dalle leggi vigenti, quale, nel caso concreto del terreno delle Vallere — ove potrebbero trovare sistemazione il settore naturalistico-biologico e quelli di scienze agrarie e medicina veterinaria — la dichiarazione di congruità del prezzo da parte del-

l'ufficio competente, rispetto al prezzo particolarmente elevato richiesto dal venditore.

Si fa presente che alla predetta università, per il programma edilizio del triennio 1969-71, è stata assegnata la somma di lire un miliardo e 400 milioni per acquisto di aree (edilizia dipartimentale).

Il Ministro: MISASI.

AVERARDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere, in relazione all'atroce crimine commesso ai danni del *Coronado* della Swissair, cosa intenda fare per garantire la sicurezza dei passeggeri degli equipaggi e degli aerei della compagnia aerea italiana nei suoi voli verso Israele.

Mentre l'opinione pubblica italiana condanna con severità gli atti di pirateria aerea, vili e spregevoli perché commessi da uomini che non hanno scrupoli ad attaccare gli aerei neutrali con i loro passeggeri civili e ad assassinare gente inerme ed indifesa, e l'Alitalia non ha imposto, giustamente, alcuna restrizione nei suoi voli verso Israele, non si vede perché il Ministero dei trasporti non abbia ancora provveduto ad emanare pesanti misure di sicurezza a terra prima dell'imbarco dei passeggeri e delle merci. (4-10881)

RISPOSTA. — L'amministrazione dell'aviazione civile italiana partecipa attivamente a tutte le iniziative che sono state prese in sede internazionale per combattere il fenomeno della pirateria aerea.

Nella riunione tenutasi nel marzo 1970 a Parigi fra i direttori generali delle aviazioni civili europee è stata suggerita, tra l'altro, la istituzione da parte delle amministrazioni aeroportuali di appositi comitati di aeroporto per coordinare le misure atte ad impedire azioni criminose.

Conformemente a tale suggerimento l'amministrazione dell'aviazione civile italiana ha promosso delle riunioni, fra i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati al problema, nel corso delle quali è stato predisposto un documento contenente i criteri informativi per la costituzione dei predetti comitati.

Sono state già date, pertanto, disposizioni alle direzioni aeroportuali di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate, Milano Malpensa, di procedere alla costituzione dei comitati in questione.

A prescindere comunque da tale ultima iniziativa, già da tempo sono state prese nei

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

maggiori aeroporti internazionali italiani misure di sicurezza per prevenire le azioni criminose dirette contro il trasporto aereo civile.

Il Ministro: VIGLIANESI.

BALASSO, ARMANI, CRISTOFORI, LO-BIANCO, PREARO, SCHIAVON, HELFER, VALEGGIANI, BALDI, ANDREONI, GRAZIOSI, CASTELLUCCI, AMADEO, BOTTARI, STELLA, TRAVERSA, CERUTI, VICENTINI, SORGI, SANGALLI E BUFFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per dare attuazione al regolamento CEE n. 1975/69, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e suoi derivati.

Occorre infatti garantire l'applicazione urgente e tempestiva in Italia del regolamento, in concomitanza con la sua entrata in vigore negli altri paesi della comunità, ai fini di non privare i nostri allevatori della possibilità di beneficiare dei suoi effetti. Sembra infatti che l'intendimento della commissione sia di fissare il numero di vacche da abbattere nella campagna 1969-70 in un unico contingente, da valere per i sei Stati membri, di 250 mila capi, coperto il quale non si corrisponderanno più i premi.

Poiché questo regolamento interessa i piccoli allevatori, in particolare quelli anziani che vogliono rinunciare all'allevamento, come pure chi voglia operare la conversione della propria stalla dalla produzione del latte a quella della carne, è indispensabile che esso abbia applicazione contemporanea nei sei paesi, per non creare discriminazioni tra allevatori. (4-08725)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero, in attuazione del regolamento comunitario n. 1975/69 del Consiglio della CEE del 6 ottobre 1969, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dalla Commissione della CEE con regolamento n. 2195/69 del 4 novembre successivo, ha preso l'iniziativa del disegno di legge, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 1088/S), che, fra l'altro, autorizza la spesa di lire 6.250 milioni, da stanziare nello stato di previsione della spesa di questo Ministero medesimo per l'esercizio 1970, per far fronte all'onere, a carico dello Stato, per la concessione, agli agricoltori interessati, del premio di lire 125 mila per ogni vacca da latte abbattuta o per l'impegno di

non commercializzazione del latte e dei relativi prodotti di trasformazione, per un periodo di cinque anni. Come è altresì noto, la corresponsione di tale premio viene effettuata per il 50 per cento dal FEOGA e per il 50 per cento dallo Stato membro.

Inoltre, in data 4, 12 e 19 dicembre 1969, questo Ministero ha invitato tutti gli ispettori provinciali e compartimentali dell'agricoltura a raccogliere le domande presentate dagli agricoltori interessati, per ottenere il premio di abbattimento o di non commercializzazione del latte e dei relativi prodotti di trasformazione, a dare la massima diffusione a quanto previsto dai citati regolamenti comunitari e, infine, a prendere atto della proroga, che porta al 9 gennaio 1970 il termine utile per l'invio a questo Ministero delle domande stesse. Infine, con circolare del 23 marzo 1970, n. 14, sono state impartite disposizioni agli stessi uffici periferici per la marcatura delle bovine da abbattere e per le conseguenti operazioni di abbattimento.

Il Ministro: NATALI.

BALDI, STELLA, SCHIAVON E TRAVERSA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) se intenda provvedere con urgenza alla revisione del prezzario aggiornandolo ai valori reali correnti nella edilizia tenuto conto dei notevoli aumenti verificatisi negli ultimi anni;

b) se ritenga con opportuno provvedimento adottare la prassi seguita dal Ministero dei lavori pubblici considerato che specie per gli acquedotti si determinano situazioni veramente incresciose. (4-10265)

RISPOSTA. — I lavori per l'aggiornamento del prezzario delle opere di miglioramento fondiario, sulla base delle variazioni di costo intervenute nel frattempo, sono in corso e si confida di poter approvare i nuovi elaborati entro breve termine.

Il Ministro: NATALI.

BIANCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle gravi difficoltà in cui versano gli agricoltori della valle Caudina, in provincia di Avellino e Benevento, a causa delle notevoli giacenze di mele, che non trovano collocamento, e se

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

ritenga necessario un intervento dell'AIMA e dell'ente per lo sviluppo della Campania al fine di alleviare le gravi e quotidiane perdite che si vanno determinando a causa del deperimento del prodotto. (4-10552)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza delle difficoltà di collocamento determinatesi in Campania nel mercato delle mele delle varietà *Annurca* e del gruppo delle *Delicious*.

Tali difficoltà si avvertono, per altro, soprattutto per le partite di modesta pezzatura, che non trovano attiva richiesta da parte del mercato, mentre quelle di pezzatura media e superiore vengono agevolmente collocate, anzi hanno avuto, a partire dal mese di aprile, una lievitazione di prezzo.

Si tratta, pertanto, di una situazione particolare della Campania, caratterizzata, come si è accennato, da una parte, dal prezzo soddisfacente delle pezzature migliori e, dall'altra, dall'assenza di quotazioni del prodotto di piccola pezzatura.

Si aggiunge che, nei mercati rappresentativi, i prezzi si sono tenuti costantemente al di sopra dei prezzi di acquisto nazionale, stabiliti con il decreto ministeriale 19 gennaio 1970, cosicché non è stato possibile emanare il provvedimento di dichiarazione dello stato di crisi grave del settore e disporre il conseguente intervento nel mercato da parte dell'AIMA.

Con decreto ministeriale del 24 febbraio 1970, è stata, invece, dichiarata l'esistenza, nel settore stesso, di una situazione di crisi semplice e, pertanto, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie, le associazioni dei produttori regolarmente iscritte nell'apposito albo nazionale, di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, stanno effettuando il ritiro del prodotto dal mercato, usufruendo della prevista compensazione finanziaria.

Purtroppo, tale intervento non trova possibilità di concreta attuazione nella Campania dato che, in detta regione, non si sono costituite associazioni di produttori.

Per altro, in accoglimento delle domande presentate dall'ente di sviluppo in Campania e dall'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ufficio regionale di Avellino, con provvedimento in corso, è stato concesso agli Enti medesimi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, un contributo nelle spese di gestione per la raccolta delle mele di produzione 1969, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferi-

che nelle province di Benevento, Caserta e Avellino, da avviare alla distillazione per una quantità complessiva di 76 mila quintali.

Il ritiro dal mercato di tali quantità di prodotto ha già consentito un miglioramento della situazione.

Il Ministro: NATALI.

BIGNARDI, GIOMO E ALESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda dare sollecito corso alle norme di applicazione del regolamento approvato dal Consiglio della CEE il 6 ottobre 1969, regolamento istitutivo di premi di macellazione delle vacche da latte e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Tale premio fissato in 200 unità di conto, pari a 125 mila lire, consentirebbe un effettivo adeguamento della zootecnia nazionale delle esigenze di mercato. (4-08977)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero, in attuazione del regolamento comunitario n. 1975/69 del Consiglio della CEE del 6 ottobre 1969, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dalla Commissione della CEE con regolamento n. 2195/69 del 4 novembre successivo, ha preso l'iniziativa del disegno di legge, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 1088/S), che, fra l'altro, autorizza la spesa di lire 6.250 milioni, da stanziare nello stato di previsione della spesa di questo Ministero medesimo per l'esercizio 1970, per far fronte all'onere, a carico dello Stato, per la concessione, agli agricoltori interessati, del premio di lire 125 mila per ogni vacca da latte abbattuta o per l'impegno di non commercializzazione del latte e dei relativi prodotti di trasformazione, per un periodo di cinque anni. Come è altresì noto, la corresponsione di tale premio viene effettuata per il 50 per cento dal FEOGA e per il 50 per cento dallo Stato membro.

Inoltre, in data 4, 12 e 19 dicembre 1969, questo Ministero ha invitato tutti gli ispettorati provinciali e compartimentali dell'agricoltura, a raccogliere le domande presentate dagli agricoltori interessati, per ottenere il premio di abbattimento o di non commercializzazione del latte e dei relativi prodotti di trasformazione, a dare la massima diffusione a quanto previsto dai citati regolamenti comunitari e, infine, a prendere atto della proroga che porta al 9 gennaio 1970 il termine utile per l'invio a questo Ministero delle domande stesse.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

Infine, con circolare del 23 marzo 1970, n. 14, sono state impartite disposizioni agli stessi uffici periferici per la marcatura delle bovine da abbattere e per le conseguenti operazioni di abbattimento.

Il Ministro: NATALI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda promuovere, nell'ambito della trattativa comunitaria, una idonea regolamentazione del mercato del miele per assicurare agli apicoltori italiani una giusta remunerazione della loro attività anche attesa l'importanza dell'apicoltura ai fini produttivistici agricoli specie nel settore ortofrutticolo e sementiero. (4-10070)

RISPOSTA. — Il Ministero ha in corso di esame la richiesta, avanzata dalla federazione apicoltori italiani, intesa ad ottenere la estensione al miele della vigente regolamentazione comunitaria di mercato per i prodotti agricoli nell'allegato II del trattato di Roma.

Recentemente, sono state tenute presso questo Ministero medesimo riunioni collegiali, con la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, al fine di definire i termini di tale regolamentazione.

Il Ministro: NATALI.

BIONDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in relazione ai numerosissimi ricorsi individuali e collettivi inoltrati a codesto Ministero da studenti di istituti genovesi (Avanzini, Palazzi, Bernini ed altri) denunciati irregolarità formali e sostanziali verificatesi nel corso degli esami di maturità:

1) se e quando i ricorsi sono stati presi in considerazione;

2) quali accertamenti il Ministero abbia disposto in ordine alle denunciate violazioni;

3) in base a quale criterio differenziale è stato disposto l'annullamento e la conseguente ripetizione degli esami sostenuti in alcuni istituti di Roma ed altrove. (4-07374)

RISPOSTA. — Nel mese di agosto del 1969 pervennero al provveditorato agli studi di Genova, da parte di candidati respinti agli esami di maturità o di genitori di essi, ricorsi ed esposti avverso varie commissioni giudicatrici degli esami di Stato che avevano operato nella città, tra le quali la IV commissione di ma-

turità tecnica per geometri che aveva funzionato presso l'istituto tecnico per geometri legalmente riconosciuto Palazzi di Genova-Sampierdarena, della XI commissione giudicatrice degli esami di maturità commerciale costituita presso l'istituto tecnico legalmente riconosciuto Avanzini di Genova, della unica commissione di maturità classica funzionante presso il liceo legalmente riconosciuto Bernini della stessa città.

Immediati accertamenti furono svolti dallo stesso provveditore agli studi il quale inoltrò detti ricorsi al Ministero della pubblica istruzione, insieme a tutti i chiarimenti e le notizie acquisite.

Anche dalle indagini esperite dallo stesso Ministero, mediante l'opera di propri ispettori, non sono emerse infrazioni o irregolarità tali da inficiare l'esito degli esami.

Considerato quindi che le decisioni delle commissioni giudicatrici degli esami sono, nel merito, definitive e insindacabili, il Ministero della pubblica istruzione non ha avuto alcun provvedimento da adottare in merito ai ricorsi in questione.

Quanto al punto 3) si precisa che l'annullamento delle prove degli esami di maturità non è stato disposto in tutti i casi in cui sono stati proposti ricorsi dai candidati respinti, bensì nei pochissimi casi ben noti, in cui la apposita commissione ministeriale ha accertato violazioni delle disposizioni.

Il Ministro: MISASI.

BIONDI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali concrete iniziative abbiano assunto od intendano assumere di fronte alle gravi devastazioni verificatesi nell'entroterra di Alassio (Savona) e particolarmente in località Ortovero, Vendone, Arnasco, Tovo San Giacomo, a seguito di furiosi incendi boschivi verificatisi in queste località.

I danni degli incendi diretti ed indiretti sarebbero elevatissimi non solo relativamente al patrimonio boschivo distrutto, ma anche per le ripercussioni negative sul turismo, sulla agricoltura, con notevole detrimento della economia locale. (4-09876)

RISPOSTA. — Gli incendi in questione si sono verificati, in diverse riprese, nei mesi di agosto, ottobre e dicembre del 1969, in varie località dei comuni di Tovo San Giacomo, Giustenice, Vendone, Arnasco, Cisano sul Neva, Castelbianco, Albenga e Ortovero, causando

danni principalmente in un migliaio di ettari di boschi di resinose, di cedui semplici e di latifoglie, nonché in circa quattro ettari di oliveto.

Si è potuto accertare che, di regola, l'origine di tali incendi è da attribuire a colpa e a negligenza e che a provarli hanno contribuito, in maniera determinante, la siccità e il vento persistente e impetuoso.

In tutte le circostanze, è stato possibile circoscrivere gli incendi e scongiurare il pericolo che, in qualche occasione, incombeva anche sulle persone e sulle abitazioni, grazie al tempestivo intervento e al prodigarsi dei vigili del fuoco, del personale del corpo forestale dello Stato e dei carabinieri, coadiuvati anche da militari e da privati cittadini.

Per altro, gli eventi di che trattasi, che per le caratteristiche della zona, molto ventilata e con una notevole estensione boschiva, non sono nuovi nella provincia, non hanno prodotto, finora, ripercussioni negative sul turismo e sull'agricoltura.

Per quanto concerne i possibili interventi per la ricostituzione dei boschi danneggiati, si rammenta che, in base all'articolo 31 del secondo « piano verde », l'ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, può concedere, su domanda degli interessati, contributi fino al 75 per cento della relativa spesa. Di tale possibilità l'ispettorato forestale di Savona, che dispone di fondi adeguati allo scopo, ha reso edotti sia i comuni che i privati danneggiati.

Questi ultimi, nel caso degli oliveti, possono rivolgersi all'ispettorato agrario perché esamini la possibilità di agevolarli nell'opera di ricostituzione degli impianti olivicoli, con la concessione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 15 dello stesso « piano verde n. 2 ».

In via generale, si rammenta che il problema della prevenzione e della difesa attiva dagli incendi boschivi, nonché degli interventi per la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati, forma oggetto di apposite norme del disegno di legge, recante provvedimenti per la valorizzazione della montagna, attualmente all'esame del Parlamento (atto n. 1675/C).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BOFFARDI INES E SISTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se le ripetute denunciate difficoltà finanziarie della Gioventù italiana che in questi ultimi

tempi non è in grado di pagare gli stipendi al personale in servizio, inducano a provvedere in maniera conforme ai bisogni reali e alle attese esigenze del mondo giovanile, a rivederne l'attuale organizzazione e a disporre dei beni dell'ente, spesso in stato di abbandono, in maniera più razionale.

La consistenza del patrimonio immobiliare (circa 50 miliardi), la presenza di 600 dipendenti e circa 4 mila unità lavorative nei centri di attività permanenti ed estive, richiedono un esame attento nella ricerca di iniziative per una valida politica a favore del mondo giovanile.

Nel quadro della programmazione regionale, gli interroganti chiedono se voglia esaminare l'eventuale decentramento e assegnazione agli enti locali di tale attività e di tale patrimonio assicurando ai dipendenti la stabilità del lavoro. (4-12170)

RISPOSTA. — Sono in corso contatti con i Ministeri interessati per superare l'attuale situazione dell'ente Gioventù italiana, in attesa di una definitiva soluzione nel quadro delle nuove iniziative per il problema giovanile italiano.

Frattanto, questa Presidenza del Consiglio continuerà nell'azione, già iniziata, per assicurare il finanziamento della gestione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato: BISAGLIA.

BOFFARDI INES E SISTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere il loro pensiero in ordine all'eventuale e da più parti auspicato passaggio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione dei bidelli delle scuole elementari.

A parere degli interroganti, tale provvedimento oltre ad alleggerire il pesante deficit dei bilanci delle amministrazioni comunali sarebbe di interesse non trascurabile per la funzionalità della scuola. (4-12288)

RISPOSTA. — L'onere del personale inseriente addetto alle scuole elementari è posto a carico dei comuni a norma dell'articolo 91 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1934, n. 385, il quale, alla lettera F n. 2, prevede come obbligatoria per gli enti la spesa concernente detto servizio.

Con legge 15 settembre 1960, n. 1014, tuttavia, è stata prevista l'erogazione di determinati contributi annuali in favore degli enti

locali, per alleviare in qualche modo gli oneri che tali enti sostengono per un servizio che nel tempo è stato sempre più incrementato.

Avuto, pertanto, riguardo alla specifica previsione legislativa del carico ai comuni del personale in argomento, non vi è modo di modificare tale situazione con un provvedimento che non sia un atto legislativo il quale sanzioni il passaggio dei bidelli delle scuole elementari alle dipendenze ed a carico dello Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli appartenenti al corpo forestale non percepiscono ancora l'indennità mensile pensionabile di lire 15 mila istituita con legge 22 dicembre 1969, n. 967, decorrente dal 1° gennaio 1970.

Risulta all'interrogante che tale indennità viene regolarmente corrisposta presso le altre amministrazioni.

L'interrogante chiede di voler sollecitamente intervenire presso gli uffici competenti perché venga provveduto al più presto, tenuto conto che si tratta di « diritto » stabilito per legge considerando pure che tale indennità è un giusto riconoscimento al detto personale che svolge in modo encomiabile non esente da rischio le proprie funzioni. (4-12517)

RISPOSTA. — La questione è ormai praticamente risolta, in seguito al parere favorevole emesso dal Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero del tesoro, sulla estensibilità, ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato, dell'indennità speciale prevista dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967.

Pertanto, questo Ministero ha già impartito disposizioni per il pagamento di tale indennità.

Il Ministro: NATALI.

BONEA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se intendano disporre l'emanazione del decreto che consente la distillazione agevolata del vino, al fine di consentire l'avviamento alla distillazione di ingenti quantitativi di prodotto a bassa gradazione e poco serbevole, giacenti nei depositi e di consentire un certo movimento

del mercato che, attualmente, nelle piazze del Salento in special modo, è fermo e non accenna ad animarsi, con conseguente danno dell'economia agricola in generale e di quella dei vari produttori singoli ed associati in cooperative. (4-09940)

RISPOSTA. — L'ente di sviluppo, in Puglia, Lucania e Molise ha assunto l'iniziativa della raccolta collettiva del vino di bassa gradazione e poco serbevole, prodotto nell'anno 1969, da avviare alla distillazione, ed ha chiesto la concessione dei benefici previsti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per le relative spese di gestione.

Il Ministero, sentito in merito il parere dei competenti ispettorati agrari compartimentali, con provvedimento in corso, ha disposto la concessione dei contributi richiesti nelle spese di gestione occorrenti per la distillazione di una quantità di prodotto fino a 300 mila ettolitri, da effettuare in Puglia e Lucania.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

BRIZIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di revocare la circolare del 30 maggio 1969, n. 196, protocollo n. 4380, istruzione tecnica, divisione II avente per oggetto esami di maturità, anno scolastico 1968-69, per la parte riguardante la maturità tecnica (articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, articolo 13 dell'ordinanza), perché in palese contrasto con l'articolo unico della legge 5 aprile 1969, n. 119, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 16 aprile 1969, n. 97, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 febbraio 1969, n. 42, ed emettere una nuova circolare di chiarimento in base alla legge 5 aprile 1969, n. 119. Tale circolare contrasta con l'articolo unico della legge 5 aprile 1969, n. 119, che sostituisce tra l'altro, l'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, nel quale articolo unico all'ultimo capoverso si legge: « Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il 18° anno di età e dimostri di avere adempiuto l'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità ».

La circolare del Ministro della pubblica istruzione, del 30 maggio 1969, n. 196, contrasta con la legge 5 aprile 1969, n. 119, ed anche con l'ordinanza emessa dallo stesso ministro il 16 aprile 1969 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 22 aprile 1969, n. 103, che

era stata emanata con criteri innovativi come voluto dalla legge.

La richiamata circolare provoca gravi danni ai candidati lavoratori che, in forza della nuova legge, si sono sacrificati per prepararsi a sostenere, nell'anno 1968-69, in qualità di privatisti, gli esami di maturità tecnica agraria. (4-06594)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione ha interpellato il Consiglio di Stato in merito all'interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119, in particolare circa l'ammissione degli studenti privatisti diciottenni, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, agli istituti tecnici agrari, industriali, femminili e per il turismo, ai quali l'ammissione medesima era vietata da norme speciali preesistenti.

Il predetto consesso, con parere del 25 luglio 1969, n. 1618, sezione I, si è pronunciato nel senso che la norma sopra citata nella sua generalità ha portato abrogativa di tutte le precedenti norme speciali preclusive ai candidati esterni, dell'ammissione agli esami di abilitazione tecnica presso particolari tipi di istituto.

In considerazione del parere sopra indicato il Ministero della pubblica istruzione, nell'ordinanza 12 febbraio 1970, titolo III sugli esami di maturità, ha considerato espressamente abrogate le norme speciali preclusive in materia.

Il Ministro: MISASI.

BRIZIOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se ritenga di intervenire, al più presto, affinché l'ENEL, in contraddittorio con il comune di Spoleto e l'azienda stessa, sulla base della economicità del servizio ed in accoglimento delle richieste della FNAIM, voglia riesaminare e revocare la richiesta di nazionalizzazione della azienda elettrica municipalizzata di Spoleto. (4-11742)

RISPOSTA. — Con decreto in data 28 luglio 1969 questo Ministero ha autorizzato l'ENEL ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla domanda di concessione di esercizio di attività elettriche presentata dal comune di Spoleto.

Nel dispositivo del provvedimento sono stati evidenziati taluni aspetti della situazione dell'azienda elettrica comunale (risultati del-

la gestione, capacità di autofinanziamento, stato degli impianti, condizioni di manutenzione e di esercizio, continuità e regolarità dell'erogazione di energia elettrica) a conoscenza di questo Ministero.

Il consiglio di amministrazione dell'ENEL, con delibera in data 19 dicembre 1969, numero 6620 ha respinto la domanda di concessione del comune di Spoleto motivando detto diniego in relazione alle direttive del CIPE del 31 luglio 1967.

Il comune di Spoleto ha proposto ricorso dinanzi al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sia avverso il decreto ministeriale di autorizzazione sia avverso il diniego di concessione deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ENEL.

Frattanto, l'azienda elettrica municipalizzata del suddetto comune ha rappresentato a questo Ministero, con una relazione tecnica ed una amministrativa, le proprie osservazioni sulla deliberazione suddetta.

À tutt'oggi questo Ministero non ha adottato il provvedimento di trasferimento dell'impresa, in quanto ha ravvisato l'opportunità di trasmettere copia delle relazioni suddette all'ENEL, con invito di esaminarle in relazione alla delibera di diniego di concessione già adottata e di voler far conoscere a questo Ministero il proprio avviso al riguardo.

Il Ministro: GAVA.

CANESTRI, LIBERTINI E AMODEI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione che si è venuta a determinare allo stabilimento cartotecnico IESA di Villanovetta (Verzuolo) in provincia di Cuneo (100 operai: 40 uomini e 60 donne), dove è in corso una lotta operaia di elevato livello sindacale e politico, con vasta risonanza nell'intero contesto sociale della zona.

I fatti, in sintesi, sono i seguenti. In data 27 luglio 1969 il direttore dello stabilimento convocò la commissione interna per comunicarle che la direzione generale della Burgo aveva deciso il trasferimento, entro la fine dell'anno, del macchinario da Villanovetta a Lugo di Vicenza, presso lo stabilimento cartotecnico in costruzione. Pertanto la fabbrica di Villanovetta sarebbe stata chiusa. Fu subito convocata, da parte delle organizzazioni sindacali, l'assemblea dei lavoratori e fu deciso di chiedere un incontro con la direzione aziendale. Poiché l'Unione industriali di Cuneo non volle organizzare l'incontro dichia-

randosi territorialmente incompetente, si giunse allora, dopo varie pressioni, a una riunione tra le segreterie sindacali provinciali di categoria, una delegazione operaia e la direzione generale della Burgo, rappresentata dal capo ufficio del personale professor Lamberto.

Il pacchetto offerto dal professor Lamberto ai sindacati e ai lavoratori fu questo: impegno a « imprestare » (*sic!*) il personale maschile alla Burgo Scott; a mantenere occupato il personale femminile fino alla chiusura della fabbrica di Villanovetta, adibendolo alle mansioni del personale maschile; a cercare infine, con la chiusura, una sistemazione nelle fabbriche della zona per le donne non sposate, lasciando a casa quelle sposate.

Tali offerte vennero immediatamente respinte dai sindacati e dai lavoratori: e non solo per le elementarissime ragioni che è facile intuire, ma anche perché l'obiettivo della lotta operaia è la salvezza dell'unità produttiva, tanto più che l'accordo nazionale sottoscritto da pochi giorni dai sindacati e dal gruppo Burgo comportava (al di là della sua natura di compromesso fortemente criticato) l'impegno della Burgo a limitare il piano di ristrutturazione del gruppo alle due fabbriche il Lugo di Vicenza e di Romagnano Sesia.

Dopo due scioperi di 24 ore e alcune altre iniziative di lotta che mobilitarono gli operai e coinvolsero l'amministrazione comunale, la prefettura e la cittadinanza, la Burgo chiese un nuovo incontro. Questa volta il professor Lamberto prospettò un processo di ristrutturazione della SIESA che avrebbe comportato inevitabilmente una riduzione del personale, ma avrebbe consentito la continuazione della attività dello stabilimento come valvola di scarico per l'intero gruppo Burgo (utilizzazione del prodotto della cartiera, nei periodi di basso smercio della carta, nell'industria di trasformazione): il tutto accompagnato da appelli alla collaborazione dei lavoratori e dal tentativo di rovesciare su di loro la responsabilità di eventuali soluzioni peggiori.

Qui si ferma il riassunto dei fatti. Ora è in corso, come si è detto, una forte lotta operaia sorretta da un comitato d'agitazione permanente. L'obiettivo è il mantenimento dell'attuale livello occupazionale. È per questo che i lavoratori rivendicano un rinnovamento tecnologico che venga pagato dalla Burgo con l'investimento di una parte degli enormi profitti prelevati dalla SIESA lungo un arco di moltissimi anni in cui non si è neppure provveduto alla normale manutenzione degli impianti.

Gli interroganti chiedono al ministro quali interventi egli intenda operare sia per quanto riguarda la situazione della SIESA di Villanovetta sia per quanto riguarda le evidenti connessioni con le scelte generali del gruppo Burgo. (4-08474)

RISPOSTA. — Lo stabilimento SIESA - Sacchettiificio italiano Ercone - di Villanovetta (Verzuolo), ha ripreso a funzionare a ritmo normale, dopo l'ammodernamento delle attrezzature, che ha consentito all'azienda di mantenere un adeguato livello di efficienza.

La normalizzazione della situazione produttiva dello stabilimento predetto risulta dall'andamento della produzione, che nel primo quadrimestre 1970 ha realizzato, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, un aumento quantitativo di circa il 13 per cento ed un incremento in valore del 50 per cento circa.

Il problema è, quindi, da considerarsi definito sotto ogni aspetto, atteso che il problema dell'occupazione è stato direttamente sistemato tra le parti e che la stessa impresa ha fornito alle rappresentanze sindacali dei lavoratori ed alla autorità comunale di Verzuolo affidamenti circa la prosecuzione dell'attività dello stabilimento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

CANESTRI, AMODEI E LIBERTINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere a sostegno delle cantine sociali del Piemonte, che quest'anno si troveranno in gravi difficoltà a causa della scarsità del raccolto delle uve.

Gli interroganti sottolineano da un lato la assoluta inadeguatezza dei contributi statali previsti per il 1968 dall'articolo 8 della legge n. 910, e dall'altro lato la richiesta che viene dai lavoratori delle campagne per un intervento specifico dello Stato in termini di forti contributi a fondo perduto, da calcolare sulla base del minore conferimento avvenuto quest'anno rispetto alla media delle ultime cinque annate: in tale modo si aiuterebbero in misura maggiore le cantine sociali che hanno ricevuto minori conferimenti. Si tratta di una prospettiva d'intervento da inserire in una più generale politica di sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo contadino. (4-09079)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

RISPOSTA. — Il Ministero, per gli anni decorsi, ha disposto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione, a favore degli enti gestori di ammassi volontari e delle Cantine sociali, di un contributo statale nella misura fino al 10 per cento delle spese di gestione dell'ammasso delle uve e dei mosti, fissate, rispettivamente, in lire mille e lire 650 a quintale.

A tale scopo, per le campagne di produzione 1967 e 1968, è stata impegnata la somma di un miliardo di lire per ciascuna annata, oltre a quella di 200 milioni di lire, quale contributo integrativo in favore delle cantine sociali che hanno operato in zone gravemente danneggiate da avversità atmosferiche.

Spiace, pertanto, far presente che il Ministero non ha la possibilità di aumentare ulteriormente l'entità dell'intervento, in quanto quello già disposto supera la quinta parte dell'intero stanziamento di lire 5 mila milioni, previsto dall'articolo 45 del « piano verde n. 2 » per la concessione dei contributi e concorsi previsti dall'articolo 8 della stessa legge.

In merito, poi, alla prospettata situazione delle cantine sociali delle province del Piemonte (e in particolare di Alessandria, Asti e Cuneo) determinata soprattutto dalla scarsità del raccolto delle uve in conseguenza di eventi stagionali eccezionalmente sfavorevoli, si fa presente che, al fine di un più approfondito esame di possibili interventi, si è ritenuto di sentire in merito il parere della commissione tecnica consultiva, costituita con decreto ministeriale del 6 agosto 1968.

La situazione delle cooperative delle predette zone forma, pertanto, oggetto della più attenta e benevola considerazione da parte di questo Ministero e sarà tenuta presente in sede di adozione degli interventi previsti per la campagna vitivinicola 1969, ai sensi del citato articolo 8 del secondo « piano verde ».

Intanto, le predette cantine sociali, che per effetto delle menzionate avversità atmosferiche abbiano realizzato minori conferimenti di prodotto da parte dei soci, in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alla produzione media del precedente triennio, possono beneficiare, facendone domanda all'ispettorato agrario competente per territorio, di prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e al tasso agevolato dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 3 — secondo comma — del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Detti prestiti, come è noto, possono essere utilizzati oltre che per far fronte alle esigenze di gestione dell'annata agraria in cui si è verificato l'evento dannoso e di quella successiva, anche per provvedere alla estinzione di passività aziendali, derivanti da prestiti agrari di esercizio e da rate di prestiti stessi e mutui di miglioramento, in scadenza nelle due annate agrarie.

Il Ministro: NATALI.

CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — tenuto conto della crisi che travaglia il settore dell'agricoltura, nella campagna di commercializzazione degli agrumi 1968-69 — quante richieste di contributi sono state avanzate dalle cooperative di agrumicoltori calabresi, ad eccezione del consorzio del cedro e del bergamotto, sull'articolo 8 del « piano verde n. 2 » e quali somme siano state erogate. (4-10893)

RISPOSTA. — Come è noto, in base alle vigenti norme comunitarie, sono vietati gli aiuti degli Stati per i prodotti ortofrutticoli regolamentati, ivi compresi gli agrumi.

Pertanto, le domande presentate per ottenere i contributi previsti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1967, n. 910, non hanno potuto essere accolte.

Il Ministro: NATALI.

CAROLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga necessario adottare con tempestività provvedimenti intesi ad agevolare le numerose aziende del settore vitivinicolo del Salento e della provincia di Brindisi ed, in particolare, emanare il decreto autorizzato della distillazione agevolata del vino.

Il suddetto provvedimento verrebbe ad eliminare l'immobilismo attuale di mercato e la continua flessione dei prezzi.

Infatti, il vino di bassa gradazione e poco serbevole, attualmente presente in mercato in notevole quantità e non richiesto, appesantisce l'economia con grave danno alle aziende che non possono evadere le alte giacenze.

Il decreto prefettizio della distillazione agevolata del vino alleggerirebbe le suddette giacenze, farebbe lievitare le richieste del prodotto con conseguente miglioramento delle quotazioni; il tutto si risolverebbe a vantaggio dell'economia salentina che, povera

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

d'industria, nello specifico e primario settore vitivinicolo, ha bisogno di tutto l'aiuto governativo per risollevarne una situazione veramente precaria. (4-09916)

RISPOSTA. — L'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise ha assunto l'iniziativa della raccolta collettiva del vino di bassa gradazione e poco serbevole, prodotto nell'anno 1969, da avviare alla distillazione, ed ha chiesto al Ministero la concessione dei benefici previsti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per le relative spese di gestione.

Il Ministero, sentito in merito il parere dei competenti ispettorati agrari compartimentali, con provvedimento in corso, ha disposto la concessione dei contributi richiesti nelle spese di gestione occorrenti per la distillazione di una quantità di prodotto fino a 300 mila ettolitri, da effettuare in Puglia e Lucania.

Il Ministro: NATALI.

CAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di definire nei termini giuridici ed economici, la situazione degli insegnanti che inseriti nelle graduatorie provinciali e nominati a tempo indeterminato, di fatto hanno assunto servizio dopo il 1° febbraio 1970.

Infatti in mancanza di espresse disposizioni i suddetti docenti corrono il rischio di trovarsi in una situazione sfavorevole rispetto a coloro che hanno assunto servizio precedentemente.

La legge n. 282, a parere dell'interrogante, è chiara nella sua formulazione, ma è necessario che in sede della sua pratica attuazione siano date precise istruzioni per evitare che i capi di istituto e i provveditorati possano non attribuire la qualifica e corrispondere la retribuzione economica nei mesi estivi in mancanza dei 240 giorni di effettivo servizio prestato, mancanza che certamente non è imputabile agli stessi docenti.

È evidente che il perdurare di tale situazione incerta e precaria danneggia gli interessati che oltre a subire tali lesioni giuridiche potrebbero perdere anche i benefici della nomina a tempo indeterminato per la non acquisizione del punteggio complessivo per l'anno di servizio prestato.

(4-11007 e 11056)

RISPOSTA. — Con l'articolo 13 dell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1970 il periodo di tempo retribuito, compreso tra il 1° otto-

bre e la data di effettiva assunzione del servizio da parte degli insegnanti non di ruolo, è stato equiparato al servizio effettivo.

Conseguentemente, eventuali ritardi nel conferimento delle nomine non si risolvono in un danno per gli interessati.

Il Ministro: MISASI.

CESARONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione esistente nelle zone agricole del comune di Cerveteri (Roma), ove opera l'Ente di sviluppo agricolo Toscana-Lazio, in ordine ai problemi della elettrificazione e della viabilità rurale.

Risulta infatti che numerose famiglie di coltivatori diretti per ottenere dall'ENEL l'allacciamento dell'energia, debbono pagare somme aggirantesi sulle 200-350 mila lire. Tali somme sono assolutamente sproporzionate alle possibilità economiche delle famiglie contadine.

Per quanto riguarda la viabilità, che si estende per decine di chilometri, essa è nel più completo abbandono e si rischia di vedere distrutto un patrimonio la cui costruzione ha comportato oneri per centinaia di milioni di lire.

Quali provvedimenti s'intendano adottare per accelerare le opere di elettrificazione in particolare nelle località: Due Casette, San Martino, Terzi di Cero, Monteroni, le Carlottine, Pian della Carlotta, riducendo sensibilmente l'onere gravante sulle famiglie di coltivatori così da eliminare una inammissibile sperequazione a loro danno.

Quali provvedimenti s'intendano adottare perché quanto prima si provveda alla sistemazione delle strade rurali così da eliminare un grave disagio per le numerose famiglie che abitano nelle zone agricole ed evitare un danno incalcolabile che inevitabilmente ricadrebbe sulla collettività. (4-10541)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base dei programmi finora predisposti per il Lazio dalla competente commissione regionale ai sensi dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha approvato, in favore del solo comune di Cerveteri, progetti di elettrificazione rurale per un importo di circa lire 150 milioni, alcuni dei quali, per lire 45 milioni, interessano anche talune località indicate.

Altri interventi a favore del predetto comune potranno essere programmati in avvenire, in sede di utilizzazione dei fondi all'uo-

po recati dalla stessa legge per l'esercizio 1970 e di quelli messi a disposizione dalla legge 28 marzo 1968, n. 404, per il biennio 1970-1971.

A tal fine, l'ispettorato agrario compartimentale per il Lazio ha interessato l'ente di sviluppo in Toscana e nel Lazio perché individui le zone rurali del comune di Cerveteri ancora prive di elettrificazione rurale.

Per quanto concerne, poi, la sistemazione della viabilità rurale, si fa presente che il comune di Cerveteri non rientra nei territori considerati dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1966, n. 404, per cui non può beneficiare delle provvidenze finanziarie recate dalle leggi menzionate per la costruzione, sistemazione e riattamento di strade rurali.

Tuttavia, tra i progetti finanziati dalla sezione Orientamento del FEOGA, ve ne sono anche alcuni predisposti dall'ente di sviluppo per la sistemazione delle seguenti strade: strada Passo di Palo, in comune di Cerveteri, per l'importo di lire 23.914.000; strada Terzi de Ceri, in comune di Cerveteri, per l'importo di lire 18.114.000; strada G. B. Raimondi, nei comuni di Roma e di Cerveteri, per l'importo di lire 17.757.000; strada Valcanneto, nei comuni di Roma e di Cerveteri, per l'importo di lire 17.757.000; strada Valcanneto, nei comuni di Roma e di Cerveteri, per l'importo di lire 20.213.000.

Il Ministro: NATALI.

CINGARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda al vero il fatto che molti insegnanti elementari, posti in quiescenza nel corso del 1969, attendono tuttora l'assegno provvisorio di pensione; e per conoscere se ritenga, ove trattisi solo di carenza di personale, di predisporre un lavoro straordinario al fine di consentire la regolarizzazione di una situazione tanto grave che incide pesantemente su famiglie il cui reddito è rappresentato dalla sola pensione.

(4-09973)

RISPOSTA. — L'attribuzione del trattamento provvisorio di pensione, qualora spetti, è demandato al provveditore agli studi territorialmente competente.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede, invece, alla liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza.

In particolare si fa presente che la trattazione delle pratiche di pensione degli inse-

gnanti elementari cessati nel decorso anno 1969 è stata portata a termine nella massima parte dei casi e che i relativi provvedimenti sono stati inviati agli organi di controllo per il prescritto riscontro di legittimità.

Per quanto concerne i ritardi e le lungaggini che si sono lamentati finora nelle operazioni di liquidazione del trattamento di quiescenza al personale della scuola, si fa presente che gli stessi sono stati determinati dalla carenza del personale in servizio in genere negli uffici dell'amministrazione scolastica. Si aggiungono poi, il grande numero, sempre crescente, delle persone che compongono il personale insegnante o non insegnante dell'amministrazione della pubblica istruzione (attualmente 640 mila), la grande varietà e complessità delle posizioni pensionistiche nelle quali il personale può venire a trovarsi e l'alta percentuale delle cessazioni dal servizio dovute a cause diverse dal raggiungimento del limite di età (6 mila su 10 mila ogni anno).

Si precisa, comunque, che negli ultimi tempi le operazioni hanno proceduto molto più speditamente, in quanto il Ministero della pubblica istruzione, in attesa di attuare la prima fase di meccanizzazione dei servizi pensionistici, ha potuto assegnare al competente servizio altre unità di personale ed ha potuto instaurare nei confronti del personale stesso, sistemi di lavoro a cottimo.

Il Ministro: MISASI.

CINGARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di accertare:

1) la causa dei ritardi nel pagamento del prezzo di integrazione dell'olio d'oliva, disposto in sede comunitaria, per le province di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza;

2) le responsabilità dei vari enti preposti alla istituzione delle pratiche con particolare riferimento all'opera Sila-Ente di sviluppo in Calabria, che tuttora detiene il maggior numero di pratiche giacenti;

3) se risponda a verità il fatto che le grosse ditte sono state già pagate unitamente ai sansifici mentre delle pratiche in corso l'ottanta per cento riguarda ditte con quantità fino a 10 quintali;

4) se l'opera della commissione in merito alla determinazione dei parametri medi e massimi per le varie zone risponda ad obiettivi e uniformi criteri tecnici;

5) se esistano possibilità di accelerare la definizione delle pratiche dei coloni, coltivatori diretti, piccoli e medi produttori che risentono maggiormente della pesantezza economica esistente. (4-11594)

RISPOSTA. — Il ritardo lamentato nello svolgimento delle operazioni di liquidazione e pagamento della integrazione comunitaria di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1968-69 è dovuto, in primo luogo, al fatto che l'AIMA ha avuto la materiale disponibilità dei necessari mezzi finanziari per poterli accreditare agli ispettorati dell'alimentazione delle province olivicole quando la campagna di commercializzazione era già inoltrata. Conseguentemente, le operazioni stesse hanno avuto inizio con notevole ritardo.

A ciò occorre aggiungere che, in molti casi, è stato necessario provvedere alla regolarizzazione di domande incomplete o inesatte e affrontare difficoltà di ordine organizzativo e finanziario.

Tali difficoltà si sono presentate in modo più accentuato proprio nelle province della Calabria, per le quali sono stati adottati provvedimenti particolari, con l'invio di un funzionario dell'amministrazione centrale, al quale è stato affidato l'incarico di coordinare il lavoro degli ispettorati dell'alimentazione e dell'Ente di sviluppo e di dare il necessario impulso per la più sollecita definizione delle domande.

Inoltre, con il decreto presidenziale 24 dicembre 1969, n. 1053, che ha dettato, tra l'altro, le norme per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1969-70, sono state introdotte innovazioni atte a semplificare le procedure istruttorie, al fine di agevolare specialmente i piccoli produttori, disponendo che le agevolazioni previste sono applicabili anche alle domande relative all'olio di produzione 1968-1969, ancora in corso di esame alla data di entrata in vigore del provvedimento.

In base a tali innovazioni, gli ispettorati provinciali dell'alimentazione, per la campagna 1968-69, potranno pagare, per quantità di olio non superiori a 10 quintali, acconti pari al 70 per cento dell'importo corrispondente alla quantità di prodotto indicata nella domanda, purché tale quantità non risulti superiore a quella desumibile dall'applicazione delle rese medie fissate dalle commissioni provinciali e corrispondere, per quantità superiori a 10 quintali, acconti pari al 40 per cento del predetto importo.

E, altresì, prevista la possibilità di provvedere, d'ufficio, alla regolarizzazione formale delle domande medesime, nei casi di omissioni involontarie o errori materiali, nonché di procedere alla sanatoria delle domande, per le quali non è stata presentata la denuncia di coltivazione, purché dai dati esposti nelle domande stesse sia possibile desumere l'ubicazione del fondo e la consistenza produttiva dell'azienda.

Per la campagna 1969-70, il citato decreto presidenziale, oltre alle accennate innovazioni, prevede:

a) l'assistenza ai produttori, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nella compilazione delle domande;

b) la competenza esclusiva degli uffici liquidatori, senza quindi la necessità del preventivo parere delle commissioni provinciali, per il pagamento di domande relative a quantità che non eccedano o che eccedano in misura non superiore al 10 per cento quelle risultanti dall'applicazione degli indici di resa media;

c) la soppressione dell'obbligo di pubblicare negli albi pretori delle sedi comunali i provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali per le domande in contestazione;

d) la presentazione, da parte di cooperative di produttori agricoli che gestiscono oleifici sociali, per conto dei soci che hanno conferito olive per la molitura, di unica domanda d'integrazione di prezzo che consenta il pagamento di tale integrazione a favore delle cooperative medesime, le quali provvederanno a corrispondere ai soci le somme a ciascuno spettanti.

Gli interventi svolti e le misure adottate hanno notevolmente migliorato la situazione, anche nelle province della Calabria, nelle quali, alla data del 31 maggio 1970, su un totale di 124.651 domande presentate, ne erano state soddisfatte 91.555, pari al 73,44 per cento, con un ammontare di integrazioni corrisposte di lire 13.534.629.380.

Si assicura che si porrà il massimo impegno perché anche le rimanenti domande siano definite al più presto possibile, compatibilmente con il tempo occorrente per effettuare i necessari controlli.

Il Ministro: NATALI.

CIRILLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della crisi che investe lo smercio delle mele in Campania, a causa dei prezzi, notevol-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

mente inferiori ai costi di produzione, offerti dei grossi commercianti. Se ritenga di disporre sollecitamente l'intervento dell'AIMA.

(4-10629)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza delle difficoltà di collocamento determinatesi in Campania nel mercato delle mele delle varietà *Annurca* e del gruppo delle *Delicious*.

Tali difficoltà si avvertono, per altro, soprattutto per le partite di modesta pezzatura, che non trovano attiva richiesta da parte del mercato, mentre quelle di pezzatura media e superiore vengono agevolmente collocate, anzi hanno avuto, a partire dal mese di aprile, una lievitazione di prezzo.

Si tratta, pertanto, di una situazione particolare della Campania, caratterizzata, come si è accennato, da una parte, dal prezzo soddisfacente delle pezzature migliori e, dall'altra, dall'assenza di quotazioni del prodotto di piccola pezzatura.

Si aggiunge che, nei mercati rappresentativi, i prezzi si sono tenuti costantemente al di sopra dei prezzi di acquisto nazionale, stabiliti con il decreto ministeriale 19 gennaio 1970, cosicché non è stato possibile emanare il provvedimento di dichiarazione dello stato di crisi grave del settore e disporre il conseguente intervento nel mercato da parte dell'AIMA.

Con decreto ministeriale del 24 febbraio 1970, è stata, invece, dichiarata l'esistenza, nel settore stesso, di una situazione di crisi semplice e, pertanto, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie, le associazioni dei produttori regolarmente iscritte nell'apposito albo nazionale, di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, stanno effettuando il ritiro del prodotto dal mercato, usufruendo della prevista compensazione finanziaria.

Purtroppo, tale intervento non trova possibilità di concreta attuazione nella Campania dato che, in detta regione, non si sono costituite associazioni di produttori.

Per altro, in accoglimento delle domande presentate dall'ente di sviluppo in Campania e dall'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ufficio regionale di Avellino, con provvedimento in corso, è stato concesso agli enti medesimi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, un contributo nelle spese di gestione per la raccolta delle mele di produzione 1969, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche nelle province di Benevento, Caserta e Avel-

lino, da avviare alla distillazione per una quantità complessiva di 76 mila quintali.

Il ritiro dal mercato di tali quantità di prodotto ha già consentito un miglioramento della situazione.

Il Ministro: NATALI.

COVELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e delle finanze.*

— Per conoscere se intendano disporre urgenti provvidenze a favore degli agricoltori colpiti dalle avversità atmosferiche e dalle neviccate abbattutesi nei giorni 7 e 8 dicembre 1969 sulle campagne del comune di Grottaminarda (Avellino), che hanno gravemente danneggiato colture e piante con grave pregiudizio per l'economia locale come ha potuto accertare l'ispettorato agrario della provincia che ha segnalato la gravità della situazione invocando interventi statali; particolarmente danneggiati sono stati gli uliveti, la cui produzione in corso e quella degli anni futuri risultano seriamente pregiudicate. (4-09932)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti, è risultato che le neviccate del 7-8 dicembre 1969 hanno causato, nel territorio del comune di Grottaminarda, in provincia di Avellino, danni ai rami e alle branche delle piante di olive e di fruttiferi vari.

Per quanto riguarda la produzione, i danni, data l'epoca in cui si è verificato l'evento, sono stati di lieve entità, in quanto la raccolta, per i fruttiferi, era stata già effettuata e, per le olive, era in corso ed è stata quasi completamente portata a termine.

Nella circostanza, l'ispettorato agrario di Avellino ha intensificato l'opera di assistenza tecnica, consigliando, in particolare, gli interventi di potatura, di concimazione e di disinfestazione da effettuare prima del risveglio vegetativo.

Lo stesso ufficio, inoltre ha informato gli agricoltori danneggiati della possibilità di fare ricorso alle provvidenze contributive previste dall'articolo 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 « piano verde n. 2 », per l'esecuzione di razionali potature di trasformazione e di riforma degli uliveti, nonché alle provvidenze creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni, per far fronte alle esigenze dello esercizio aziendale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

COVELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali, malgrado le ripetute sollecitazioni, non sia stato ancora corrisposto a molte aziende della Calabria e della Sicilia il prezzo di integrazione dell'olio per la campagna 1968-1968; quali provvedimenti ritenga di adottare affinché le relative pratiche vengano sollecitamente espletate e quali misure ritenga predisporre affinché per l'avvenire i produttori possano ricevere l'integrazione a breve distanza di tempo dalla realizzazione del raccolto.

L'interrogante richiama l'attenzione sulla necessità che gli agricoltori usufruiscano puntualmente delle provvidenze stabilite in loro favore, dovendo essi adempiere entro termini inderogabili al pagamento delle imposte, dei contributi unificati, dei prestiti agrari e della manodopera il cui costo per la concomitanza degli aumenti salariali e della riduzione delle ore di lavoro, a parte le onerose modifiche normative, è divenuto insostenibile per le aziende senza una efficace concreta politica economica di sostegno dei mercati agricoli. È ben noto che lo sfasamento dei prezzi in agricoltura, non recuperabile con l'aumento del costo dei prodotti, come si è già verificato nella produzione industriale, si ripercuote inevitabilmente in un minore impegno nelle pratiche colturali e nella manutenzione degli impianti e delle attrezzature, nonché in minori investimenti si da creare i presupposti per un regresso dell'agricoltura italiana, che l'errata politica comunitaria non potrà che aggravare.

(4-10603)

RISPOSTA. — Il ritardo lamentato nello svolgimento delle operazioni di liquidazione e pagamento della integrazione comunitaria di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1968-1969 è dovuto, in primo luogo al fatto che l'AIMA ha avuto la materiale disponibilità dei necessari mezzi finanziari per poterli accreditare agli ispettorati dell'alimentazione delle province olivicole quando la campagna di commercializzazione era già inoltrata. Conseguentemente, le operazioni stesse hanno avuto inizio con notevole ritardo.

A ciò occorre aggiungere che, in molti casi, è stato necessario provvedere alla regolarizzazione di domande incomplete o inesatte e affrontare difficoltà di ordine finanziario e organizzativo, le quali ultime si sono presentate in maniera più accentuata proprio nelle regioni segnalate.

Tali difficoltà sono state via via superate nel corso della campagna, coordinando meglio

il lavoro degli ispettorati dell'alimentazione e degli enti di sviluppo ed assegnando, agli uffici maggiormente impegnati, altro personale e la necessaria attrezzatura.

Inoltre, con il decreto presidenziale 24 dicembre 1969, n. 1053, che ha dettato, tra l'altro, le norme per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1969-70, sono state introdotte innovazioni atte a semplificare le procedure istruttorie, al fine di agevolare specialmente i piccoli produttori, disponendo che le agevolazioni previste sono applicabili anche alle domande relative all'olio di produzione 1968-69, ancora in corso di esame alla data di entrata in vigore del provvedimento.

In base a tali innovazioni, gli ispettorati provinciali dell'alimentazione, per la campagna 1968-69, potranno pagare, per quantità di olio non superiori a 10 quintali, acconti pari al 70 per cento dell'importo corrispondente alla quantità di prodotto indicata nella domanda, purché tale quantità non risulti superiore a quella desumibile dall'applicazione delle rese medie fissate dalle commissioni provinciali e corrispondere, per quantità superiori a 10 quintali, acconti pari al 40 per cento del predetto importo.

È, altresì, prevista la possibilità di provvedere, d'ufficio, alla regolarizzazione formale delle domande medesime, nei casi di omissioni involontarie o errori materiali, nonché di procedere alla sanatoria delle domande, per le quali non è stata presentata la denuncia di coltivazione, purché dai dati esposti nelle domande stesse sia possibile desumere l'ubicazione del fondo e la consistenza produttiva dell'azienda.

Per la campagna 1969-70, il citato decreto presidenziale, oltre alle accennate innovazioni, prevede: l'assistenza ai produttori, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nella compilazione delle domande; la competenza esclusiva degli uffici liquidatori, senza quindi la necessità del preventivo parere delle commissioni provinciali, per il pagamento di domande relative a quantità che non eccedano o che eccedano in misura non superiore al 10 per cento quelle risultanti dall'applicazione degli indici di resa media; la soppressione dell'obbligo di pubblicare negli albi pretori delle sedi comunali i provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali per le domande in contestazione; la presentazione, da parte di cooperative di produttori agricoli che gestiscono oleifici sociali, per conto dei soci che hanno conferito olive per la molitura,

di unica domanda d'integrazione di prezzo che consenta il pagamento di tale integrazione a favore delle cooperative medesime, le quali provvederanno a corrispondere ai soci le somme a ciascuno spettanti.

Gli interventi svolti e le misure adottate hanno notevolmente migliorato la situazione anche nelle province della Calabria e della Sicilia, nelle quali, rispettivamente, su un totale di 124.651 e 160.894 domande presentate, ne erano state soddisfatte 91.555 pari al 73,44 per cento, con un ammontare di integrazioni corrisposte di lire 13.534.629.380; e 144.479, pari all'89,79 per cento, con un ammontare di integrazioni corrisposte di lire 11.826.633.445.

Si assicura che, compatibilmente con il tempo occorrente per effettuare i necessari controlli, si porrà il massimo impegno perché anche le rimanenti domande siano definite al più presto possibile.

Il Ministro: NATALI.

D'AQUINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per cui i dipendenti della Gioventù italiana non hanno ricevuto lo stipendio di aprile 1970 e se urgenti provvedimenti siano stati già presi allo scopo di ovviare alla grave situazione che si è venuta a creare in quell'ente.

Soprattutto, poi, in ordine alle voci che corrono nell'ambiente interessato circa la soppressione dell'ente o il suo ridimensionamento con licenziamento conseguente di personale.

Data la eccezionale gravità della situazione morale venutasi a creare nella mentovata Gioventù italiana si chiede una risposta tale da far rientrare nella tranquillità del lavoro le diverse centinaia di dipendenti attualmente in giustificata agitazione preoccupati per lo avvenire delle loro famiglie. (4-11943)

RISPOSTA. — In relazione alle preoccupazioni manifestate dal personale dell'ente Gioventù italiana, si comunica che sono in corso contatti con i Ministeri interessati per superare l'attuale situazione dell'ente, in attesa di una definitiva soluzione nel quadro delle nuove iniziative per il problema giovanile italiano.

Frattanto, questa Presidenza del Consiglio continuerà nell'azione, già iniziata, per assicurare il finanziamento della gestione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato: BISAGLIA.

D'AURIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli risulti che, ancora oggi, a distanza di due anni dall'entrata in vigore del nuovo testo unico delle leggi sulla caccia i presidenti di molte amministrazioni provinciali della caccia, non tenendo conto delle organizzazioni dei cacciatori esistenti nelle rispettive province anche quando queste indicano nomi di propri rappresentanti ed avanzano richieste di nomine a componenti dei comitati stessi; per sapere, in particolare, se gli risulti che ciò avviene in misura macroscopica a Napoli dove tra i designati dalla Federcaccia si sono prescelti tutti i 5 rappresentanti dei cacciatori e nessuno è stato prescelto tra i designati dalla Libercaccia nonostante questa lo abbia chiesto per ben tre volte e nonostante le vive proteste del suo segretario provinciale che reiteratamente ha fatto presente come tale organizzazione conti alcune migliaia di iscritti ed oltre 40 circoli operanti e svolgenti attività nell'intera provincia; per sapere, infine, se e come intenda intervenire perché sia assicurato il pieno rispetto dell'articolo 82 del citato testo unico che vuole garantire a tutte le associazioni venatorie di diritto ad essere rappresentate nei comitati provinciali della caccia. (4-10472)

RISPOSTA. — Il Ministero non ha poteri per intervenire nella questione prospettata che, in base all'articolo 82 delle disposizioni sulla caccia, modificato dall'articolo 33 della legge 2 agosto 1967, n. 799, è di competenza esclusiva del presidente della giunta provinciale, il cui provvedimento, essendo definitivo, non è nemmeno suscettibile di impugnativa in via gerarchica.

Il Ministero, comunque, prenderà contatto con l'amministrazione provinciale di Napoli per conoscere la situazione effettiva di quel comitato della caccia e, se del caso, cercherà, nei limiti delle sue attribuzioni, di sollecitare la corretta soluzione della questione.

Il Ministro: NATALI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché vengano definite al più presto le pratiche riguardanti la concessione della sovvenzione del FEOGA per l'impianto di nuovi vigneti promosse dai consorzi di bonifica della Valle di Tenna con sede in Fermo e della Valle dell'Aso con sede in Pedaso, ambedue in provincia di Ascoli Piceno.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

L'interrogante fa altresì presente la necessità che in una provincia come quella di Ascoli Piceno, particolarmente depressa, con un'agricoltura in una situazione di grande difficoltà, provincia soltanto parzialmente compresa nei territori in cui opera la Cassa per il mezzogiorno, venga ai due predetti consorzi di bonifica concesso anche il mutuo integrativo a tasso agevolato di cui all'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. (4-10970)

RISPOSTA. — Le iniziative promosse dai consorzi di bonifica Valle di Tenna e Valle dell'ASO, per l'impianto di vigneti in vari comuni delle province di Ascoli Piceno e di Macerata, sono state ammesse dalla CEE al concorso finanziario della sezione orientamento del FEOGA, in occasione del sesto periodo di operatività — seconda parte.

Non appena saranno completate le relative istruttorie, attualmente in corso, il ministro procederà alla emanazione dei provvedimenti formali di concessione delle provvidenze integrative dello Stato italiano, conformemente all'impegno assunto, in occasione dell'invio a Bruxelles dei progetti di che trattasi.

Il Ministro: NATALI.

DELFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga doveroso promuovere una rivalutazione dell'assegno vitalizio di benemerenzia conferito a coloro che si sono distinti per meriti particolari e personali nel campo scolastico.

L'interrogante fa presente che tale assegno, conferito in base al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1227, è rimasto della stessa entità annua di lire 3.060 stabilita al momento della sua istruzione. (4-10461)

RISPOSTA. — Premesso che il Ministero già nel passato si è fatto promotore di iniziative tendenti a rivalutare l'assegno vitalizio di benemerenzia previsto dall'articolo 30 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, senza che, per altro, le iniziative medesime abbiano potuto concretizzarsi in formale proposta di legge, si fa presente che si ha in animo di riproporre la questione.

Il Ministro: MISASI.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui entro il termine del

30 ottobre 1969, l'apposita commissione del provveditorato agli studi di Napoli non ha dato inizio alle operazioni di nomina a tempo indeterminato degli insegnanti nelle scuole secondarie di Napoli e provincia, nonostante che le relative graduatorie e le disponibilità dei posti d'insegnamento siano state regolarmente e definitivamente pubblicate.

Per sapere quali provvedimenti il ministro ritenga di adottare per eliminare i notevoli danni al funzionamento delle citate scuole ed al profitto didattico degli studenti determinati da tale inadempienza che ha, altresì, prodotto uno stato di disagio nella classe dei docenti, specie di quelli di applicazioni tecniche. (4-09194)

RISPOSTA. — In data 6 ottobre 1969 il provveditorato agli studi di Napoli dette regolare inizio alle operazioni di nomina che sono proseguite nei giorni successivi.

A seguito del noto incendio di gran parte dei fascicoli e di altri atti riguardanti gli insegnanti abilitati aspiranti all'insegnamento delle materie letterarie, verificatosi nell'istituto professionale di Stato Casanova, sede in cui l'apposita commissione provvedeva al conferimento degli incarichi, si determinò la impossibilità di proseguire le nomine, che furono momentaneamente sospese.

Dopo aver proceduto alla riorganizzazione degli atti e alla parziale ricostruzione dei fascicoli, il provveditorato stesso riprese le operazioni di nomina per tutte le discipline; operazioni proseguite nei mesi successivi fino alla completa copertura dei posti disponibili, avvenuta entro il 15 gennaio 1970, termine previsto dall'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969; dopo tale data, a norma delle disposizioni vigenti si è proceduto alle sostituzioni di docenti rinunciatari e alle ulteriori nomine concernenti i casi previsti dall'articolo 1 comma secondo dell'ordinanza anzidetta.

Il Ministro: MISASI.

DE POLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso: che con decreto ministeriale 15 marzo 1965 è stato pubblicato il bando di concorso per la immissione in ruolo degli insegnanti aventi titolo in base ed in applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831; che le domande presentate da insegnanti, non di ruolo, tecnico-pratici e d'arte applicata, di cui al sesto comma del citato articolo 22 del-

la legge sono state respinte dal Ministero; che contro tale rigetto vari concorrenti hanno interposto ricorso al Consiglio di Stato; che il Consiglio di Stato ha riconosciuto fondato il ricorso e conseguentemente accogliendo il ricorso stesso ha annullato il provvedimento amministrativo di rigetto della domanda dei concorrenti; che con tale pronunciato il Consiglio di Stato ha dato interpretazione autentica al controverso sesto comma dell'articolo 22 della precitata legge n. 831, e quindi applicabile a tutte le domande respinte dai concorrenti nelle stesse condizioni, ricorrenti o non; che, risultando che il Ministero non ha ritenuto di disporre l'estensione del pronunciato del Consiglio di Stato a favore delle domande respinte, e non impugnate, revocando l'erroneo provvedimento amministrativo di rigetto delle domande stesse — quali provvedimenti amministrativi intenda adottare nei confronti dei concorrenti, non ricorsi al Consiglio di Stato, per riparare all'errore amministrativo ai loro danni compiuto, a ristabilire quel doveroso spirito di giustizia, cui, specie la pubblica amministrazione, deve sempre informare i propri atti. (4-09225)

RISPOSTA. — Gli insegnanti di disegno tecnico che hanno ottenuto la decisione favorevole del Consiglio di Stato, o che comunque avevano impugnato con ricorso giurisdizionale o con ricorso straordinario i provvedimenti di esclusione dai benefici di cui all'articolo 22 — ultimo comma — della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono stati inclusi, con provvedimenti già registrati alla Corte dei conti, nelle graduatorie per posti di insegnante tecnico-pratico compilato in applicazione della norma suddetta.

Precisato quanto sopra, si fa presente che non si è ritenuto di dover procedere alla estensione del giudicato sia perché è pressè costante dell'amministrazione non estendere il giudicato stesso *ultra partes*, sia perché anche gli organi di controllo, in linea di massima, seguono tale indirizzo. Di conseguenza le numerose richieste pervenute, per ottenere l'estensione di che trattasi, sono state respinte.

Va considerato altresì che se il Ministero della pubblica istruzione avesse accolto le richieste in parola, si sarebbero verificati, rispetto ai pressoché inesistenti vantaggi per gli interessati, inconvenienti di particolare rilievo. Infatti: a) la graduatoria che maggiormente interessa la categoria, relativa a

posti delle cessate scuole di avviamento dichiarati corrispondenti alla cattedra di applicazioni tecniche maschili della scuola media, comprende 2825 insegnanti, mentre ha comportato il conferimento di soli 561 posti. Allungare ulteriormente l'elenco degli aspiranti, in considerazione delle possibilità di assorbimento praticamente nulle nel ruolo di applicazioni tecniche, avrebbe significato soltanto generare vane illusioni; b) a molti degli esclusi non ricorrenti sono stati restituiti, su loro richiesta, i documenti di partecipazione al beneficio a suo tempo presentati con la domanda respinta; in difetto di tali documenti, che difficilmente potrebbero recuperarsi nella forma originaria, non sarebbe possibile operare la valutazione dei titoli e l'inclusione in graduatoria.

Il Ministro: MISASI.

DIETL. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per conoscere — premesso che con legge 23 dicembre 1957, n. 1252, furono emanate nell'articolo 2 le disposizioni riguardanti l'ammissione alla frequenza delle scuole di ostetricia, per cui « possono essere iscritte alle stesse le donne, che abbiano conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera... » e che tali disposizioni valgono anche per ottenere l'equipollenza del diploma di ostetricia conseguito in Austria o in Germania federale, visto tuttavia che per conseguire tale diploma estero risulta essere sufficiente colà il possesso della licenza elementare — se essi ritengano opportuno emanare delle norme particolari riguardanti il grado del titolo intermedio per quelle ostetriche italiane, diplomatesi in Austria o in Germania, senza essere in possesso del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera e che aspirano ad ottenere l'equipollenza del loro titolo di specializzazione. (4-09106)

RISPOSTA. — Secondo le disposizioni di legge vigenti, per ottenere l'ammissione alle scuole di ostetricia è indispensabile il possesso del diploma di infermiera professionale, che si consegue presso le apposite scuole convitto dopo un corso di studio biennale, cui si accede con la licenza della scuola di obbligo.

Non sembra che la proposta possa essere accolta, in quanto, tra la nostra legislazione e quella dei paesi citati dallo stesso interro-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

gante, esiste una sostanziale difformità circa la preparazione professionale di detto personale.

Risulta, infatti, che per il conseguimento del diploma di ostetricia negli Stati in questione è sufficiente il solo possesso della licenza elementare, mentre in Italia è richiesto alle aspiranti il possesso del diploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1957, n. 1252.

Conseguentemente verrebbe data la possibilità ai cittadini italiani, specie quelli residenti nelle zone di confine, di eludere la legge italiana mediante un soggiorno temporaneo in Austria o in Germania. Ciò potrebbe suscitare proteste da parte della categoria professionale delle ostetriche.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali gli appartenenti al corpo forestale non viene ancora corrisposta l'indennità mensile pensionabile di lire 15 mila, decorrente dal 1° gennaio 1970, istituita con legge 22 dicembre 1969, n. 967, indennità che, al contrario, viene regolarmente corrisposta presso le altre amministrazioni (inferno, finanze, ecc.).

L'interrogante chiede quindi al ministro di voler intervenire presso gli uffici competenti affinché sia eliminato ogni ulteriore ritardo nella corresponsione della predetta indennità, considerato che la chiara formulazione della legge non dovrebbe dar adito a dubbi interpretativi, che i fondi per fronteggiare il relativo onere sono regolarmente stanziati in bilancio e che la indennità in parola costituisce un giusto riconoscimento per l'effettivo e continuo rischio al quale è esposto il personale interessato nell'esercizio delle sue funzioni. (4-12445)

RISPOSTA. — La questione prospettata è ormai praticamente risolta, in seguito al parere favorevole emesso dal Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero del tesoro, sulla estensibilità, ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato, dell'indennità speciale prevista dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967.

Pertanto, questo Ministero ha già impartito disposizioni per il pagamento di tale indennità.

Il Ministro: NATALI.

ESPOSTO, OGNI BENE, DI MARINO, MARRAS, GESSI NIVES E RAUCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere in base a quali criteri si sta predisponendo la distruzione di ingenti quantitativi di frutta (mele e pere) che sono ammassati in particolare nei frigoriferi della regione emiliana;

per conoscere se gli organi ministeriali hanno registrato e registrano le manovre commerciali speculative che prima hanno tagliato i redditi dei produttori contadini ed ora impongono prezzi dei prodotti alimentari compresi quelli degli ortaggi e della frutta fresca — in continuo aumento e comunque a livelli tali da rappresentare un grave elemento di decurtazione delle retribuzioni dei lavoratori della città e delle campagne.

Per sapere ancora, se ritengano:

1) di dover assumere urgentissime iniziative, che salvaguardino la remunerazione del lavoro contadino, siano volte ad impedire la distruzione della frutta, distruzione che favorisce l'ulteriore aumento dei prezzi e finisce per aggravare le già pesanti spinte inflazionistiche;

2) di impegnare gli interventi dell'AIMA (Azienda per gli interventi sui mercati agricoli), in collegamento con gli enti locali, la cooperazione di consumo, i dettaglianti ed i loro consorzi, per determinare larghi aumenti del consumo della frutta a prezzi equi e controllati;

3) di disporre che gli interventi dell'AIMA siano finalmente attuati nei periodi di raccolta attraverso rapporti diretti tra contadini e loro organizzazioni cooperative, ed organismo di intervento. (4-10814)

RISPOSTA. — L'affermazione che si starebbe predisponendo la distruzione di ingenti quantità di frutta (mele e pere) ammassate, in particolare, nei frigoriferi della regione emiliana, è completamente priva di fondamento.

È vero, invece, che nella zona di produzione delle pomacee, a seguito della dichiarazione di crisi, sono state ritirate dalla vendita, a cura delle organizzazioni di produttori — alle quali l'AIMA, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 luglio 1967, n. 622, eroga un contributo di compensazione commisurato al valore delle quantità di prodotto ritirate dal mercato — notevoli quantità di pere e mele, che sono state totalmente avviate alle distillerie per la successiva trasformazione

in alcool, in applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia (regolamento CEE del 25 ottobre 1966 n. 159/66).

Per quanto riguarda la richiesta formulata al punto 2) dell'interrogazione, è da precisare che, tra i compiti istituzionali dell'AIMA, non è compreso quello della propaganda per l'aumento dei consumi della frutta. Questo Ministero, comunque, appoggia e incoraggia le azioni di propaganda svolte in tal senso da altri organismi.

Circa, infine, la richiesta di cui al punto 3), si rileva che gli interventi nel mercato, conseguenti alle constatate situazioni di crisi grave vengono tempestivamente attuati dall'AIMA, anche nei periodi di raccolta dei prodotti, per il tramite di cooperative, consorzi o altri operatori riconosciuti idonei, ai quali la stessa azienda, a norma dell'articolo 10 della propria legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, affida lo svolgimento delle relative operazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

FLAMIGNI E PAGLIARANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i suoi intendimenti in ordine ai problemi sollevati alla unanimità dall'assemblea dei presidenti dei patronati scolastici della provincia di Forlì i quali, di fronte alla netta insufficienza degli stanziamenti per i trasporti scolastici che non coprono nemmeno il 50 per cento delle necessità, si vedranno costretti a sospendere il servizio dei trasporti scolastici non appena saranno esauriti i fondi disponibili, con grave disagio e l'impossibilità per numerosi alunni ad assolvere all'obbligo scolastico.

Gli interroganti fanno rilevare la mancanza di mezzi per supplire, anche in minima misura, alla carenza dei contributi ministeriali da parte dei patronati scolastici, amministrazioni comunali e famiglie degli alunni delle zone più depresse della provincia, dove, invece, il servizio dei trasporti scolastici si pone come una esigenza assai acuta. (4-08487)

RISPOSTA. — In sede di assegnazione dei contributi ordinari per il finanziamento del servizio di trasporto gratuito degli alunni per l'anno scolastico 1969-70 al provveditore agli studi di Forlì è stata concessa, proprio in considerazione delle particolari esigenze prospettate anche dagli onorevoli interroganti,

la somma di lire 60 milioni, superiore di ben dieci milioni (e cioè del 20 per cento) rispetto al contributo ordinario del decorso anno scolastico 1968-69.

Se si considera il contributo di altri enti ammontante a lire 36.211.000, il provveditore agli studi di Forlì ha disposto della somma di lire 96.211.000 che gli ha consentito di coprire il fabbisogno in misura pari al 61 per cento (percentuale abbastanza superiore a quella media nazionale pari al 50 per cento).

Il Ministero della pubblica istruzione, tuttavia, ben conscio della insufficienza dei fondi stanziati in bilancio, ha predisposto uno schema di disegno di legge inteso ad aumentare di lire 1.000 milioni lo stanziamento previsto dall'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per l'anno finanziario 1970.

Detto schema, approvato dal Consiglio dei ministri, è stato presentato all'esame del Parlamento (atto Camera n. 2229).

Il Ministro: MISASI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) quali direttive siano state impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'Ente di sviluppo delta padano per la formulazione di proposte e la elaborazione dei piani di zona per il territorio dell'Emilia-Romagna ricadente sotto la giurisdizione del suddetto ente;

2) quali programmi esecutivi riguardanti il territorio emiliano-romagnolo ed in particolare quello della provincia di Forlì, siano stati proposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte dell'Ente delta padano, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 39 del piano verde n. 2, dall'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901 e dal programma di sviluppo economico 1966-1970;

3) quali uffici agricoli di zona siano stati costituiti o si intendano costituire in Emilia-Romagna, ed in particolare nella provincia di Forlì, per garantire « l'assistenza tecnica a livello comprensoriale e a fornire ai produttori agricoli un permanente ed efficiente servizio di informazione e orientamento anche per ciò che concerne le applicazioni di indole economica connesse al mercato e alla commercializzazione dei prodotti », come stabilisce l'articolo 5 delle direttive di applicazione del piano verde. (4-10213)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

RISPOSTA. — Per quel che concerne gli interventi che l'Ente per il delta padano ha effettuato e i programmi che ha in corso di attuazione o si propone di attuare nel territorio emiliano romagnolo e, in particolare, in provincia di Forlì, si fa riferimento a quanto fatto presente in proposito nella risposta alla interrogazione n. 4-08880 (allegato al resoconto della seduta del 20 aprile 1970).

In questa sede, si aggiunge che, in attuazione dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che prevede la realizzazione, a totale carico dello Stato, di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, è stato affidato all'Ente per il delta padano l'incarico della progettazione esecutiva di un impianto in Rimini per la produzione di latte in polvere, per una spesa di 240 milioni di lire.

Inoltre, è in fase di costruzione a Ferrara, su progettazione dell'ente, un centro di conservazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, per una spesa di lire 2.313.415.000, mentre è allo studio la possibilità di realizzare a Bologna un impianto ortofrutticolo con caratteristiche particolari, per una spesa presunta di lire 2.800 milioni.

Per quanto riguarda, infine, la istituzione degli uffici agricoli di zona, si precisa che, in attuazione della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sono stati istituiti nell'intera regione, 61 uffici agricoli di zona, di cui 15 in provincia di Parma, 6 in provincia di Bologna, 8 in provincia di Ferrara, 9 in provincia di Forlì, 5 in provincia di Modena, 8 in provincia di Piacenza, 4 in provincia di Ravenna e 6 in provincia di Reggio Emilia.

Finora non sono pervenute al Ministero sollecitazioni da parte dei dipendenti ispettorati agrari, né da parte di associazioni ed enti interessati, per modificare l'attuale assetto organizzativo di tali uffici.

Il Ministro: NATALI.

FLAMIGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della decisione presa dal commissario del patronato scolastico di Verghereto (Forlì) di cessare i trasporti scolastici dal 31 gennaio 1970 e della pratica impossibilità per gli 80 bambini delle zone più lontane del comune di frequentare la scuola.

Se intenda disporre con urgenza un contributo straordinario a favore dell'ammini-

strazione comunale di Verghereto, affinché essa possa organizzare un adeguato servizio di trasporti scolastici e garantire a tutti i bambini il diritto di frequentare la scuola. (4-10637)

RISPOSTA. — È stato possibile concedere al patronato scolastico di Verghereto un contributo straordinario di lire 300 mila per consentire all'ente in parola di far fronte alla situazione esposta.

Non è stato possibile erogare un contributo di misura più elevata, date le limitatissime disponibilità di bilancio che consentono soltanto un esiguo numero di interventi di misura insufficiente rispetto alle effettive necessità degli enti organizzatori del servizio di trasporto.

Proprio per superare la suesposta situazione, è stato già da tempo presentato in Parlamento un disegno di legge (atto Camera n. 2229) diretto ad aumentare di un miliardo lo stanziamento previsto per il corrente anno finanziario dall'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Il Ministro: MISASI.

FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che l'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 558, sancisce che al personale del corpo forestale dello Stato « sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali e il trattamento di quiescenza nelle stesse misure e nelle stesse modalità di concessione, stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza » — se intendano disporre la corresponsione ai dipendenti del corpo forestale dello Stato dei benefici di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967. (4-11433)

RISPOSTA. — La questione prospettata è ormai praticamente risolta, in seguito al parere favorevole emesso dal Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero del tesoro, sulla estensibilità, ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, dell'indennità speciale prevista dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967.

Per tanto, questo Ministero ha già impartito disposizioni per il pagamento di tale indennità.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

FOSCARINI E PASCARIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per indennizzare i coltivatori diretti, i coloni e i compartecipanti di vaste zone della provincia di Lecce — e, in particolare, dei comuni di Melissano, Nardò, Copertino, Levarano, Alliste, Racale, Ugento, Natino — che hanno subito gravissimi danni ai vigneti, a seguito della brinata del 2 maggio 1970. (4-11938)

RISPOSTA. — Come è noto, il Ministero, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ispettorato agrario di Lecce in merito ai danni causati alle colture viticole della provincia dalla brinata del 4 aprile e del 2 maggio 1970, con decreto del 6 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 141 del 9 giugno successivo, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia stessa, ai fini dell'applicazione delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per il ripristino degli impianti e per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Tra i comuni delimitati, sono compresi, per l'intero territorio, tutti quelli indicati, ad eccezione di quello di Natino, nel quale i danni non sono stati di entità tale da giustificare una delimitazione territoriale ai fini indicati.

Comunque, anche nelle zone non delimitate, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, gli agricoltori interessati possono ottenere, facendone domanda all'ispettorato agrario, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha comunicato di avere invitato l'intendenza di finanza di Lecce a disporre sollecitamente gli accertamenti occorrenti per la eventuale delimitazione delle zone colpite dai predetti eventi, al fine della concessione dello sgravio dalle imposte sui redditi dominicale ed agrario, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 917 del 1968, con le modalità contenute nella medesima disposizione legislativa.

Il Ministero dell'interno, infine, ha messo a disposizione della competente prefettura la somma di lire 10 milioni, da ripartire tra

gli ECA dei comuni colpiti, per l'erogazione di sussidi ai piccoli coltivatori danneggiati e in stato di bisogno.

Il Ministro: NATALI.

FOSCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi del mancato accoglimento delle richieste sindacali riguardanti la grave situazione economica della Gioventù italiana e se sia a conoscenza della decisione degli organi amministrativi dell'ente di sospendere le attività creando così condizioni di estrema gravità per migliaia di assistiti delle varie regioni italiane, con preoccupanti ripercussioni sul piano sia sociale sia politico.

L'interrogante chiede pertanto un sollecito intervento per risolvere la situazione sopra denunciata. (4-12295)

RISPOSTA. — Sono in corso contatti con i Ministeri interessati per superare l'attuale situazione dell'ente Gioventù italiana, in attesa di una definitiva soluzione nel quadro delle nuove iniziative per il problema giovanile italiano.

Frattanto, questa Presidenza del Consiglio continuerà nell'azione, già iniziata, per assicurare il finanziamento della gestione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: BISAGLIA.

FRACANZANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative il nostro Governo intenda adottare con tutta urgenza dopo il grave biasimo rivoltagli da parte del DAC (comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE) per l'assoluta debolezza del programma italiano di aiuti ai paesi del terzo mondo. In tale censura si sottolineano le pesanti carenze degli apporti — che sono andati addirittura diminuendo dal 1967 al 1968 — del settore pubblico ed in particolare, nell'ambito di questo settore, della parte fondamentale costituita dai doni, specie quelli multilaterali: i contributi multilaterali sono stati ridotti al quarto della cifra raggiunta nel 1967 e hanno rappresentato in rapporto al PNL (prodotto nazionale lordo), la più debole percentuale registrata tra i paesi membri del DAC; e ancora — nella citata presa di posizione del DAC — si condannano le condizioni dei prestiti, per cui è stato fatto presente che l'Italia continua a non osservare alcuna delle

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

disposizioni previste dalla raccomandazione sulle condizioni finanziarie adottate dal DAC - e quindi accettate anche dal nostro paese - ancora nel 1965.

Per sapere quindi se il Governo italiano, alla luce di quanto sopra, ritenga indispensabile di ristrutturare completamente la sua politica di aiuti nei confronti dei paesi del terzo mondo, adeguandoli almeno alle disposizioni degli organismi internazionali - di cui l'Italia è membro - e in particolare se ritenga doveroso ed urgente, sciogliendo le precedenti riserve, esprimere parere positivo sull'aumento degli apporti pubblici multilaterali dell'Italia, ai paesi del terzo mondo. (4-11629)

RISPOSTA. — I problemi della politica estera italiana nei confronti dei paesi del terzo mondo ed in particolare la questione degli aiuti ai paesi in via di sviluppo formano il nucleo centrale di una relazione e di un dibattito iniziato il 6 maggio 1970 presso la Commissione esteri del Senato della Repubblica, tuttora in corso, che ci si augura possa essere egualmente svolto quanto prima alla Camera dei deputati.

In merito ai problemi toccati nell'interrogazione non si può quindi non riferirsi a quanto già anticipato alla predetta Commissione del Senato della Repubblica e cioè che il Ministero degli esteri ha dato un avvio preliminare ad un riesame delle forme, degli strumenti e delle dimensioni della nostra politica di aiuto con la costituzione di un apposito Comitato interministeriale di direttori generali, che il sottosegretario di Stato per gli affari esteri presiede e che è da qualche mese al lavoro; in attesa di formulare conclusioni complete, ha intanto reso possibile la constatazione della necessità inderogabile di una revisione globale della legislazione italiana in vigore. Ci riserviamo sottoporre quanto prima proposte concrete in tal senso al Parlamento al fine di metterlo anche per tale via al corrente delle necessità più immediate anche dal punto di vista giuridico e per dotarci così di uno strumento di lavoro più preciso e completo.

Circa la questione dell'entità dell'assistenza si tiene a precisare che è convincimento del Governo che la concessione di risorse in misura pari all'1 per cento del prodotto nazionale lordo debba costituire l'obiettivo essenziale da raggiungere dall'Italia, nel quadro di una tendenza internazionale già in via di consolidamento.

Per quanto concerne la qualità dell'assistenza, appare necessario studiare formule che consentano una più larga partecipazione del settore pubblico, sia attraverso il canale bilaterale, sia attraverso il canale multilaterale.

Circa la posizione assunta dal DAC nei confronti del programma italiano di aiuti ai paesi in via di sviluppo, non sembra potersi parlare di « gravi biasimi » o di « censure », anche se effettivamente osservazioni critiche nei nostri confronti sono state espresse dal DAC che ha, purtuttavia, preso atto dei problemi strutturali interni che l'Italia deve affrontare e della volontà del Governo di trovare specifiche soluzioni ai problemi in questione. Trattasi comunque di materia, come premesso all'inizio della presente risposta, in corso di rielaborazione e si tiene ad assicurare che da parte del Governo verrà posta in essere ogni possibile azione affinché l'auspicata ristrutturazione globale della nostra politica di aiuti ai paesi in via di sviluppo risulti adeguata alle riconosciute esigenze internazionali ed efficace pur nei limiti delle nostre possibilità.

Il Sottosegretario di Stato: PEDINI.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che con ordinanza ministeriale del 17 giugno 1969 era stato consentito di far parte dell'elenco speciale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie a tutti gli insegnanti che avessero comunque insegnato, e per qualunque durata, nell'anno scolastico 1968-69; e che con successiva ordinanza ministeriale del 17 settembre 1969 l'inclusione veniva limitata, con criterio restrittivo, solo agli insegnanti che avessero, nello stesso anno scolastico 1968-69, insegnato per 210 giorni, con ciò danneggiando obiettivamente altri insegnanti, i quali, con molti anni di servizio precedenti, non avevano potuto, per diversi motivi, raggiungere i 210 giorni d'effettivo insegnamento nell'anno scolastico 1968-69 - se ritenga di far includere, analogamente a quanto era previsto per la inclusione nel ministeriale del 1961, nell'elenco di cui all'ordinanza in vigore, anche quegli insegnanti, attualmente esclusi in quanto non in possesso dei 210 giorni di servizio nell'anno scolastico 1968-69, ma che hanno insegnato educazione fisica, per diversi anni interi e con qualifica, prima del trascorso anno scolastico 1968-69.

L'interrogante fa presente che con ciò si restaurerebbe un diritto turbato con l'ordinanza del 17 settembre 1968 e si farebbe opera altamente meritoria non solo sul piano morale e civile, ma soprattutto sul piano democratico e sociale, perché non si può rifiutare il lavoro a chi ha acquisito dei diritti, spesso con enormi sacrifici. (4-10077)

RISPOSTA. — L'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 non ha previsto la iscrizione in graduatorie o elenchi « degli insegnanti che avessero comunque insegnato, e per qualunque durata, nell'anno scolastico 1968-69 ».

Infatti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1969, n. 282 (che prevede la inclusione nelle graduatorie dei diplomati di educazione fisica « di quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 ») l'inclusione nelle graduatorie in parola è stata limitata ai « supplenti annuali » di educazione fisica, cioè di coloro che erano stati nominati, dai provveditori agli studi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, modificato dall'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 467.

Tuttavia con ordinanza ministeriale 17 settembre 1969, articolo 5, modificata e integrata dall'ordinanza ministeriale 9 ottobre 1969, entrambe diramate a seguito di riunioni svoltesi con parlamentari e rappresentanti di associazioni di diverse categorie interessate, il Ministero della pubblica istruzione ha previsto la formazione da parte dei provveditori agli studi di un elenco di aspiranti a supplenze di educazione fisica di carattere provinciale, da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali, comprendente tutti coloro che, purché forniti di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, hanno insegnato educazione fisica, senza abilitazione o diploma nell'anno scolastico 1968-69; in tale sede è stato anche previsto che il servizio da computare è quello previsto dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 (vale a dire 7 mesi o 210 giorni).

Va specificato in proposito che, secondo le vigenti disposizioni, per il computo dei 7 mesi richiesti ai fini della valutazione dell'anno scolastico e per l'attribuzione della qualifica, sono utili soltanto il periodo di servizio prestato in stato di congedo per maternità, limitatamente ad un mese, il periodo trascorso in servizio militare e quello trascorso in servizio militare e quello trascorso nell'assolvimento di un mandato politico e amministrativo: tutte le altre cause di so-

spensione dell'insegnamento interrompono la continuità dell'anno come sopra computato.

Si fa presente, d'altra parte, che l'articolo 4 della legge n. 282 non ha contemplato la influenza di situazioni personali ostative all'insegnamento in deroga alle disposizioni vigenti.

Atteso tutto quanto sopra, può concludersi che l'ordinanza ministeriale 17 settembre 1969 non ha derogato all'ordinanza del 17 giugno, né, fondata come è su norme di legge, ha prodotto turbamento alcuno di presunti diritti, tant'è vero che la normativa ivi contenuta è stata riprodotta nell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1970 sulle nomine degli insegnanti non di ruolo per il 1970-71.

Il Ministro: MISASI.

FREGONESE. *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della ditta SIAMIC — esercente di servizi interurbani di pubblico trasporto — la quale nonostante ripetute richieste, non intende dotare i propri mezzi di strumenti efficienti e funzionanti (tachimetro, ecc.) costringendo il personale a svolgere il proprio servizio in condizioni di insicurezza.

Se ritenga quindi necessario un intervento degli organi locali del Ministero, direttamente nei confronti della ditta concessionaria, al fine di definire chiaramente le responsabilità ed ottenere l'adozione dei provvedimenti necessari, prima che il personale si veda costretto a rifiutare la prestazione del servizio. (4-12078)

RISPOSTA. — La società SIAMIC, sede di Treviso, ha in dotazione circa 50 autobus di costruzione posteriore al 1962, i quali sono muniti di contachilometri elettronico, e circa 20 autobus di costruzione *ante* 1962 muniti di contachilometri meccanico.

La società, che è già stata invitata a provvedere alle opportune riparazioni degli apparecchi non più efficienti, ha assicurato il proprio adempimento per la riparazione dei contachilometri elettronici entro un ragionevole lasso di tempo ed ha comunicato che sta facendo il possibile per rimettere in efficienza anche i contachilometri meccanici per i quali, per altro, incontra notevoli difficoltà nella manutenzione a causa della irreperibilità dei pezzi di ricambio, trattandosi di congegni non più in produzione.

Il Ministro: VIGLIANESI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

GIOMO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere:

1) perché siano state esercitate forti pressioni sugli organi responsabili affinché il prezzo del latte alimentare in provincia di Milano non subisse aumenti;

2) perché si vogliano disconoscere le legittime e documentate richieste dei produttori agricoli milanesi che hanno accettato e messo in pratica l'oneroso indirizzo governativo relativo all'ammodernamento delle attrezzature aziendali e al risanamento del bestiame bovino per una migliore produzione di un alimento fondamentale;

3) come si possa pretendere che l'imprenditore agricolo milanese possa far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli impegni contrattuali recentissimamente assunti nei confronti della manodopera; impegni contrattuali che sono all'avanguardia rispetto alle altre province italiane;

4) perché si tenda ad imporre ancora un prezzo politico del latte alimentare, fortemente inferiore alle quotazioni di libero mercato, a dei produttori che hanno visto aumentare il prezzo del pane e, contemporaneamente, diminuire quanto loro corrisposto per il grano predetto;

5) in che modo pensino il Governo ed i ministri di attuare la tanto conclamata meta programmata di avvicinare i redditi dei vari settori dell'economia nazionale se si oppongono ad un'equa remunerazione di prodotti che rappresentano, per le categorie agricole, voci di primaria importanza;

6) quando si finirà di fare delle aride speculazioni politiche sulle sole spalle della categoria agricola che è tradizionalmente poco incline a far ricorso alla violenza per imporre (come purtroppo oggi è costume) le proprie rivendicazioni economiche e sociali.

(4-07602)

RISPOSTA. — Come è noto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 347, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 896, i prezzi massimi locali di vendita al consumo del latte per uso alimentare sono determinati dai comitati provinciali dei prezzi con la collaborazione di una commissione consultiva, la quale procede ad un esame approfondito dei costi e dei ricavi, invitando generalmente alle riunioni i rappresentanti delle categorie interessate.

Pertanto, non sembra che per il latte possa parlarsi di « prezzo politico ».

Ciò premesso, si fa presente che, come è altresì noto, il comitato provinciale dei prezzi di Milano, con decorrenza dal 1° ottobre 1969, ha aumentato di dieci lire al litro il prezzo al consumo del latte alimentare di quella provincia, con una maggiorazione del prezzo alla produzione di lire 6, per cui il prezzo alla stalla è stato elevato a lire 82,50 al litro. Tale prezzo è fra i più alti d'Italia, oscillando la media sulle lire 74,50 al litro.

È da aggiungere che la centrale del latte di Milano, oltre al prezzo fissato dal comitato provinciale dei prezzi, corrisponde ai produttori che consegnano latte con determinate caratteristiche igienico-sanitarie (entità della carica batterica, immunità da brucellosi, grado di pulizia, contenuto in grasso) premi che, in complesso, raggiungono le lire 5-5,50 al litro.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

GIOMO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui ai sindacati autonomi viene riservato un trattamento di netto sfavore in confronto a quello riservato a quelli tradizionali ancorati a determinati partiti. Un caso macroscopico è costituito dal Sindacato nazionale autonomo del personale di stazione delle ferrovie dello Stato che raccoglie circa il 30 per cento della categoria con ben 15 mila iscritti, al quale viene costantemente negato lo stesso trattamento che viene invece riconosciuto alla CISL, alla CGIL e persino alla UIL, che conta un numero inferiore di iscritti (circa 12 mila). Tale disparità appare tanto più grave dal momento che è in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana. (4-12331)

RISPOSTA. — L'azienda ferroviaria è sempre molto aperta nei riguardi di tutte le organizzazioni sindacali dei ferrovieri accettando e sollecitando la loro collaborazione nonché svolgendo vere e proprie trattative, a tutti i livelli, per la risoluzione delle vertenze e per l'esame delle varie questioni riguardanti il personale ferroviario, chiamandovi a partecipare tutte indistintamente le organizzazioni sindacali unitarie e di categorie esistenti, SNACS compreso.

Per altro le relative riunioni, a seguito della preclusione che i sindacati unitari han-

no posto alla contestuale convocazione con le organizzazioni sindacali di categoria, vengono tenute separatamente.

In tali occasioni i rappresentanti dei sindacati di categoria beneficiano delle stesse agevolazioni accordate ai rappresentanti dei sindacati unitari (assenze giustificate e biglietti gratuiti di viaggio).

Parità di trattamento sussiste anche per quanto concerne le agevolazioni accordate per la partecipazione ai congressi nazionali ed alle riunioni annuali dei rispettivi massimi organi esecutivi statutari, per la trattata a ruolo delle quote di associazione, ecc.

Le altre agevolazioni per l'espletamento dell'attività sindacale sono, come è noto, espressamente previste da apposite leggi che vengono dall'azienda scrupolosamente osservate.

Ed invero, per quanto concerne la possibilità di designare rappresentanti del personale in seno a taluni organi collegiali dell'azienda (comitati di esercizio, commissioni di avanzamento, commissioni giudicatrici di concorsi interni, commissioni per i trasferimenti, consiglio di disciplina), le norme legislative vigenti (articoli 16, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668) riservano tale designazione alle organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative secondo i risultati conseguiti nelle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione.

Allrettanto dicasi per quanto attiene all'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249 (articolo 45 e 49) che prevede talune particolari agevolazioni soltanto in favore delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (aspettativa per motivi sindacali, ecc.).

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

GIORDANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se ritenga contraria alla nuova legge sugli esami di licenza media, che abolisce gli esami di riparazione, la circolare ministeriale n. 254 (direzione generale istruzione secondaria di primo grado), con la quale si istituisce una sessione autunnale di latino per gli alunni che l'esame di tale materia non abbiano sostenuto e si stabilisce che possano nella seconda sessione ripetere l'esame di latino anche gli alunni che non abbiano superato la prova nell'unica prevista sessione di luglio;

se ritenga di rivedere le disposizioni emanate con tale circolare circa la reintroduzione dell'abolito esame di riparazione, anche se per una materia facoltativa, nella considerazione che, se è vero che l'esame di latino non incide negativamente di per sé sul giudizio globale di maturità è altrettanto vero che a favore degli alunni che intendono frequentare il liceo classico, e che per tale motivo debbono sostenere l'esame di latino, non può essere introdotto il singolare privilegio di una dichiarazione di maturità articolabile in due tempi, ricorrendo all'antico e per gli altri alunni abolito principio dell'esame di riparazione. (4-07280)

RISPOSTA. — Il superamento della prova di latino è condizione indispensabile per accedere al liceo classico, (articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859). Pertanto la votazione che si consegue in tale prova non implica un giudizio di maturità del candidato, bensì soltanto di idoneità ad un determinato tipo di studi. Conseguentemente l'esito di tale prova è distinto dal giudizio sintetico con il quale si esprime il risultato dell'esame di licenza. Tale ultimo risultato, in base alle nuove norme, si riferisce globalmente a tutte le materie oggetto di esame e, se positivo, determina il giudizio di maturità o promozione.

Ciò premesso, in considerazione dei particolari effetti giuridici connessi all'esito dell'esame di latino, è sembrato equo non disattendere le aspettative di quei ragazzi che, fin dall'inizio del decorso anno scolastico, avevano pensato di sostenere la prova di latino direttamente in seconda sessione, ovvero di ripeterla, in tale sessione, dopo aver utilizzato anche i mesi estivi per completare o perfezionare la specifica preparazione.

Dette aspettative sarebbero diventate ingiustamente vane qualora la legge con la quale sono stati riformati gli esami, promulgata il 5 aprile 1969, e cioè ad anno scolastico notevolmente inoltrato, avesse avuto una drastica ed immediata applicazione.

L'ordinanza ministeriale 15 luglio 1969, con la quale è stata istituita la sessione speciale per lo svolgimento della prova di latino, lungi dal voler violare la legge, ha avuto come solo scopo quello di salvaguardare le aspettative di cui sopra, che non era intenzione della legge n. 119 sacrificare.

In tal modo si è ritenuto di poter evitare l'ingiustificata perdita di un anno per coloro

i quali, in possesso della licenza media, intendevano iscriversi al liceo classico.

Con l'ordinanza del 15 luglio, avente limitati effetti ed efficacia soltanto per il decorso anno scolastico 1968-69, il Ministero della pubblica istruzione non ha inteso quindi ripristinare l'esame di riparazione della licenza media.

Il Ministro: MISASI.

GIORDANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere le motivazioni con le quali la commissione prevista dall'articolo 11 della legge n. 161 del 1962 ha negato il nulla osta alla ammissibilità dei giovani inferiori ai 18 anni allo spettacolo *Azione scenica sul pensiero e la figura di don Milani*, spettacolo preparato soprattutto in funzione del pubblico giovanile e promosso, con esplicito voto, dal consiglio comunale di Torino.

Per sapere se ritengano che la commissione suddetta, esprimendo un giudizio negativo a materia di ordine politico e sociale, abbia commesso opera di discriminazione nei confronti di opinioni che sono dibattute democraticamente in tutte le sedi della vita culturale e politica del paese, e quindi si sia attribuito un non giustificabile ruolo di censura politica.

Per sapere se il ministro del turismo e spettacolo, in considerazione del valore puramente politico delle tesi contenute nello spettacolo vietato, non possa concedere il nulla osta richiesto valendosi della autorità politica di cui è investito e a cui è collegata la concessione del nulla osta.

Per sapere quale sia l'opinione del Governo sulle tesi contenute nello spettacolo non autorizzato che si richiamano fondamentalmente alla predicazione e alla fondazione della pace nelle coscienze e alla incompatibilità tra militarismo e cristianesimo. (4-11843)

RISPOSTA. — Il lavoro teatrale *Azione scenica sul pensiero e la figura di don Milani* venne vietato alla visione dei minori degli anni diciotto con decreto ministeriale 18 aprile 1970, su conforme parere della commissione di revisione teatrale di primo grado, prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 161.

A seguito, poi, del ricorso presentato dalla compagnia, la commissione di revisione teatrale di secondo grado, sentito anche il rappresentante della compagnia stessa, espresse

parere favorevole per l'ammissione alla rappresentazione del lavoro anche dei minori degli anni diciotto. Talché detto lavoro fu presentato al pubblico il 12 maggio 1970 nel teatro Gobetti di Torino sotto la direzione di Renzo Giovampietro e, successivamente, in locali periferici della stessa città.

Per quanto riguarda la possibilità che il ministro del turismo e dello spettacolo si avvalga della sua autorità politica per concedere autorizzazioni in difformità del parere espresso dalla commissione di revisione, si deve precisare che tale possibilità non sussiste, in quanto, ai sensi della richiamata legge n. 161 del 1962, il parere della commissione di revisione è vincolante per l'amministrazione e non consente, quindi, autonome determinazioni.

Comunque, come si è avuto occasione di dichiarare in altra sede, si conviene che la materia, per le sue particolari implicazioni, meriti di essere ulteriormente approfondita in una prospettiva di integrazione della vigente legislazione.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: LUPIS.

GIRAUDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione particolarmente critica delle cantine sociali del Piemonte le quali, a causa dell'andamento atmosferico eccezionalmente sfavorevole durante la campagna agraria 1968-69, hanno vinificato quantitativi di uva nettamente inferiori al normale, con la contrazione in media del 60 per cento; ed in ordine a tale preoccupante stato di cose, che non dipende ovviamente dalla volontà e dall'impegno dei soci delle medesime, quali provvedimenti intende prendere a sollievo delle suaccennate cooperative, ad integrazione dei normali contributi in via di erogazione a norma dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Se la situazione della provincia di Asti è particolarmente grave per la caduta della produzione di uva da quintali 3,5 milioni a quintali 2,3 milioni, non meno pesante è quella delle province consorelle, sicché è da prevedere, in concomitanza di altri motivi che hanno già reso preoccupante il settore della cooperazione, un ulteriore peggioramento sul piano economico e funzionale delle cantine sociali destinate, nonostante l'assistenza statale, a scomparire progressivamente causando incalcolabili danni all'economia generale del paese. (4-09080)

RISPOSTA. — Il Ministero, per gli anni decorsi, ha disposto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione, a favore degli enti gestori di ammassi volontari e delle cantine sociali, di un contributo statale nella misura fino al 10 per cento delle spese di gestione dell'ammasso delle uve e dei mosti, fissate, rispettivamente, in lire 1.000 e lire 650 a quintale.

A tale scopo, per le campagne di produzione 1967 e 1968, è stata impegnata la somma di un miliardo di lire per ciascuna annata, oltre a quella di 200 milioni di lire, quale contributo integrativo in favore delle cantine sociali che hanno operato in zone gravemente danneggiate da avversità atmosferiche.

Spiace, pertanto, far presente che il Ministero non ha la possibilità di aumentare ulteriormente l'entità dell'intervento, in quanto quello già disposto supera la quinta parte dell'intero stanziamento di lire 5 mila milioni, previsto dall'articolo 45 del « piano verde n. 2 » per la concessione dei contributi e concorsi previsti dall'articolo 8 della stessa legge.

In merito, poi, alla prospettata situazione delle cantine sociali delle province del Piemonte (e in particolare di Alessandria, Asti e Cuneo) determinata soprattutto dalla scarsità del raccolto delle uve in conseguenza di eventi stagionali eccezionalmente sfavorevoli, si fa presente che, al fine di un più approfondito esame di possibili interventi, si è ritenuto di sentire in merito il parere della commissione tecnica consultiva, costituita con decreto ministeriale del 6 agosto 1968.

La situazione delle cooperative delle predette zone forma, pertanto, oggetto della più attenta e benevola considerazione da parte di questo Ministero e sarà tenuta presente in sede di adozione degli interventi previsti per la campagna vitivinicola 1969, ai sensi del citato articolo 8 del secondo « piano verde ».

Intanto, le predette cantine sociali, che per effetto delle menzionate avversità atmosferiche abbiano realizzato minori conferimenti di prodotto da parte dei soci, in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alla produzione media del precedente triennio, possono beneficiare, facendone domanda allo ispettorato agrario competente per territorio, di prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e al tasso agevolato dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Detti prestiti, come è noto, possono essere utilizzati oltre che per far fronte alle esigenze

di gestione dell'annata agraria in cui si è verificato l'evento dannoso e in quella successiva, anche per provvedere alla estinzione di passività aziendali, derivanti da prestiti agrari di esercizio e da rate dei prestiti stessi e mutui di miglioramento, in scadenza nelle due annate agrarie.

Il Ministro: NATALI.

GUARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritengano utile ed opportuno assumere in servizio gli idonei del concorso a 10 posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dello Stato riservato ai soli laureati in geologia, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 gennaio 1969, n. 20, e conclusosi il 21 aprile 1970, tenuto conto che gli idonei del concorso sono soltanto 11 mentre la necessità dell'opera di personale qualificato a livello universitario nella particolare materia di difesa, sistemazione e consolidamento del suolo si fa seriamente sentire e nella considerazione che i dieci posti attribuiti non consentono neppure di collocare un geologo per regione presso i rispettivi ripartimenti. (4-12315)

RISPOSTA. — Il concorso per il conferimento di 10 posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del corpo forestale dello Stato è stato bandito in applicazione dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 503, in base al quale nell'organico di detto ruolo sono riservati 10 posti da conferire, a seguito di pubblici concorsi, a laureati in scienze naturali o in geologia da destinare ai parchi nazionali.

Spiace, pertanto, comunicare che il Ministero non ha la possibilità di immettere nel ruolo personale fornito di laurea in scienze naturali o in geologia in numero superiore alle 10 unità fissate dalla legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

GUERRINI GIORGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale sia l'orientamento del Ministero in ordine alla distribuzione dei terreni arativi nel delta del Po a seguito del prosciugamento delle valli.

L'interrogante, in particolare, chiede di sapere se l'indirizzo sia per un notevole ampliamento delle maglie poderali esistenti op-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

pure per la costituzione di nuove unità poderali da assegnare a nuove famiglie contadine pur allargando l'estensione dei poteri già dati in concessione. (4-10469)

RISPOSTA. — Il programma straordinario di opere di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi del delta padano, già in avanzata fase di realizzazione a cura del competente Ente di sviluppo, fu stabilito, regolato e parzialmente finanziato dalla legge 9 luglio 1957, n. 600, la quale, all'articolo 9 stabilisce che l'attuazione del programma è volta al fine di « ricavarne terreni da assegnare a lavoratori manuali della terra, secondo le modalità previste dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 ». Dette leggi, a loro volta, prevedevano che i terreni venissero ceduti in assegnazione, sia per la costituzione di nuove unità fondiarie, sia per l'integrazione di poteri non autosufficienti.

L'indirizzo del Ministero e, conseguentemente, l'azione dell'Ente sono, ovviamente, uniformati a tali principi.

Alle operazioni di assegnazione si provvede nel momento in cui i terreni, ultimata la bonifica e realizzate le opere fondamentali di trasformazione fondiaria, hanno raggiunto il necessario grado di maturazione pedologica ed un sufficiente livello di capacità produttiva.

In tale modo, l'ente di sviluppo acquisisce precise conoscenze del grado di produttività delle terre da assegnare ed ha, quindi, gli elementi per stabilire le dimensioni, più rispondenti per le unità fondiarie di nuova costituzione. Inoltre, in relazione all'assetto fondiario che in quel momento si riscontra nei terreni limitrofi al comprensorio in esame, può stabilire, sulla scorta di dati concreti ed aggiornati, se e quanta parte dei terreni disponibili per l'assegnazione debba essere destinata, anziché alla formazione di nuove unità poderali, all'ampliamento ed al consolidamento della proprietà coltivatrice esistente.

Tali criteri sono stati seguiti nei comprensori « Mea » e « Moceniga », in provincia di Rovigo, nonché nei comprensori « Pega » e « Giralda » in provincia di Ferrara, nei quali si è pervenuti all'assegnazione dei terreni, e agli stessi criteri l'ente si atterrà per il comprensorio del Mezzano (nel quale sono ancora in corso le opere di bonifica e di trasformazione fondiaria) non appena saranno state raggiunte le condizioni di « maturazione » dei terreni.

Il Ministro: NATALI.

GUNNELLA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del bilancio e programmazione economica e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le definitive determinazioni in ordine alla localizzazione di un aeroporto nella fascia centro meridionale della Sicilia e in ogni caso se ritengano necessario un riesame di tutto il problema al di fuori delle varie indicazioni scaturite da organismi che non hanno provveduto ad analisi comparative fra tutte le possibili soluzioni.

L'interrogante richiede altresì che possa essere riguardata con ogni attenzione, tenendo presenti tutti i dati geografici, tecnici, di comunicazione ed economici, la localizzazione dell'aeroporto a Piano Romano di Licata, in provincia di Agrigento. (4-12255)

RISPOSTA. — La regione siciliana ha trasmesso in data 18 aprile 1970 due progetti di massima che prevedono l'ubicazione dell'aeroporto per la Sicilia sud occidentale nella località di Agrigento-Misilina o di Licata-Piano Romano.

Tali progetti sono attualmente all'esame degli organi tecnici di questo Ministero.

Nel contempo è stata altresì invitata la Regione siciliana a far conoscere il proprio parere sugli aspetti urbanistici generali e sulle implicazioni che la scelta della località comporta nel quadro dell'assetto territoriale regionale.

Si può pertanto assicurare che saranno attentamente valutati tutti gli elementi tecnici, economici e sociali prima di procedere alla scelta definitiva della zona dove sarà ubicato l'aeroporto in questione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

IANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per assicurare, con l'anno scolastico 1969-70, il ripristino delle classi speciali negli istituti professionali per il commercio e femminili ed il riconoscimento del titolo di studio degli istituti professionali di ogni indirizzo sia nei rapporti contrattuali sia da parte della pubblica amministrazione.

Il problema ha dato luogo, nel corso dello scorso anno scolastico, a numerose proteste degli studenti e dei genitori che hanno fatto registrare momenti di estrema tensione specie

in occasione della emanazione della circolare del 24 aprile 1969, n. 3436, che, praticamente, annullava le prospettive offerte con il telegramma ministeriale del 20 febbraio 1969, n. 5376.

Esigenze di giustizia richiedono una soluzione immediata che elimini definitivamente una discriminazione iniqua ed assurda nei confronti di una categoria studentesca che, pur affrontando gli stessi rischi e gli stessi sacrifici dei colleghi degli altri istituti, non può ottenere uguali prospettive di studio e di lavoro.

L'interrogante chiede se, in attesa di più generali provvedimenti, si ritenga di disporre l'accesso alle classi quarta e quinta a statuto speciale, funzionanti presso il medesimo istituto professionale a partire dal prossimo anno scolastico 1969-70. (4-07041)

RISPOSTA. — In applicazione della legge 27 ottobre 1969, n. 754, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell'8 novembre 1969, sono state istituite 350 classi *post-qualifica*, di durata annuale, biennale o triennale, presso gli istituti professionali dei vari indirizzi.

Detti corsi, previsti in via sperimentale, in attesa del riordinamento dell'istruzione professionale, sono intesi a fornire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

Va aggiunto che la legge sopraccitata prevede inoltre il conseguimento, a seguito di un esame di stato terminale dei detti corsi, di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché a corsi di laurea universitari.

Quanto alle prospettive di occupazione dei diplomati di cui sopra, si fa presente che le medesime sono state migliorate sia ai fini dell'impiego nel settore privato, sia ai fini dell'impiego pubblico.

Infatti l'articolo 7 della legge stessa modifica l'articolo unico della legge 31 marzo 1966, n. 205, riducendo, da un anno a tre mesi il periodo dell'inserimento del lavoratore qualificato nei rapporti contrattuali con le aziende private.

Quanto al riconoscimento del diploma di qualifica per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, si precisa che esso era già previsto dalla legge 21 aprile 1965, n. 449, mentre successivi decreti ministeriali, tutti in

data 7 dicembre 1965, hanno riconosciuto la validità del diploma in parola per determinate carriere di concetto della pubblica amministrazione.

Il Ministro: MISASI.

LENOCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno mettere allo studio un provvedimento rivolto a valutare le decorazioni al valor militare, le croci al merito di guerra, gli elogi e gli encomi concessi durante il servizio prestato presso reparti combattenti, nei concorsi per merito distinto.

Se nei concorsi suindicati i diplomi di benemerita di cui alla legge 16 novembre 1950, n. 1093, i diplomi di cui all'articolo 384 del regolamento generale istruzione elementare, le note di encomio del Ministero e del provveditore vengono valutati con un punteggio da 4 a 025 punti, è anche giusto che le decorazioni al valor militare, le croci di guerra e al merito, gli elogi e gli encomi, siano tenuti in debito conto e siano oggetto quindi di valutazione nei concorsi per merito distinto degli insegnanti elementari per il passaggio anticipato dalla seconda alla terza classe e dalla terza alla quarta classe di stipendio.

Ciò per un principio di giustizia e per evitare odiose ed ingiuste discriminazioni.

L'interrogante chiede altresì se ritenga di modificare la regolamentazione in atto, relativa ai concorsi per merito distinto, per la parte « approvazione e pubblicazione delle graduatorie », disponendo che le graduatorie affisse all'albo dei provveditori agli studi per 10 giorni, vengano anche notificate agli ispettorati e alle direzioni didattiche. (4-11190)

RISPOSTA. — I concorsi per merito distinto hanno carattere interno e tendono a vagliare la cultura dell'insegnante, la qualità del servizio prestato ed i meriti di carattere didattico ad esso riconosciuti durante tale prestazione.

D'altra parte, il servizio combattentistico prestato anteriormente alla nomina in ruolo già riceve valutazione ai fini del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, istitutiva, appunto, dei concorsi per merito distinto in questione.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, si osserva che l'ordinanza ministeriale relativa ai concorsi di cui si discute prescrive esplicitamente che sia la graduatoria dei vincitori sia la graduatoria di merito

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

siano pubblicate all'albo del provveditorato, dopo l'approvazione, per un periodo di ben 15 giorni; periodo da ritenersi più che sufficiente perché ogni interessato possa prendere visione delle graduatorie stesse. Comunque, l'amministrazione si riserva di esaminare la opportunità, per i prossimi concorsi, di notificare dette graduatorie anche agli ispettori scolastici e alle direzioni didattiche.

Il Ministro: MISASI.

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda emanare un provvedimento, il quale precisi che la disposizione della circolare ministeriale 16 giugno 1969, n. 218 (in applicazione della legge 5 aprile 1969, n. 119), la quale per i candidati privatisti agli esami di Stato non maturi abroga la limitazione della possibilità di frequenza all'ultima classe al solo anno scolastico successivo all'esame di Stato, debba essere interpretata con effetto retroattivo, nel senso che chi abbia ottenuto la ammissione all'ultima classe negli esami di maturità degli anni anteriori al 1969 possa utilizzarla in qualsiasi momento, soprattutto in considerazione di coloro che, già immessi in produzione, intendono ora iscriversi ai corsi serali statali delle scuole secondarie, di recente istituzione. (4-08475)

RISPOSTA. — Ha formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero la questione concernente la retroattività della nuova disciplina recata dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1969, n. 119, che — a modifica di quanto previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227 — non limita più all'anno scolastico successivo il beneficio, per il candidato non risultato maturo agli esami di Stato, di frequentare l'ultima classe presso le scuole statali.

In proposito non si è mancato di considerare che gran parte dei giovani forniti della idoneità suddetta non hanno potuto avvalersene nel tempo prescritto, in seguito ad impedimenti dovuti a causa di forza maggiore quali ad esempio la chiamata alle armi o gravi motivi di salute o di famiglia), ed è stata constatata, inoltre, la discriminazione derivante inevitabilmente dalla nuova normativa la quale ha abrogato la disposizione limitativa indicata.

Conseguentemente, anche al fine di facilitare il proseguimento degli studi a chi ne abbia in qualche modo dimostrato la propria

idoneità, il Ministero della pubblica istruzione ritiene equo consentire la iscrizione all'ultima classe dei giovani giudicati idonei nella sessione degli esami antecedenti la nuova disciplina.

Si precisa infine che lo stesso Ministero si è attenuto a tale criterio nella soluzione dei singoli casi.

Il Ministro: MISASI.

LONGO PIETRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — in considerazione del fatto che:

a) le effettive quotazioni di contrattazione del grano tenero sono del 25 per cento superiori a quelle segnate nel giugno-luglio 1969;

b) la lievitazione dei prezzi del grano tenero verificatasi in questi ultimi mesi ha favorito e favorisce esclusivamente speculazioni commerciali;

c) i produttori nella loro quasi totalità hanno dovuto esitare il loro prodotto a 5.500-5.800 lire il quintale all'epoca del raccolto ed oggi questi vedono vendere la stessa merce a 7 mila-7.200 lire il quintale, senza per nulla beneficiare di questo aumento;

d) questa situazione, anche in funzione di una prevedibile sfasatura fra il prezzo di intervento e quello di mercato per il prodotto di prossimo raccolto, potrebbe determinare, in contrasto con gli indirizzi della CEE, una illusoria propensione ad allargare la superficie investita a grano tenero con successive inevitabili conseguenze negative per gli stessi coltivatori per la economia agricola italiana e per l'erario del nostro Stato;

e) l'AIMA non riesce ad immettere sul mercato italiano adeguati quantitativi di grano tenero anche a causa della brigosa e complicata procedura prescritta per le gare di vendita, con il conseguente ritardo nelle consegne dei quantitativi aggiudicati;

f) l'AIMA ha venduto rilevanti quantitativi di grano tenero a paesi terzi, quando la quantità disponibile (ed il continuo aumento del prezzo lo dimostra) sembra non essere sufficiente a soddisfare la domanda interna:

1) quali provvedimenti intenda adottare per normalizzare il mercato interno del grano tenero, in modo che non abbia a perdurare una situazione che non è certamente apprezzata dai coltivatori (produttori di grano) e che farà certamente aumentare anche i prezzi al consumo dei prodotti derivati;

2) se ravvisi, quale presidente della AIMA, l'opportunità di far adottare le oppor-

tune determinazioni, che, per compito istituzionale e finalità, sono specificatamente demandate ed attribuite all'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. (4-11231)

RISPOSTA. — Al momento del raccolto, quando le quantità di prodotto disponibile sono rilevanti, è normale che le quotazioni del grano si attestino al livello del prezzo di intervento, la cui funzione è di impedire che il mercato scenda al di sotto del minimo garantito dalla regolamentazione comunitaria.

D'altra parte è altrettanto normale che le quotazioni del libero mercato, a mano a mano che le quantità disponibili vengono assorbite nel corso della campagna di commercializzazione, aumentino per effetto anche delle maggiorazioni che, a partire dall'agosto e fino al mese di maggio, mensilmente scattano sul prezzo d'intervento.

Appunto per questo la regolamentazione comunitaria considera la vendita all'organismo d'intervento una misura del tutto eccezionale, alla quale far ricorso solo in occasione di estrema pesantezza del mercato. Il prezzo d'intervento, infatti, non è l'obiettivo ultimo per i produttori, ma solo la base dalla quale partire per far lievitare i prezzi verso livelli più remunerativi.

È chiaro che il produttore che intende realizzare subito deve necessariamente accontentarsi del prezzo dell'inizio di campagna, mentre, se vuole e sa attendere, si pone in condizione di spuntare prezzi notevolmente superiori.

In tale contesto, assume particolare importanza, specie per i piccoli produttori che hanno bisogno di realizzare subito, il ricorso all'associazione per sottrarsi alla speculazione del commercio.

A tal fine, annualmente, e parallelamente alla garanzia del prezzo di intervento, vengono liberamente organizzati, da parte di cooperative agricole, appositi ammassi volontari, che hanno appunto la funzione di ritirare il prodotto, corrispondendo ai conferenti un anticipo pari almeno al prezzo di intervento, e di attendere che il mercato si attesti naturalmente su prezzi maggiormente remunerativi.

Il meccanismo instaurato dalla disciplina comunitaria del settore, ormai collaudato da alcuni anni di esperienza, non ha dato luogo ad inconvenienti apprezzabili, per cui non resta che spronare i produttori a sapere attendere per sfruttare le favorevoli occasioni che il mercato offre in determinati periodi

della campagna, approfittando, se del caso, delle libere organizzazioni di tutela economica del prodotto.

Per quel che concerne le vendite di grano in possesso dell'organismo di intervento, è da osservare che la politica seguita dall'AIMA in proposito rispondeva alla duplice esigenza di smaltire ben 15 milioni di quintali di grano giacenti nei magazzini di stoccaggio e di fornire, a titolo di dono, determinate quantità di grano ai paesi in via di sviluppo, in ottemperanza all'impegno assunto dal Governo italiano in sede internazionale.

Ambedue gli obiettivi — il primo si imponeva con carattere di assoluta urgenza, tant'è che, all'inizio della campagna, è stato necessario chiedere ed ottenere, in sede comunitaria, il trasferimento, dalle regioni del nord a quelle del sud, di 2 milioni di quintali di grano tenero per alleggerire i magazzini sovraccarichi — sono stati raggiunti e le scorte presso l'organismo d'intervento possono ritenersi pressoché esaurite.

Ciò premesso, giova osservare che, secondo i principi fondamentali della regolamentazione comunitaria, la funzione dell'organismo d'intervento è quella di assicurare ai produttori l'equo prezzo annualmente fissato dagli organi comunitari, e cioè il prezzo d'intervento, qualora il mercato manifesti segni di cedimento, curando il rapido collocamento delle eventuali eccedenze all'estero, oppure scaglionando le vendite nel mercato interno comunitario, in modo da non turbare il regolare evolversi del mercato interno verso prezzi sempre più remunerativi per i produttori. Ed infatti le gare per le vendite nella Comunità si sono protratte praticamente fino alla vigilia del nuovo raccolto.

In tal modo, si è anche soddisfatta la domanda sul mercato interno, ma soltanto indirettamente, in quanto tale compito non rientra nelle attribuzioni dell'AIMA, essendo la concezione della gestione statale dell'approvvigionamento interno ormai superata dalla regolamentazione comunitaria.

In base a tale regolamentazione, fonte principale di approvvigionamento deve essere il mercato interno ai prezzi che liberamente vi si formano e, in caso di temporanea indisponibilità di prodotto, quello dei paesi comunitari o terzi.

Il Ministro: NATALI.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere a che punto si trovi ai fini dell'approvazione ministeriale

il progetto per il miglioramento delle colture pregiate e protette della provincia di Lucca, inviato dall'ICA di Firenze il 14 ottobre 1969.

È importante ed urgente tale approvazione perché il progetto stesso deve essere inviato alla CEE a Bruxelles non oltre il 31 marzo 1970 per le successive deliberazioni dell'organo comunitario e per vederlo ammesso al contributo del FEOGA pari al 45 per cento.

Si tratta di un progetto notevole per il numero delle aziende agricole interessate (85 raggruppate nell'unione floricoltori della provincia di Lucca), per le imponenti opere da realizzare (151.505 metri quadrati di serre in ferro e vetro) e per l'importo (quasi due miliardi). (4-10939)

RISPOSTA. — La domanda presentata dall'Ente maremma — ente di sviluppo in Toscana e nel Lazio — intesa ad ottenere il finanziamento della sezione orientamento del FEOGA a favore dell'Unione provinciale floricoltori e dell'amministrazione comunale di Montecarlo, per interventi rivolti al miglioramento delle colture pregiate e protette in provincia di Lucca, è stata trasmessa, nel mese di marzo 1970, alla Comunità economica europea con parere favorevole e con assicurazione di partecipazione finanziaria di questo Ministero.

Non appena la Comunità avrà adottato le proprie determinazioni in merito, il Ministero non mancherà di dar corso con ogni sollecitudine al provvedimento di impegno per la parte di finanziamento dell'iniziativa a carico dello Stato italiano.

Il Ministro: NATALI.

MAGGIONI. — *Al Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere:

1) i motivi che hanno indotto a rilasciare nel corso della campagna vitivinicola 1968-69 autorizzazioni all'importazione di ingenti quantitativi di vinacce dai paesi dell'Europa orientale (Jugoslavia, Ungheria, Romania) e di una partita di circa 130 mila quintali di feccia di vino dalla Tunisia;

2) se risponda al vero il fatto che sono attualmente all'esame degli organi competenti domande intese ad ottenere licenze d'importazione di vini dai paesi extra-comunitari.

In relazione alle suddette, specifiche richieste, si ritiene doveroso fare rilevare che gli organismi associativi dei distillatori di alcole vinico e dei consumatori, hanno larga-

mente documentato la copertura del fabbisogno nazionale di alcole vinico fino alla prossima vendemmia, dopo avere esperito un apposito censimento tra i propri aderenti, in contrasto con le industrie vinicole interessate all'importazione le quali, secondo quanto risulta all'interrogante, avrebbero fornito dati incompleti sulla base di quei rivolti soltanto ad alcune distillerie associate tra le più sprovviste di alcole vinico, senza estendere la indagine (come sarebbe stato invece indispensabile) a tutti i settori della produzione, della trasformazione e del consumo con il sistema della rilevazione degli indici.

L'importazione di qualsiasi specie di sottoprodotti vitivinicoli (vinacce, fecce liquide o solide, vini) è destinata a danneggiare la agricoltura nazionale e l'economia degli scambi interni; è, poi, in netta contraddizione con i principi informativi del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1965, n. 162, inteso a reprimere le frodi ed a valorizzare, nel modo più ampio possibile, i sottoprodotti della viticoltura nazionale, con l'evidente scopo di evitare che le importazioni, in situazioni di mercato già sature, determinino considerevoli ribassi destinati quindi a ripercuotersi sugli stessi sottoprodotti e, in definitiva, con il sistema a cascata, sull'intero ciclo: dalla produzione all'origine sino alla trasformazione ed al consumo.

Di fronte a queste circostanze, che trovano obiettivo fondamento nella realtà economica dell'agricoltura nazionale, già sottoposta a remore, l'interrogante chiede se:

a) si ritenga urgente soprassedere all'esame delle domande di importazione in corso;

b) approfondire la ricerca della consistenza e delle giacenze del prodotto nazionale in relazione all'eventuale fabbisogno;

c) revocare le licenze d'importazione già concesse in quanto siano in contrasto con i principi accennati, salvaguardando l'esigenza di tutelare i prodotti del nostro paese, noto per la sua intensa e preminente vocazione vitivinicola. (4-07706)

RISPOSTA. — Come è noto, le vinacce sono liberamente importabili in Italia da tutte le provenienze, per diretta concessione delle dogane, cosicché non è necessario rilasciare, per tali importazioni, alcuna autorizzazione-licenza.

Analogamente dicasi per le fecce di vino, le quali sono importabili a dogana se con contenuto in peso fino al 50 per cento di vino.

Il Ministero del commercio con l'estero ha precisato che non ha all'esame domande di importazione di vini da paesi extra-comunitari, aggiungendo che operazioni del genere potrebbero essere autorizzate soltanto a fronte di contingenti specifici che fossero previsti dai vigenti accordi commerciali e nei limiti ben precisi, degli stessi.

Con l'occasione, si ritiene opportuno far presente che l'eventuale adozione di restrizioni alla importazione da parte italiana non mancherebbe di giustificare analoghe misure da parte degli altri paesi nei confronti delle nostre esportazioni. Pertanto, da vari anni l'Italia, ottenuta la protezione del mercato interno attraverso la regolamentazione comunitaria dei principali prodotti agricoli ed i dazi doganali, segue una politica di liberalizzazione degli scambi che, in quanto adottata con carattere di reciprocità, assicura maggiori sbocchi alle produzioni nazionali in costante aumento.

D'altra parte, è sempre possibile — in caso di gravi perturbazioni di mercato — adottare provvedimenti di salvaguardia, ma finora non se ne sono verificate le condizioni.

Si osserva, infine, che i recenti provvedimenti adottati in sede comunitaria nel settore del mercato vinicolo assicurano un'efficace difesa nei confronti dei paesi terzi e la valorizzazione del prodotto italiano.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

MAGGIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritenga indispensabile ed urgente disporre per l'inquadramento, con effetto retroattivo, del signor Donato Sessa assunto, in qualità di profugo, presso la pretura unificata di Milano il 15 novembre 1955, ove presta servizio tuttora come amanuense, il quale percepisce un modestissimo trattamento economico, non gode di alcuna forma di assistenza né delle assicurazioni sociali; e se, comunque, in aderenza agli orientamenti consolidati in dottrina e giurisprudenza, giudichi necessario riconoscergli una retribuzione che si adegui al principio del minimo vitale, autorizzando inoltre i versamenti dei contributi sociali, di cui è largamente riconosciuta l'obbligatorietà. (4-09505)

RISPOSTA. — Il signor Donato Sessa il 15 novembre 1955 chiese ed ottenne di essere assunto in qualità di amanuense (dattilo-

grafo non di ruolo) dalla pretura unificata di Milano, nella quale tuttora esplica la sua attività.

Come è noto, gli amanuensi negli uffici giudiziari vengono adibiti a compiti di copiatura a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 che dà ai cancellieri dirigenti la facoltà, condizionata e limitata da successive disposizioni di legge, per quanto concerne il numero e la durata nel tempo di tali prestazioni, di affidare il lavoro di copiatura a personale straordinario che viene retribuito, mediante utilizzazione di una parte dei proventi di cancelleria, in ragione della quantità di lavoro svolto.

Le attribuzioni degli amanuensi hanno perciò un carattere saltuario, in quanto dipendono dalle temporanee esigenze degli uffici, esaurite le quali ogni rapporto di prestazione viene a cessare; manca, pertanto, nel rapporto di lavoro, quel carattere di subordinazione e continuazione che costituisce il presupposto dell'obbligatorietà delle assicurazioni sociali. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di cassazione con la sentenza 5 maggio 1958, n. 1469.

In tale situazione si trova appunto il Sessa, anche se il medesimo, a causa delle persistenti esigenze dell'ufficio cui è addetto, abbia avuto la possibilità di prestarvi servizio per un periodo di tempo notevolmente lungo, che tuttora si protrae.

Si aggiunge che il predetto amanuense, rivestendo la qualifica di vittima civile e profugo di guerra, ha prodotto la istanza di assunzione in ruolo, in tale qualità, il 3 settembre 1968, a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482, successivamente rinnovandola. Le istanze risultano corredate del parere pienamente favorevole dell'ufficio; ma non è stato possibile accoglierle essendo interamente coperta l'aliquota dei posti riservati ai profughi.

Si fa, infine, presente che quando si sarà pervenuti all'aumento del ruolo organico del personale di dattilografia — come consentito dall'emendamento proposto dal Governo all'articolo 25 della legge delega 18 marzo 1968, n. 249, di cui è in corso alla Camera dei deputati (atto n. 808) la proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge stessa — potranno presentarsi per il Sessa favorevoli prospettive di una definitiva sistemazione, con la riserva di un certo numero di posti di dattilografo in aumento a favore degli amanuensi.

Il Ministro: REALE.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

MAGGIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga necessario far pervenire in tempo utile ai provveditori agli studi dettagliate istruzioni circa l'interpretazione esatta dell'ordinanza ministeriale del 29 dicembre 1969, n. 429, protocollo 9263/26 al fine di consentire agli insegnanti delle scuole elementari di ruolo normale la presentazione delle domande di trasferimento per l'anno scolastico 1970-71.

La predetta circolare, infatti, disponendo sui « trasferimenti » e « sistemazioni a domanda » per gli insegnanti di ruolo normale, non chiarisce se essi debbano essere già in possesso di una sede d'insegnamento. Qualora questo fosse lo spirito della disposizione, molti insegnanti di ruolo normale cui non è stata ancora assegnata la sede definitiva, rimarrebbero esclusi dalla possibilità di chiedere i trasferimenti; una siffatta disposizione determinerebbe situazioni di vantaggio in favore di alcuni, escludendo altri che, senza demerito e non per loro colpa, non possono far valere il requisito della definitiva assegnazione di sede. (4-11057)

RISPOSTA. — Il criterio (costantemente seguito dall'amministrazione) secondo il quale gli insegnanti elementari di ruolo normale che non siano ancora assegnati a sede definitiva, non possono produrre domanda di trasferimento per comuni della stessa o di altra provincia, né domanda di sistemazione nell'ambito dello stesso comune, è desunto dall'articolo 5 ultimo comma della legge 27 novembre 1954, n. 1170. Tale norma prevede, infatti, che per i maestri immessi nel ruolo normale da quello soprannumerario, la assegnazione definitiva delle sedi risultate disponibili sia effettuata dopo i trasferimenti.

Consequentemente è esplicitamente stabilito dall'articolo 28 dell'ordinanza ministeriale n. 429 (protocollo 9263/26) del 29 dicembre 1969 che « effettuato il movimento magistrale (compresi i trasferimenti per compensazione), il provveditore proceda ad assegnare i posti di titolarità agli insegnanti immessi nel ruolo normale da quello soprannumerario, che si trovino tuttora in sede provvisoria.

Il movimento magistrale non può interessare quindi gli insegnanti elementari ancora in sede provvisoria.

Il Ministro: MISASI.

MAGGIONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se ritengano necessario ed urgente esaminare congiuntamente il problema della regolamentazione del settore lattiero sotto il profilo produttivo, alimentare ed economico, alla luce dei nuovi orientamenti emersi in sede comunitaria in tema di concorrenza nei mercati della CEE.

In più convegni, mentre tutti gli studiosi hanno ribadito che il latte è, per il suo contenuto vitaminico, elemento base dell'alimentazione umana, i produttori hanno ulteriormente proposto il problema di una disciplina che meglio si adegui ai tempi, perché il latte abbia ad essere garantito nella produzione, nella raccolta, nel trasporto e nella distribuzione. Ciò al fine di eliminare ogni possibile ed eventuale inquinamento. È stata inoltre richiesta, secondo quanto risulta all'interrogante, la liberazione della vendita che da cinquant'anni avviene in regime di monopolio da parte delle centrali di raccolta, liberalizzazione che andrebbe a favorire la competitività nel prezzo del prodotto a tutto vantaggio del consumatore. (4-11917)

RISPOSTA. — La definizione di una nuova disciplina della produzione e della commercializzazione del latte alimentare costituisce uno dei problemi di più viva attualità, soprattutto in conseguenza dell'avvenuta approvazione, da parte del Parlamento europeo, della proposta della Commissione della CEE che stabilisce che il regime in esclusiva, attribuito per alcuni comuni alle centrali del latte, dovrà venir meno con l'istituzione dell'organizzazione comune del mercato europeo del latte alimentare e, comunque, entro il 31 marzo 1972.

Questo Ministero è pienamente concorde con le esigenze rappresentate dall'interrogante, circa l'urgenza di pervenire a una nuova disciplina che assicuri l'aumento dei consumi ed il miglioramento degli *standards* qualitativi del latte alimentare, garantendo, nel contempo, anche una adeguata remunerazione ai produttori. In tale prospettiva, questo Ministero medesimo ha partecipato, con propri rappresentanti, a un comitato di esperti — istituito presso il Ministero della sanità e a cui partecipano anche rappresentanti di tutti i Ministeri ed organizzazioni professionali interessate — che ha avuto l'incarico di formulare proposte per una nuova disciplina organica nel settore del latte alimentare.

Il lavoro di tale comitato è ormai pervenuto alla fase conclusiva, e si ha motivo di ritenere che il testo, che verrà sottoposto ai competenti organi deliberanti, sarà tale da soddisfare le attese delle categorie interessate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

MALFATTI FRANCESCO, BONIFAZI, AMASIO, LOMBARDI MAURO SILVANO, ARZILLI, GIACHINI E RAICICH. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del grave ritardo in atto nella liquidazione delle domande per la corresponsione della integrazione sul prezzo dell'olio d'oliva della produzione 1968-69, tanto che nel solo compartimento di Firenze, mentre lo scorso anno risultavano liquidate, mediamente, circa l'80 per cento delle domande presentate, quest'anno non si arriva neppure al 10 per cento;

2) se sia a conoscenza del fatto che tale situazione è dovuta:

a) al ritardo delle disposizioni legislative predisposte, in materia, dal Governo (l'ultima, ad esempio, è giunta a lavorazioni ultimate);

b) al doppio lavoro che deve essere fatto col sistema della doppia domanda (fino al 19 novembre 1968 e dopo il 19 novembre 1968);

c) alla poca chiarezza delle disposizioni (si veda la « denuncia di produzione » prima adottata e poi mantenuta in vigore per la sola « voce » del numero delle piante, « voce » che avrebbe potuto trovare subito posto nella domanda);

d) all'*iter* burocratico complesso e macchinoso, sia per l'istruttoria sia per i controlli (si pensi che si comincia con la domanda, ne deve seguire, come abbiamo già visto, un'altra, si devono fissare le produzioni medie minime e massime, si deve riunire la commissione apposita anche per il superamento delle medie minime e si deve dare — questo è il colmo — pubblicità delle decisioni anche quando la commissione, come avviene generalmente, conferma le richieste, purché non eccedano le medie massime, per finire al controllo delle sanse e ai rendiconti generali);

e) all'assoluta carenza di personale (si tenga conto che la legge 6 maggio 1958, n. 199 è tuttora inattuata, che gli ispettorati provinciali dell'alimentazione continuano a ve-

dere aumentate le proprie competenze, com'è accaduto anche con il decreto ministeriale 30 giugno 1969, in un regime non solo di blocco degli organici ma in cui neppure si coprono i posti che si rendono vacanti o per morte o per il normale collocamento a riposo; che, in questi ultimi anni, proprio per le cose anzidette, si è avuto uno scadimento nella qualità media del personale dipendente, tanto da avere, in alcuni ispettorati, il direttore e, subito dopo, personale della carriera esecutiva, non avendo alcuno della carriera direttiva e di concetto; che l'attuale personale, di fronte a sempre nuovi e maggiori compiti, è al di sopra di ogni lode, ma, ormai, è giunto al limite, oltre il quale c'è il collasso);

f) alla carenza di idonei locali (si pensi che molti ispettorati non hanno neppure una stanza per riunire le commissioni per l'esame delle domande di integrazione sul prezzo dell'olio d'oliva);

g) al fatto che molti ispettorati non hanno ancora avuto dall'AIMA il rimborso delle spese di funzionamento, cosicché si hanno casi di ispettorati che non possono fare gli stampati per la prossima campagna perché non hanno pagato quelli della campagna precedente e perfino ispettorati ai quali è stato tolto dalla SIP l'uso del telefono perché morosi per due-tre-quattro trimestri;

3) se sia a conoscenza delle lamentele di decine di migliaia di produttori olivicoltori, i quali vedono notevolmente ritardata la liquidazione dell'integrazione, con grave pregiudizio per la stessa produzione;

4) se ritenga opportuno bloccare gli attuali compiti degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, affrontare il grave problema degli organici (tutte le misure di temporanei aiuti, attraverso il personale degli enti di sviluppo agricolo, si sono rivelati, il più delle volte, dei palliativi) e quello, forse anche più grave, dello snellimento dell'*iter* burocratico, sulla base della semplicità e di norme e direttive chiare;

5) che cosa intenda fare come intervento urgente, ma efficace, per la pronta liquidazione dell'integrazione della campagna 1968-69 ed il normale svolgimento della campagna 1969-70. (4-08741)

RISPOSTA. — Il ritardo lamentato dagli interroganti nello svolgimento delle operazioni di liquidazione e pagamento della integrazione comunitaria di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1968-69 è dovuto, in primo

luogo, al fatto che l'AIMA ha avuto la materiale disponibilità dei necessari mezzi finanziari per poter disporre, a favore degli ispettorati dell'alimentazione delle province olivicole, le prime anticipazioni dei fondi occorrenti, quando la campagna di commercializzazione era già inoltrata. Conseguentemente, le operazioni stesse hanno avuto inizio con notevole ritardo.

A ciò occorre aggiungere che, in molti casi, è stato necessario provvedere alla regolarizzazione di domande incomplete o inesatte e affrontare difficoltà di ordine organizzativo e finanziario.

Tali difficoltà sono state via via superate nel corso della campagna, coordinando meglio il lavoro degli ispettorati dell'alimentazione e degli enti di sviluppo ed assegnando agli uffici maggiormente impegnati altro personale e la necessaria attrezzatura.

Inoltre, con il decreto presidenziale 24 dicembre 1969, n. 1053, che ha dettato, tra l'altro, le norme per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1969-70, sono state introdotte innovazioni atte a semplificare le procedure istruttorie, al fine di agevolare specialmente i piccoli produttori, disponendo che le agevolazioni previste sono applicabili anche alle domande relative all'olio di produzione 1968-69, ancora in corso di esame alla data di entrata in vigore del provvedimento.

In base a tali innovazioni, gli ispettorati provinciali dell'alimentazione, per la campagna 1968-69, possono pagare, per quantità di olio non superiori a 10 quintali, acconti pari al 70 per cento dell'importo corrispondente alla quantità di prodotto indicata nella domanda, purché tale quantità non risulti superiore a quella desumibile dall'applicazione delle rese medie fissate dalle commissioni provinciali e corrispondere, per quantità superiori a 10 quintali, acconti pari al 40 per cento del predetto importo.

È, altresì, prevista la possibilità di provvedere, d'ufficio, alla regolarizzazione formale delle domande medesime, nei casi di omissioni involontarie o errori materiali, nonché di procedere alla sanatoria delle domande, per le quali non è stata presentata la denuncia di coltivazione, purché dai dati esposti nelle domande stesse sia possibile desumere l'ubicazione del fondo e la consistenza produttiva dell'azienda.

Per la campagna 1969-70, lo stesso decreto presidenziale, oltre alle accennate innovazioni, prevede;

a) l'assistenza ai produttori, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nella compilazione delle domande;

b) la competenza esclusiva degli uffici liquidatori, senza quindi la necessità del preventivo parere delle commissioni provinciali, per il pagamento di domande relative a quantità che non eccedano o che eccedano in misura non superiore al 10 per cento quelle risultanti dall'applicazione degli indici di resa media;

c) la soppressione dell'obbligo di pubblicare negli albi pretori delle sedi comunali i provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali per le domande in contestazione;

d) la presentazione, da parte di cooperative di produttori agricoli che gestiscono oleifici sociali, per conto dei soci che hanno conferito olive per la molitura, di unica domanda di integrazione di prezzo che consenta il pagamento di tale integrazione a favore delle cooperative medesime, le quali provvederanno a corrispondere ai soci le somme a ciascuno spettanti.

Gli interventi svolti e le misure adottate hanno notevolmente migliorato la situazione anche nelle province della Toscana, nelle quali, alla data del 31 maggio 1970, su un totale di 76.079 domande presentate, ne erano state soddisfatte 68.815, pari al 90,45 per cento, con un ammontare di integrazioni di prezzo corrisposte di lire 7.068.307.920.

Si assicura che si porrà il massimo impegno perché anche le rimanenti domande vengano definite al più presto possibile, compatibilmente con il tempo occorrente per effettuare i necessari controlli.

Quanto, infine, al problema degli organici del personale dei servizi dell'alimentazione, si precisa che il problema stesso forma oggetto d'esame nel quadro della ristrutturazione del Ministero, in relazione anche alla attuazione dell'ordinamento regionale.

Il Ministro: NATALI.

MANCINI VINCENZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali iniziative si intendano assumere e quali misure adottare per venire incontro ai coltivatori di tabacco per « manifesto » della provincia di Caserta ed in particolare dei comuni di Santa Maria a Vico, Arienzo e San Felice a Cancellone duramente colpiti dalla grandine abbattutasi su quelle zone il 24 agosto 1969 e che ha prodotto danni rilevanti, come risulta da

accertamenti eseguiti da responsabili della amministrazione dei monopoli e dai dati acquisiti ed attualmente in possesso della direzione compartimentale coltivazioni tabacco di Cava dei Tirreni (Salerno).

Per sapere altresì se accanto ai provvedimenti ed alle idonee misure di intervento che riparino il danno predetto, si intenda, ad evitare il ripetersi per l'avvenire di simili situazioni di grave disagio, prendere le opportune iniziative perché sia finalmente previsto, anche per la categoria dei coltivatori di tabacco detti per « manifesto », un idoneo sistema assicurativo, come già fatto presente nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-04028 del 18 febbraio 1969. Né, a giudizio dell'interrogante, varrebbe, al riguardo, obiettare che nulla vieta al singolo coltivatore di provvedere, per suo conto, alla stipula di opportuni contratti assicurativi.

Giova, infatti, ricordare che in tale ipotesi si scoraggerebbe ogni futura possibilità di aderire al « manifesto » per la concessione di coltivare tabacchi da consegnarsi nella agenzia di Stato, apparendo senza dubbio più vantaggioso al coltivatore continuare a svolgere attività ma per conto di ditte private titolari di concessioni speciali tenuto conto che dalle stesse viene garantita l'assicurazione contro il rischio dei danni causati tra l'altro dalle avversità atmosferiche, con sistema mutualistico, come dalle aziende ATI ad esempio, o attraverso altre idonee forme.

Estendere la copertura assicurativa contro il rischio dei danni derivanti dalla grandine o da altre avversità, come forma che automaticamente si accompagna alla concessione di coltivare tabacchi per « manifesto », attraverso enti ed istituti assicurativi sia con polizze individuali sia con polizze collettive, ad esempio per licenza, per comune, per settore ecc., non rappresenterebbe assolutamente un aggravio per l'amministrazione, in quanto l'onere relativo sarebbe, in un sistema di razionale copertura assicurativa, sostenuto dal singolo coltivatore che dall'amministrazione attende l'iniziativa per una forma meglio coordinata ed organizzata di assicurazione, diversa, certo migliore e quindi più vantaggiosa che non quella cui può accedere il singolo per suo conto.

Appare evidente che per l'immediato futuro si ovierebbe a necessità di interventi eccezionali ed elargizioni che al momento, di fronte ai gravi danni, vengono dagli interessati invocati e si rendono urgenti.

(4-07767)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti a suo tempo da questo Ministero, è risultato che le avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell'anno 1969 non hanno determinato, nelle zone agrarie della provincia di Caserta le condizioni richieste per un intervento straordinario dello Stato, a norma della legislazione vigente in materia.

Tuttavia, nei casi di comprovata gravità dei danni, possono essere accordati, su domanda degli interessati al competente ispettorato agrario, prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Per quel che concerne il settore fiscale, il Ministero delle finanze ha rammentato che i tabacchicoltori danneggiati, nei casi di perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo, possono avvalersi delle disposizioni agevolative portate dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Quanto, infine, alla prospettata opportunità di una iniziativa governativa per una forma organizzata di assicurazione contro la grandine per le concessioni di manifesto, si precisa che il problema ha trovato adeguata soluzione normativa nella legge 25 maggio 1970, n. 364, sulla istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

MASSARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere i motivi del notevole ritardo nell'adeguamento della legislazione italiana alla legislazione della Comunità economica europea, e in particolare della mancata riproduzione del contenuto del regolamento comunitario n. 804/68 adottato il 27 giugno 1968 dal consiglio della CEE, e per sapere se intendano provvedere con urgenza, tenuto conto che in materia pende un giudizio contro il Governo italiano dinanzi all'Alta corte di giustizia, e in considerazione del fatto che tale regolamento — che prevede un sistema di restituzione alle esportazioni di prodotti lattiero-caseari verso i paesi terzi — è già operante nei confronti degli importatori degli altri paesi membri, donde nasce di fatto una grave discriminazione a danno degli esportatori italiani e un indebolimento delle loro capacità concorrenziali.

(4-08029)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

RISPOSTA. — Come è noto, con il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, è stato recepito, agli effetti finanziari, il regolamento comunitario n. 804/69, che costituisce la base della regolamentazione per i prodotti lattiero-caseari.

Di conseguenza, a decorrere dal 20 dicembre del 1969, non vi sono più ostacoli di ordine giuridico per la integrale applicazione del citato regolamento comunitario e per una rapida definizione delle domande di restituzione, relative ai derivati del latte.

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste: NATALI.*

MATTARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle seguenti aspirazioni degli insegnanti di educazione fisica, direttori tecnici e collaboratori dei gruppi sportivi:

- 1) aggiornamento delle retribuzioni per i direttori e i collaboratori dei gruppi sportivi;
- 2) aumento delle ore settimanali dedicate al gruppo sportivo;
- 3) obbligatorietà del versamento della quota per l'assicurazione e per il gruppo sportivo.

L'interrogante chiede inoltre di poter conoscere le ragioni che hanno indotto il Ministero a diramare la circolare del 9 ottobre 1969 che modifica le ordinanze ministeriali incarichi e supplenze del 17 giugno 1969 e del 17 settembre 1969, circa l'insegnamento della educazione fisica nelle scuole. (4-09498)

RISPOSTA. — Anche il Ministero della pubblica istruzione è dell'avviso che il compenso ai direttori ed ai collaboratori tecnici dei gruppi sportivi — attualmente erogato sulla base dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, in ragione di un trentaseiesimo dello stipendio — non sia adeguato, considerato soprattutto l'impegno richiesto agli insegnanti per lo svolgimento delle esercitazioni complementari per la pratica sportiva, non certo inferiore a quello necessario per l'insegnamento normale.

Per ovviare a tale stato di cose che, oltre a suscitare lamentele da parte degli interessati, non facilita lo svolgimento della pratica sportiva, è stato predisposto, di concerto col Ministero del tesoro, uno schema di disegno

di legge, con il fine di migliorare i compensi medesimi.

Detto disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 gennaio 1970 e presentato alla Camera dei deputati il 10 febbraio (atto Camera n. 2337).

Nell'auspicio che il disegno di legge medesimo possa ottenere la sua approvazione parlamentare prima possibile, il Ministero della pubblica istruzione nel frattempo, fin dal 18 dicembre 1969 ha indicato i criteri necessari ad uno sviluppo dell'attività sportiva.

Circa l'assicurazione infortuni — oltre ad essere stati elevati notevolmente i massimali di garanzia — nell'intento di dare serenità ad alunni e docenti, sono state impartite istruzioni perché l'attuazione della previdenza assuma un carattere di generalità nell'interesse della scuola, degli alunni e dei docenti stessi. Al medesimo tempo, sono state prese concrete iniziative per giungere alla formulazione di un'adeguata norma legislativa per l'assicurazione obbligatoria.

L'ultima parte dell'interrogazione cui si risponde si riferisce alle disposizioni contenute nell'articolo 5 dell'ordinanza ministeriale 17 settembre 1969 modificato dall'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale 9 ottobre 1969 con le quali è stata prevista la formazione di un elenco di aspiranti a supplenze di educazione fisica, a carattere provinciale, riservato a coloro che, pur sprovvisti del prescritto titolo di studio (diploma ISEF o titoli equipollenti), hanno esercitato l'insegnamento della materia nell'anno scolastico 1968-69 per almeno sette mesi.

In proposito si precisa che l'articolo 4, lettera b) della legge 13 giugno 1969, n. 282, ha disposto che nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato di educazione fisica, possono essere compresi, oltre agli aspiranti forniti del diploma di educazione fisica o di titoli equipollenti, anche « quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 ».

Poiché detta norma va intesa nel senso che la locuzione « incarico annuale » sia da riferire alla categoria dei supplenti annuali di educazione fisica (nominati dai provveditori agli studi) di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, modificato dallo articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 467, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 sugli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1969-70, sono rimasti esclusi dal beneficio dell'inclusione nelle graduatorie dei non abilitati coloro che, sprovvisti del titolo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

specifico, nell'anno scolastico 1968-69 hanno esercitato l'insegnamento dell'educazione fisica quali supplenti temporanei, con nomina dei capi di istituto.

Per altro in attesa della approvazione di un provvedimento legislativo di interpretazione autentica del richiamato articolo 4 della legge n. 282, nel senso di prevedere anche per tale ultimo personale l'inclusione nelle graduatorie provinciali, si è ritenuto di procedere all'istituzione dell'elenco in questione che è stato riservato al solo personale che ha esercitato l'insegnamento nell'anno scolastico 1968-69, anche se con nomina del capo di istituto.

Ed è stata, altresì, prevista la possibilità di trasformare in nomine a tempo indeterminato le supplenze conferite in base al predetto elenco per l'ipotesi della approvazione del provvedimento nel corso dell'anno scolastico corrente.

Si precisa, comunque, che, sulla materia, la proposta di legge dei deputati Caroli e Mezzarino è stata già approvata dalla VIII Commissione della Camera in sede legislativa ed è attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Il Ministro: MISASI.

MENGOZZI E CARRA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga necessaria l'emanazione di un provvedimento ministeriale riguardante la richiesta di un considerevole numero di autorizzazioni per il trasporto in conto terzi, con autoveicoli di portata superiore a 50 quintali di materiale connessi con l'industria ceramica situata nei comuni di Sassuolo Fiorentino, Casalgrande, Scandiano, Rubiera nelle province di Modena e Reggio Emilia.

Detta richiesta renderebbe possibile una regolare alimentazione della materia prima essenziale per l'attività delle fabbriche che occupano circa 15 mila operai.

Si tratta di un tipo di trasporto che non può essere realizzato con altri mezzi.

Gli interroganti precisano che fin dal febbraio 1969 interessarono al problema il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dal quale pervenne l'assicurazione che la richiesta sarebbe stata tenuta presente in un prossimo futuro.

Gli interroganti ritengono che la gravità del problema della circolazione nella « zona della ceramica », che comprende i comuni ri-

cordati, sia tale da richiedere un provvedimento urgente e specifico senza attendere la conclusione degli studi riguardanti il problema nell'ambito nazionale.

L'intervento pubblico dovrebbe essere non solo nel senso di normalizzare la situazione attraverso il rilascio delle nuove autorizzazioni richieste, sia pure con una percorrenza limitata ad un raggio di azione di circa 50 chilometri, ma anche di provvedere ad una regolamentazione degli orari di transito al fine di vietarlo negli orari che coincidono con il transito degli operai di entrata od uscita dalle fabbriche. (4-11033)

RISPOSTA. — Le esigenze dell'industria della ceramica nella provincia di Modena e Reggio Emilia, oltre che dagli interroganti, erano state prospettate a questa amministrazione dai comuni e dai vari enti pubblici delle zone; per cui questo Ministero, accertatane la fondatezza, è venuto nella determinazione di soddisfarle con provvedimento particolare al settore interessato.

È in effetti in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* un decreto ministeriale mediante il quale è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per il trasporto esclusivo in conto terzi di argilla, a favore di coloro che siano comunque già proprietari di autoveicoli dotati di congegno di ribaltamento meccanico e immatricolati nelle dette province.

Le invocate limitazioni di orario per la circolazione degli automezzi in prossimità delle fabbriche esulano dalla competenza di questo Ministero, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il Ministro: VIGLIANESI.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se abbia preso atto della insoddisfazione manifestata dagli insegnanti di educazione fisica nella scuola italiana, non solo per la mancata rivalutazione dell'attività sportiva nella scuola, ma anche per il trattamento di sfavore praticato nei confronti degli insegnanti che si dedicano all'attività dei gruppi sportivi in via di progressivo ampliamento al punto da sottoporre i direttori tecnici e i collaboratori ad un sempre maggiore impegno professionale, mentre la loro retribuzione è notevolmente diminuita e quindi giudicata irrisoria, inadeguata ed offensiva della dignità della categoria.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere affinché le ore dedicate all'attività dei gruppi sportivi, di cui non può misconoscersi il valore essenzialmente educativo ai fini dello sviluppo integrale dei giovani nel contesto formativo della scuola, siano considerate soprannumerarie, applicando per esse integralmente la legge 1° novembre 1962, n. 1617. (4-10133)

RISPOSTA. — Anche il Ministero della pubblica istruzione è dell'avviso che il compenso ai direttori ed ai collaboratori tecnici dei gruppi sportivi — attualmente erogato sulla base dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, in ragione di un trentaseiesimo dello stipendio — non sia adeguato, considerato soprattutto l'impegno richiesto agli insegnanti per lo svolgimento delle esercitazioni complementari per la pratica sportiva, non certo inferiore a quello necessario per l'insegnamento normale.

Per ovviare a tale stato di cose che, oltre a suscitare lamentele da parte degli interessati, non facilita lo svolgimento della pratica sportiva, è stato predisposto, di concerto col Ministero del tesoro, uno schema di disegno di legge, con il fine di migliorare i compensi medesimi.

Detto disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 gennaio 1970 e presentato alla Camera dei deputati il 10 febbraio (atto Camera 2337).

Nell'auspicio che il disegno di legge medesimo possa ottenere la sua approvazione parlamentare prima possibile, il Ministero della pubblica istruzione nel frattempo, fin dal 18 gennaio 1969 ha indicato i criteri necessari ad uno sviluppo dell'attività sportiva.

Il Ministro: MISASI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali interventi siano stati decisi dal consorzio di bonifica di Rieti nella piana reatina ed in particolare in quella del comune di Cantalice in difesa del suolo e della regolamentazione delle sue acque, che per l'incuria e la parzialità delle misure arrecano sensibili danni all'economia locale. (4-11117)

RISPOSTA. — I piani di Cantalice, facenti parte del comprensorio del consorzio di bonifica della piana reatina, tra i laghetti Lun-

go, Stretto e Fogliano e la zona pedemontana ad est della detta regione, hanno una estensione di circa 200 ettari e comprendono una fascia adiacente ai detti laghi, di circa 80 ettari di proprietà comunale, polverizzata in numerosissime particelle assegnate in concessione ai lavoratori agricoli di Cantalice, nonché una fascia retrostante alla prima, di proprietà di privati, formata da piccoli appezzamenti, dell'ampiezza da frazioni di ettaro a circa cinque ettari.

La fascia adiacente ai laghi era un tempo palustre e quella retrostante deficiente di scolo.

Il consorzio, con l'impianto idroforo di Ripasottile, eseguito nel 1955, ha abbassato il livello di detti laghi di circa metri 1,50, prosciugando la zona paludosa e rendendo possibile lo scolo delle acque nella zona più lontana.

Per altro, affinché questo importante risultato di bonifica venga messo pienamente a profitto dei terreni delle dette zone, è necessario che le numerose fosse camperecce che attraversano o dividono i vari fondi, e che debbono condurre le acque di scolo nei laghi, vengano adeguatamente mantenute spurgate dagli interessati.

Ciò, purtroppo, non avviene, o viene fatto in misura insufficiente.

Specialmente nella fascia già palustre, ove le particelle comunali hanno una larghezza variabile dai 4 ai 18 metri circa ed una lunghezza media di circa metri 350, con direzione verso i laghi, le forme a confine vengono spesso abbandonate o fatte da un solo frontista, dando luogo a contestazioni e reclami.

In questi casi il consorzio, ove richiesto, provvede a favorire l'accordo dei contendenti, senza dover ricorrere alla imposizione e all'esecuzione d'ufficio.

I piani di Cantalice soffrono anche di allagamenti da parte dei fossi e torrenti che scendono da monte e che, al giungere in pianura, defluiscono, dapprima, in alvei pensili e sempre più stretti e, infine, si perdono nelle forme di scolo dei terreni, dai quali le acque spagliano per la campagna.

Per rimediare al grave inconveniente, è necessario dare ai detti corsi d'acqua un alveo definito e regolare, atto a convogliare e smaltire tutte le acque che provengono dai loro bacini montani.

A tal fine, il consorzio ha programmato la inalveazione di pianura dei detti corsi, fino a portarli a sboccare nei più vicini recipienti lacustri; e tali lavori sono stati inclusi nel programma predisposto dal consorzio, nel

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

quale, tra l'altro, è stata prevista la sistemazione dei fossi Rio Grande di San Liberato, Capo d'Acqua o della Valle, Santa Margherita, per un totale di spesa di lire 170 milioni.

L'eventuale finanziamento della spesa anzidetta è subordinata alle future disponibilità di fondi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

Il Ministro: NATALI.

MENICACCI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere l'orientamento del Governo in ordine al valore ed agli scopi non meramente economici da attribuire alle aziende municipalizzate nel settore elettrico, che per la legge sulla statizzazione possono essere date in concessione ai comuni.

Per conoscere i criteri in base ai quali le aziende stesse vengono nazionalizzate e se questi tengano conto, oltre che della efficienza e della economicità, anche delle particolari funzioni immediate e mediate di promozione economica e sociale cui le aziende dovrebbero attendere.

Per sapere se ritenga di disporre per il futuro che le istruttorie da esperire per accertare se esistano o meno le condizioni obiettive per la concessione agli enti locali siano condotte in contraddittorio tra l'ENEL e gli amministratori comunali, sotto l'egida del Ministero, adottando procedure più corrette ed approfondendo tutti i problemi e le implicanze che l'assorbimento delle aziende tuttora esistenti comportano per l'economia locale. (4-11277)

RISPOSTA. — I criteri in base ai quali possono essere assentite le concessioni per l'esercizio delle attività elettriche agli enti locali sono stati fissati dal comitato dei ministri per la programmazione economica - CIPE - nella seduta del 31 luglio 1967, ai sensi dell'articolo 1, n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1962, n. 1670.

Nel richiamarsi ai principi informativi contenuti nell'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il comitato ha affermato che « la concessione ha lo scopo di garantire alla utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'ENEL ».

Pertanto, le richieste di concessione vengono esaminate in relazione a tali finalità ed

in vista, anche, degli obiettivi del programma economico nazionale sulla politica di sviluppo delle fonti di energia. Cioè, si tiene presente lo scopo di realizzare il massimo grado di coordinamento nella utilizzazione degli impianti, di assicurare una gestione del sistema elettrico nazionale con criteri della massima economicità generale e di garantire il soddisfacimento dei crescenti fabbisogni di energia attraverso soluzioni che presentino il maggiore grado di convenienza ai fini di una razionale utilizzazione delle disponibilità energetiche, tale da soddisfare in più ampia misura i fabbisogni collettivi. Inoltre, viene considerata la idoneità dell'impresa richiedente a conseguire la migliore utilizzazione e l'ulteriore potenziamento degli impianti con i minimi costi di gestione.

Circa la procedura, si fa presente che, secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria del 24 gennaio 1969, è attribuita alla competenza di questo Ministero l'emanazione dell'atto di autorizzazione all'ENEL. Autorizzazione che, per altro, può anche essere negata - ed il caso a tutt'oggi non si è verificato - qualora la prosecuzione delle attività elettriche in regime di concessione contrasti con la valutazione del pubblico interesse, specie sotto il profilo della conformità ai principi informativi della politica governativa in tema di energia elettrica.

La concessione è di competenza dell'ENEL, al quale spetta la valutazione sulla sussistenza o meno delle condizioni circa la convenienza e l'economicità della gestione, che devono essere tali da non pregiudicare la realizzazione delle finalità generali cui si informa la nazionalizzazione delle attività elettriche, osservando allo scopo le suddette direttive impartite dal CIPE.

Questo Ministero, per l'adozione del provvedimento di autorizzazione di propria competenza, provvede a un preventivo esame della posizione dell'impresa elettrica comunale in relazione alla valutazione del pubblico interesse generale, acquisendo, ove occorrono, elementi informativi dagli stessi enti locali.

L'ENEL nella fase che precede le determinazioni di propria competenza sulle domande di concessione, ha instaurato un rapporto di preventivi contatti e consultazioni con i rappresentanti delle imprese municipalizzate al fine di concordare le modalità della concessione nel quadro delle esigenze delle autonomie locali.

Il Ministro dell'industria, commercio e dell'artigianato: GAVA.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere come intendano provvedere per sistemare le gronde del lago Trasimeno e soprattutto, come utilizzarlo ai fini economici e turistici, rappresentando esso l'invaso di acque più vasto dell'Italia centrale.

Per sapere se esista un progetto definitivo per tale sistemazione ed utilizzazione, se esso abbia assunto o meno il necessario finanziamento, se sia vero che esistono al riguardo contrasti di vedute tra l'ente di sviluppo per l'agricoltura e l'Ente Val di Chiana e in ogni caso come si intendano salvaguardare le esigenze delle popolazioni e l'aspetto paesaggistico delle zone rivierasche.

Per conoscere come si pensi di coordinare gli interessi dei vari comuni i cui territori confinano con il lago e se ravvisino la necessità a che venga predisposto un piano urbanistico intercomunale che stabilisca inequivocabilmente gli interventi e le iniziative in favore di tutto il comprensorio. (4-11484)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con decreto del 18 giugno 1968, affidò all'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni l'incarico di predisporre una organica progettazione per la bonifica e la sistemazione delle gronde del lago Trasimeno.

Il progetto presentato dall'ente in data 12 gennaio 1970, per una spesa di lire 2.995 milioni, il cui finanziamento è stato assicurato da questo Ministero medesimo, trovasi attualmente in corso di istruttoria presso gli uffici tecnici locali. Stante l'elevato importo dell'opera, una volta completata la predetta istruttoria, dovrà essere acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'elaborato è articolato nei seguenti interventi:

dragaggio a fondo per assicurare un congruo fondale;

defluimento del materiale terroso così raccolto, a tergo della riva con sistemazione a colmata;

costruzione della banchina con pietrame a secco verso il lago, o della spiaggia, oltre ad una strada di servizio perimetrale;

costruzione di 10 porticcioli per barche da pesca;

installazione di una griglia alla bocca dell'emissario del lago, per impedire la fuoriuscita del pesce.

Da notare, per altro, che dei 54 chilometri che costituiscono il perimetro dello

specchio d'acqua, circa 8 verranno tenuti, specie verso l'interno del lago, allo stato naturale, in accoglimento delle richieste del consorzio dei pescatori dell'istituto di idrologia di Perugia e dell'istituto ittiogenico di Roma.

Tutte queste operazioni consentiranno la bonifica della zona del lago dal punto di vista igienico, con l'eliminazione di impaludamenti e ristagni delle acque lungo le rive, e la sua valorizzazione sotto il duplice profilo agricolo, con la possibilità di coltivazione dei terreni a tergo delle sponde, e turistico, con la creazione di più salubri condizioni ambientali.

Comunque, l'aspetto paesaggistico non sarà turbato, ma probabilmente valorizzato dai lavori progettati.

Infatti, la stessa scogliera che dovrebbe sorgere lungo il lago, essendo realizzata a « secco », si coprirà, in un periodo relativamente breve, di vegetazione e non altererebbe, quindi, il paesaggio circostante.

Per quanto attiene alla salvaguardia delle esigenze delle popolazioni rivierasche, si assicura che le amministrazioni comunali, gravitanti nella zona, sono state più volte interpellate prima della redazione del progetto, il quale rispecchia, in larga parte, le aspirazioni dei comuni del comprensorio, specie per quanto riguarda la dislocazione e l'estensione di tratti da destinare a spiaggia.

Non risulta che vi siano contrasti di vedute tra l'ente di irrigazione e l'ente di sviluppo per l'Umbria, il cui presidente (che riveste anche la carica di vice presidente del citato ente progettante) ha pienamente appoggiato il progetto.

In ogni caso, giova rammentare che tutti gli interessati hanno avuto la possibilità di produrre le loro osservazioni o opposizioni al progetto nei termini previsti.

Non consta, infine, che le amministrazioni comunali confinanti con il lago abbiano predisposto un piano urbanistico intercomunale che, comunque, se verrà attuato, come più volte raccomandato, potrà meglio garantire il conseguimento delle finalità del progetto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

MENICACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se abbia conoscenza del fatto che:

a) il consiglio comunale di Terni in data 16 marzo 1970, ha approvato le richieste avan-

zate dai vari sindacati per la concessione di un acconto sui futuri miglioramenti salariali e per il riassetto delle carriere dei dipendenti comunali;

b) la prefettura di Terni ha assunto su tale delibera, come su quella analoga della provincia di Terni, una posizione negativa in attesa che il ministro dia precise direttive al riguardo;

c) per tale fatto tutti i dipendenti dei suddetti enti locali sono scesi massicciamente in sciopero con la solidarietà dei dipendenti comunali dei maggiori comuni della provincia;

d) in ogni caso le richieste degli scioperanti appaiono fondate in quanto i livelli retributivi vigenti per i dipendenti degli enti locali di tutta l'Umbria sono fra i più bassi d'Italia, anche in rapporto ai comuni più depressi del Mezzogiorno, e in quanto non esistono a favore dei medesimi altri tipi di compensi, quali ad esempio gli straordinari e le trasferte forfettarie, le indennità di cantiere, eccetera, pur concessi alla maggioranza degli enti locali italiani;

e) gli stipendi dei dipendenti del comune di Terni sono tuttora bloccati al 1962, deperati a partire dal 1965 anche delle indennità accessorie, per cui sono rimasti di fatto ai livelli del 1958.

Per sapere quali disposizioni intenda impartire in ordine alla concessione degli acconti per i dipendenti del comune e della provincia di Terni, anche in deroga di quanto attualmente richiesto dai sindacati a livello nazionale, preoccupati di garantire a se medesimi la propria forza contrattuale in vista della soluzione del problema generale del riassetto, come pure in deroga della circolare ministeriale emessa il 22 marzo 1970, tenendo conto della particolare insufficiente condizione retributiva degli anzidetti dipendenti.

(4-11707)

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Terni, analogamente a quanto deliberato da altre amministrazioni di enti locali, con atto consiliare del 16 marzo 1970, n. 192, aveva stabilito di concedere al proprio personale, con decorrenza 1° dicembre 1969, un acconto mensile sui futuri miglioramenti economici, in attesa della soluzione del problema del riassetto delle carriere e degli stipendi della categoria, da operarsi in sede nazionale.

La prefettura di Terni, conformandosi a un indirizzo generale seguito dagli organi di vigilanza, ha ritenuto di soprassedere all'invio del provvedimento in parola alla giunta

provinciale amministrativa, tenuto conto delle trattative già avviate tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e quelli degli enti locali territoriali per la definizione, sotto tutti gli aspetti, del complesso problema del riassetto del trattamento economico e normativo del personale interessato.

L'agitazione conseguentemente proclamata dai dipendenti del comune di Terni è stata poi definitivamente sospesa il 24 aprile.

Il 14 maggio — com'è generalmente noto — la vertenza sindacale è stata positivamente conclusa in campo nazionale, con la sottoscrizione da parte dell'ANCI-UIPI e delle confederazioni sindacali del settore.

Il Ministro: RESTIVO.

MINASI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se intendano valutare responsabilmente la situazione di perturbamento, che può sfociare in azioni incontrollate di protesta, che determinerà per l'anno in corso il divieto della caccia al falco pecchiaiolo (l'adorno), che dai primi di maggio al 15 giugno si pratica con eccezionale passione in una ristretta zona della provincia di Messina, nonché in una più bassa zona della provincia di Reggio Calabria, ove quello sport costituisce l'unica attrazione e svago per la massa dei cacciatori, la stragrande parte dei quali è costituita di lavoratori, che per la passione dell'adorno, scelgono quel periodo per le ferie o per il riposo ed in moltissimi comuni del reggino l'apertura e la chiusura della caccia, per tradizione secolare, viene celebrata con manifestazioni a viva partecipazione popolare.

Se ritengano, dato che l'iniziativa parlamentare per una modifica della legge, non ha ormai, anche a causa della lunga crisi di Governo, il tempo di esplicitarsi tempestivamente, di emanare per la caccia del falco pecchiaiolo, uccello emigratorio e nocivo, un provvedimento eccezionale, che autorizzi la caccia, per evitare manifestazioni di protesta che già si annunciano in forma preoccupante.

(4-11418)

RISPOSTA. — L'articolo 12 del testo unico delle disposizioni sulla caccia, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, consente l'esercizio venatorio dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio, salvo le eccezioni previste dall'articolo stesso e quelle indicate nell'articolo 43 delle norme transitorie e finali, che

attribuisce ai comitati provinciali della caccia la facoltà di consentire (per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della citata legge n. 799/1967) l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo.

Pertanto, per poter aderire alla richiesta ed apportare variazioni ai periodi di tempo consentiti, sarebbe necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo.

Circa l'inclusione dell'adorno nell'elenco degli animali nocivi, si precisa che gli organi scientifici escludono la nocività di detto volatile. La questione, comunque, è stata sottoposta all'esame del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, perché esprima il proprio parere in merito.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

MONACO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se abbia avuto notizia delle numerose proteste pervenute all'Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG) in relazione al trattamento riservato agli assistiti inviati per le cure termali a Monticelli Terme (Parma).

Risulta all'interrogante che molti assistiti hanno denunciato, nella scorsa stagione, l'assoluta insufficienza del vitto, doglianza particolarmente grave se si pensa al noto effetto debilitante dei bagni salsoiodici.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere l'ammontare della retta che l'ONIG corrisponde al gestore dell'albergo e quale sia il numero degli invalidi che vi trovano alloggio per le anzidette cure. (4-11584)

RISPOSTA. — L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra nell'anno 1969 ha stipulato, per l'ospitalità e le cure degli invalidi ammessi ad un ciclo di cure termali a Monticelli Terme, apposita convenzione con i seguenti alberghi e alle condizioni a fianco di ciascuno di essi indicate:

Albergo delle Rose - 2 ^a categoria:	
gg. 15 pensione	L. 55.000
cura e visita medica	» 25.000
Albergo Nuovo Terme - 3 ^a categoria:	
gg. 15 pensione	L. 45.000
cure e visita medica	» 23.000

Presso detti alberghi sono stati avviati 395 assistiti ai quali è stata assicurata una adeguata ospitalità anche per quanto riguar-

da il trattamento dietetico, sodisfacente sia per qualità sia per quantità.

I numerosi controlli effettuati dall'ente durante lo svolgimento delle cure termali, tramite la competente direzione provinciale di Parma, hanno consentito infatti di accertare l'adempimento da parte dei gestori degli obblighi contrattuali.

Inoltre l'ente, indipendentemente dai predetti controlli, per conoscere l'indice di gradimento degli invalidi avviati alle cure termali e climatiche in tutte le località d'Italia, fornisce loro un questionario che essi debbono restituire, debitamente compilato, al termine del turno di cura.

Circa il 70 per cento degli invalidi avviati a Monticelli Terme ha restituito detti questionari, dal tenore dei quali si può constatare l'assoluta mancanza di uno stato di insoddisfazione degli assistiti.

Il Sottosegretario di Stato: BISAGLIA.

MONASTERIO, LA BELLA E ALBONI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per conoscere il numero dei corsi sperimentali già istituiti ed il numero di quelli programmati per il corrente anno scolastico, distinti per regioni, nelle sezioni sanitarie (per odontotecnici, ottici, tecnici di radiologia, ecc.) degli istituti professionali di Stato al fine di rendere prontamente operanti le disposizioni della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che, seppure lacunosa e insufficiente, ha suscitato interesse ed attesa vivissimi nei giovani licenziati dagli istituti professionali, ai quali viene offerta la possibilità del « conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello rilasciato dagli istituti tecnici, valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché ai corsi di laurea universitari ».

Ogni indugio nell'adozione delle iniziative necessarie e rendere operanti le citate norme di legge si tradurrebbe, tra l'altro, per i giovani, nella perdita di un anno di studio e, per la qualificazione dei quadri sanitari intermedii, di cui si fa sempre più pressante l'esigenza — come ha messo in luce recentemente anche il dibattito in Parlamento sul bilancio del Ministero della sanità — in una ulteriore remora. (4-09327)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione in applicazione della legge 27 ottobre 1969, n. 754, ha provveduto ad istituire,

dall'anno scolastico 1969-70 le seguenti classi sperimentali post-qualifica, relative al settore delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie:

Piemonte: n. 1 classe per odontotecnico IPIA « Plana » di Torino;

Lombardia: n. 1 classe per odontotecnico IPIA « Correnti » Milano;

Friuli-Venezia Giulia: n. 2 classi per odontotecnico IPIA Trieste - IPIA Udine;

Liguria: n. 1 classe per odontotecnico IPIA Genova-Bolzanetto;

Lazio: n. 1 classe per odontotecnico IPIA « De Amicis » Roma;

Campania: n. 1 classe per odontotecnico IPIA « Casanova » Napoli;

Puglie: n. 1 classe per odontotecnico IPIA Bari;

Sicilia: n. 1 classe per odontotecnico IPIA « Fermi » Catania.

Nella determinazione delle sedi di intervento lo stesso ministro si è attenuto alle indicazioni fornite dalla commissione tecnica prevista dall'articolo 1 della citata legge, avendo anche riguardo al numero degli aspiranti alla frequenza, segnalato a suo tempo dai provveditori agli studi.

In quanto all'ultima parte della interrogazione cui si risponde, si fa presente che, al fine di assicurare che i corsi di cui sopra iniziassero a funzionare dal 1° dicembre 1969, il Ministero della pubblica istruzione, già prima della definitiva approvazione della legge in parola, con circolare del 5 settembre 1969, n. 100/5997, aveva autorizzato l'accoglimento con riserva delle domande di iscrizione, entro il 20 settembre 1969.

Successivamente, infine, all'approvazione, lo stesso Ministero, in data 11 novembre, ha dettato disposizioni per l'effettivo funzionamento dei corsi in parola, già istituiti.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

MONASTERIO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se ritengono, in considerazione della pesantezza del mercato vinicolo e della esistenza di considerevoli giacenze di vini di bassa gradazione alcolica e poco serbevoli, autorizzare, come in analoghe situazioni è stato fatto per il passato, con apposito decreto, la distillazione agevolata del vino.

L'interrogante tiene a far presente che la urgente necessità dell'emanazione del citato provvedimento è stata espressa da vari ambienti delle categorie interessate, particolarmente nel Mezzogiorno, e fatta propria dalle camere di commercio di Brindisi e di altre province. (4-10100)

RISPOSTA. — L'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise ha assunto l'iniziativa della raccolta collettiva del vino di bassa gradazione e poco serbevole, prodotto nell'anno 1969, da avviare alla distillazione ed ha chiesto la concessione dei benefici previsti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per le relative spese di gestione.

Il Ministero, sentito in merito il parere dei competenti ispettorati agrari compartimentali, con provvedimento in corso, ha disposto la concessione dei contributi richiesti nelle spese di gestione occorrenti per la distillazione di una quantità di prodotto fino a 300 mila ettolitri, da effettuare in Puglia e Lucania.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in ordine alla decisione del Consiglio di Stato n. 533/69 che ha annullato la disposizione del ministro della pubblica istruzione con la quale, ai fini dei trasferimenti, era previsto un punteggio preferenziale per la riunione ad un familiare che fosse dipendente statale, sono state impartite le opportune disposizioni, in armonia con la decisione del Consiglio di Stato, ai provveditori. (4-10519)

RISPOSTA. — La decisione in data 21 ottobre 1969, n. 533, del Consiglio di Stato - sezione VI, ha dichiarato illegittima, per eccesso di potere, sotto il profilo della illogicità e per violazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 35 della Costituzione, la norma dell'ordinanza ministeriale 21 gennaio 1967 sui trasferimenti degli insegnanti elementari, la quale prevedeva l'assegnazione di un punteggio supplementare in favore dei maestri che aspiravano a riunirsi al coniuge o ad un familiare dipendente o pensionato dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Si precisa, comunque, che il predetto coefficiente preferenziale non solo non è pre-

visto nell'ordinanza del 29 dicembre 1969, n. 9263/26, relativa ai trasferimenti magistrali per l'anno scolastico 1970/71, ma che, era stato già abolito con la precedente ordinanza del 10 marzo 1969, n. 1776/8, sui trasferimenti magistrali per l'anno scolastico 1969/70.

Va tuttavia precisato che la decisione predetta non incide, invece, nel settore dell'istruzione secondaria, sulla attribuibilità, ai fini dei trasferimenti, del punteggio preferenziale a coloro che aspirano al riavvicinamento al coniuge che sia dipendente dello Stato in genere; tale punteggio è infatti previsto espressamente dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 523.

Il Ministro: MISASI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se sia esatto che a Fossano (Cuneo) il signor Brero cavaliere Giuseppe, pur avendo ottenuto dei mutui in relazione al piano verde « per mucche e stalle », ha venduto le prime e trasformato le seconde in magazzini per imballaggio. (4-11267)

RISPOSTA. — Al signor Brero Giuseppe è stato concesso nel 1958, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cuneo, un mutuo dodecennale, a tasso agevolato, per la costruzione di una stalla, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Successivamente, il signor Brero, in considerazione della modesta consistenza dei redditi dell'attività zootecnica, ha ritenuto opportuno modificare l'ordinamento produttivo aziendale, destinando a pescheto il 90 per cento dei terreni della sua azienda. Tale indirizzo tecnico è stato condiviso dall'ispettorato agrario, il quale ha ritenuto sostanzialmente giustificate la trasformazione del vecchio ordinamento produttivo e la destinazione a magazzino della costruzione già destinata a stalla.

Per quanto riguarda l'acquisto di bestiame, l'ispettorato agrario ha precisato che il signor Brero aveva presentato, nell'aprile del 1964, una domanda per ottenere la concessione di un prestito annuale, a tasso agevolato, per l'acquisto di bestiame da ingrasso.

Tale domanda, per altro, non ha avuto seguito, per rinuncia dell'interessato, avvenuta nel mese di novembre del 1965.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

OLMINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, a conoscenza della situazione che si va creando in diverse province in seguito all'aumento del latte alimentare con conseguenti tensioni tra le categorie interessate e danno ai consumatori, intenda assumere provvedimenti per garantire:

a) che le centrali del latte diventino effettivamente centro dell'intervento pubblico, tra l'altro con la possibilità di trasformare il latte negli altri derivati, alternativo alla speculazione dell'industria privata, eliminando qualsiasi esclusiva nella gestione della raccolta e dell'approvvigionamento;

b) l'eliminazione degli attuali criteri restrittivi nel determinare le « zone bianche »;

c) l'eliminazione della speculazione derivante dai latti speciali. (4-07941)

RISPOSTA. — La risoluzione del problema del sistemi di approvvigionamento, di trattamento e di distribuzione del latte alimentare è condizionata dalle decisioni che verranno adottate in sede comunitaria.

In tale sede, è stato a più riprese sostenuto che l'attuale sistema, vigente in alcune province dell'Italia, non è compatibile con il principio della liberalizzazione degli scambi, che costituisce il fondamento stesso della disciplina comunitaria.

Recentemente, i competenti organi della CEE hanno ripreso i lavori per la definizione della regolamentazione relativa al latte fresco destinato all'alimentazione; lavori che avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31 marzo 1970, ma che, come è noto, sono stati rinviati al 1° agosto 1970. In questa occasione, la delegazione italiana non mancherà di tenere presenti le richieste dell'interrogante.

Il Ministro: NATALI.

PAGLIARANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della decisione presa dagli insegnanti di educazione fisica, dai direttori tecnici e collaboratori dei gruppi sportivi della provincia di Forlì di astenersi da ogni attività relativa alla costituzione e al funzionamento dei gruppi sportivi a seguito della mancata presa in considerazione da parte del Ministero delle richieste di aggiornamento delle retribuzioni per i direttori e i collaboratori dei gruppi sportivi, di aumento delle ore settimanali dedicate al gruppo sportivo nonché della obbligatorietà del versamento della quota per l'assicurazione e per il gruppo sportivo, e quali

provvedimenti intenda prendere per addivvenire ad una soluzione della questione secondo le aspirazioni degli insegnanti e nell'interesse del funzionamento dei gruppi sportivi.

(4-09148)

RISPOSTA. — Anche il Ministero della pubblica istruzione è dell'avviso che il compenso ai direttori ed ai collaboratori tecnici dei gruppi sportivi — attualmente erogato sulla base dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, in ragione di un trentaseiesimo dello stipendio — non sia adeguato, considerato soprattutto l'impegno richiesto agli insegnanti per lo svolgimento delle esercitazioni complementari per la pratica sportiva, non certo inferiore a quello necessario per l'insegnamento normale.

Per ovviare a tale stato di cose che, oltre a suscitare lamentele da parte degli interessati, non facilita lo svolgimento della pratica sportiva, è stato predisposto, di concerto col Ministero del tesoro, uno schema di disegno di legge, con il fine di migliorare i compensi medesimi.

Detto disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 gennaio 1970 e presentato alla Camera dei deputati il 10 febbraio (C/2337).

Nell'auspicio che il disegno di legge medesimo possa ottenere la sua approvazione parlamentare prima possibile, il Ministero della pubblica istruzione nel frattempo, fin dal 18 dicembre 1969 ha indicato i criteri necessari ad uno sviluppo dell'attività sportiva.

Circa l'assicurazione infortuni — oltre ad essere stati elevati notevolmente i massimali di garanzia — nell'intento di dare serenità ad alunni e docenti, sono state impartite istruzioni perché l'attuazione della previdenza assuma un carattere di generalità nell'interesse della scuola, degli alunni e dei docenti stessi. Al medesimo tempo, sono state prese concrete iniziative per giungere alla formulazione di un'adeguata norma legislativa per l'assicurazione obbligatoria.

Il Ministro: MISASI.

PAPA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se — in relazione alla grave crisi determinatasi fra i produttori di mele della Campania per la imponenza dell'invenduto che ammonta a diverse decine di migliaia di quintali di mele — ritenga di dover dichiarare la grave crisi del settore e predisporre intervento dell'AIMA. (4-10493)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza delle difficoltà di collocamento determinatesi in Campania nel mercato delle mele delle varietà « Annurca » e del gruppo delle *Delicious*.

Tali difficoltà si avvertono, per altro, soprattutto per le partite di modesta pezzatura, che non trovano attiva richiesta da parte del mercato, mentre quelle di pezzatura media e superiore vengono agevolmente collocate, anzi hanno avuto, a partire dal mese di aprile, una lievitazione di prezzo.

Si tratta, pertanto, di una situazione particolare della Campania, caratterizzata, come si è accennato, da una parte, dal prezzo soddisfacente delle pezzature migliori e, dall'altra dall'assenza di quotazioni del prodotto di piccola pezzatura.

Si aggiunge che, nei mercati rappresentativi, i prezzi si sono tenuti costantemente al di sopra dei prezzi di acquisto nazionale, stabiliti con il decreto ministeriale 19 gennaio 1970, cosicché non è stato possibile emanare il provvedimento di dichiarazione dello stato di crisi grave del settore e disporre il conseguente intervento nel mercato da parte dell'AIMA.

Con decreto ministeriale del 24 febbraio 1970, è stata, invece, dichiarata l'esistenza nel settore stesso, di una situazione di crisi semplice e, pertanto, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie, le associazioni dei produttori regolarmente iscritte nell'apposito albo nazionale, di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, stanno effettuando il ritiro del prodotto dal mercato, usufruendo della prevista compensazione finanziaria.

Purtroppo, tale intervento non trova possibilità di concreta attuazione nella Campania dato che, in detta regione, non si sono costituite associazioni di produttori.

Per altro, in accoglimento delle domande presentate dall'ente di sviluppo in Campania e dall'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ufficio regionale di Avellino, con provvedimento in corso, è stato concesso agli enti medesimi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, un contributo nelle spese di gestione per la raccolta delle mele di produzione 1969, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche nelle province di Benevento, Caserta e Avellino, da avviare alla distillazione per una quantità complessiva di 76 mila quintali.

Il ritiro dal mercato di tali quantità di prodotto ha già consentito un miglioramento della situazione.

Il Ministro: NATALI.

PICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e delle finanze e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare in favore del consorzio di bonifica e delle popolazioni rurali del Vallo di Diano (Salerno) in seguito alle piogge di eccezionale portata e violenza le quali hanno determinato lo straripamento del fiume Tanagro, il crollo del ponte Fornino, la lesione di altri ponti e ponticelli, nonché l'allagamento di circa quattromila ettari di terreno con gravi danni per le colture e pericoli per le abitazioni delle popolazioni stesse.

Se ritengano che detti eventi siano da attribuire, oltre che a fattori meteorologici particolari, anche:

1) a mancato ricavamento, non eseguita correzione delle pendenze e non effettuato ampliamento delle sezioni di deflusso del fiume Tanagro;

2) alla recente costruzione in rilevato della strada statale n. 166 che attraversa longitudinalmente il comprensorio ed è priva di adeguati e sufficienti ponticelli atti ad assicurare il regolare passaggio delle acque;

3) alla mancata regimazione delle acque a seguito della costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto compreso fra Atena Lucana e Casalbuono.

Se ritengano — ciascuno nell'ambito della propria competenza — di disporre la sollecita approvazione e il finanziamento degli elaborati tecnici predisposti o in corso di allestimento da parte del consorzio di bonifica di Sala Consilina e riguardanti la sistemazione dell'intero fiume Tanagro, dei canali di scolo e dei torrenti che insistono nel comprensorio.

Se ritengano infine di dover disporre la sospensione di pagamento delle imposte e contributi di bonifica, delle rate dei mutui contratti dal consorzio con istituti di credito, nonché la proroga delle scadenze delle obbligazioni cambiarie in favore delle popolazioni colpite e l'estensione alle medesime di benefici previsti dalle disposizioni emanate in circostanze del genere. (4-03092)

RISPOSTA. — La causa degli straripamenti dei corsi d'acqua del comprensorio del Vallo di Diano e delle conseguenti inondazioni dei terreni circostanti, segnalati dall'interrogante, va attribuita essenzialmente al carattere di eccezionalità delle precipitazioni verificatesi nella zona, eccezionalità che, del resto, è stata riconosciuta dall'interrogante medesimo.

Il Ministero, in relazione alle segnalazioni dell'ispettorato agrario di Salerno, non ha mancato di intervenire a favore delle aziende agricole colpite, sia con la concessione delle sovvenzioni di primo intervento, previste dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, e richiamato dall'articolo 22 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6, per le anticipazioni colturali perdute, per le scorte distrutte e per le riparazioni urgenti ai fabbricati rurali, sia con la delimitazione delle zone colpite, effettuata con decreto ministeriale del 20 febbraio 1969, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie per il ripristino delle strutture fondiari, per i terreni non ripristinabili e per la ricostituzione dei capitali di conduzione, a termini dell'articolo 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Il Ministero, inoltre, sulla base delle segnalazioni del consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con decreto del 4 agosto 1969, ha finanziato: lavori di riparazione di danni lungo il torrente Lo Marco, per l'importo di lire 8 milioni e 766.000; lavori di riparazione dei ponti Cappuccini e Plio, per l'importo di lire 6 milioni e 958.000; lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Chiavico, per l'importo di lire 3.504.000, e con decreto del 15 ottobre successivo, lavori di riparazione della strada Ascolese-torrente Fornino, per l'importo di lire 9.334.000.

Per la sistemazione del torrente Tanagro, che forma oggetto del punto 1) della interrogazione, il consorzio ha predisposto un progetto di massima, nonché tre lotti esecutivi, dell'importo di lire 150 milioni ciascuno, il primo dei quali è stato già finanziato dal Ministero.

Il consorzio stesso ha, poi, in corso di elaborazione un progetto per la ricostruzione del ponte Fornino.

In merito al punto 2) della interrogazione, si fa presente che l'ANAS, a seguito dell'interessamento svolto dal consorzio, ha realizzato una cunetta ai piedi del rilevato della strada statale n. 166, mentre a valle del rilevato stesso, il consorzio provvederà all'esecuzione delle opere necessarie per lo smaltimento delle acque convogliate dalla cunetta.

Circa il punto 3) della interrogazione, il Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha comunicato che la regimazione delle acque nel tratto compreso fra Atena e Casalbuono è prevista nel progetto

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

approvato dalla Cassa per il mezzogiorno in data 6 febbraio 1970 ed in altro progetto in corso di istruttoria.

Intanto, il consorzio di bonifica del Vallo di Diano ha comunicato di aver promosso, da parte dell'ANAS - sezione autostrada Salerno-Reggio Calabria - sopralluoghi e interventi, a seguito dei quali si è, in parte, ovviato agli inconvenienti lamentati dai consorziati.

Quanto, infine, alla sospensione del pagamento dei contributi di bonifica, si rammenta che la relativa autorizzazione di questo Ministero e il successivo provvedimento di assunzione del mutuo compensativo a carico dello Stato sono subordinati all'adozione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un provvedimento di delimitazione delle zone danneggiate, ai fini della concessione dei previsti sgravi fiscali, provvedimento che, per altro, non risulta sia stato adottato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

PICCINELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia, riportata dalla stampa, secondo la quale sarebbe stata presa - da parte dei competenti organi statali - la determinazione di assoggettare al vincolo paesistico circa 2 mila ettari della frazione di Saturnia in comune di Manciano, e in questa ipotesi, se intendano disporre nuove, attente indagini intese a stabilire se, nel caso specifico, era stata attentamente valutata la possibilità di contemperare gli interessi minerari e di sviluppo economico dell'intero comune - cui sono strettamente legati problemi di occupazione operaia - con gli interessi archeologici e paesistici della zona predetta.

Ciò in considerazione che nei terreni, assoggettati a vincolo, insiste un vasto giacimento di materiale di cava la cui coltivazione potrebbe essere intensificata con positivi riflessi sui livelli d'occupazione e sull'economia dell'intero comune; ovvero dovrebbe essere ridotta appesantendo così notevolmente la già depressa situazione economica di quelle zone.
(4-08760)

RISPOSTA. — A seguito di un sopralluogo condotto da un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione è risultato confermato che la località Bagno Santo, interessata alla

apertura della cava di travertino da parte della società Montemerano, è situata al centro di una vasta area di grandissimo interesse archeologico (costituita dall'ambiente dell'antica Saturnia e dalle sue necropoli) è panoramico.

La rilevante importanza della zona e la conseguente necessità che venga adeguatamente tutelata, rendono pertanto necessaria l'adozione dei relativi provvedimenti di vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 28 giugno 1939, n. 1497, che determineranno necessariamente, limitazioni, in estensione e quindi, nel tempo, allo sfruttamento della suddetta cava. Pertanto sono pervenuti al Ministero della pubblica istruzione gli schemi di vincolo archeologico, mentre la commissione provinciale per la tutela delle bellezze panoramiche di Grosseto ha deliberato l'apposizione del vincolo panoramico sulla zona del Bagno Santo.

Al fine, comunque, di contemperare le esigenze di carattere archeologiche e paesistico con quelle economico-sociali della regione, la società Montemerano è stata autorizzata ad eseguire, in zone scelte d'intesa con le competenti soprintendenze alle antichità ed ai monumenti, i saggi necessari per valutare esattamente lo spessore del banco e la compattezza e natura del materiale in profondità, nonché per accertare l'eventuale presenza di resti archeologici.

L'esecuzione di tali saggi potrà essere importante anche ai fini della determinazione dell'effettivo valore economico della cava e quindi delle sue possibilità di sfruttamento in relazione ai vincoli archeologici e panoramici della zona.

Si fa presente, tuttavia, che a seguito di ulteriore visita ispettiva è stato constatato che la società Montemerano ha occupato e iniziato abusivamente l'estrazione del travertino su una vasta area della zona del Bagno Santo, interessata ai provvedimenti di tutela.

Nonostante la evidente illegittimità di detto operato, giacché non sono intervenuti danni alle antichità della zona, l'amministrazione delle belle arti non ha adottato alcun intervento di carattere fattivo, riservandosi per altro il controllo della situazione. I lavori di cui sopra, comunque, sono stati sospesi.

Il Ministero della pubblica istruzione ha, invece, invitato la ditta Montemerano a prendere opportuni contatti con le soprintendenze suddette, per concordare un possibile programma di coltivazione delle cave, sempre al fine di contemperare le esigenze sopra specificate.

Inoltre lo stesso Ministero ha invitato il soprintendente alle antichità dell'Etruria a predisporre ed a inoltrare nuovi schemi di vincolo archeologico.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

PIETROBONO E ASSENTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di rendere autonomo l'istituto tecnico industriale di Pontecorvo che attualmente è sezione staccata di quello di Frosinone.

Detta sezione staccata è frequentata da 230 alunni in parte provenienti anche da comuni della finitima provincia di Latina ed è suscettibile in un prossimo futuro di un grave sviluppo da porsi in rapporto all'impianto, nella zona di Pontecorvo-Castrocielo, di una grande industria metallurgica.

Allo stato attuale è necessario:

a) provvedere con urgenza alla costruzione di una cabina elettrica per l'erogazione dell'energia necessaria al funzionamento delle macchine dei laboratori;

b) evitare, con l'impianto a Pontecorvo di apposite attrezzature, che gli allievi debbono recarsi settimanalmente a Frosinone per le prove di tecnologia;

c) garantire l'invio di professori necessari allo svolgimento dei programmi di tutte le materie, poiché ora, ad anno scolastico da tempo iniziato, non vi è un orario completo di lezioni. (4-09240)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione anche in vista di una eventuale concessione dell'autonomia alla sezione staccata dell'istituto tecnico industriale di Frosinone, funzionante in Pontecorvo, è intervenuto in più riprese presso le competenti autorità locali perché tale sezione fosse fornita delle necessarie attrezzature.

In ultimo, con lettera del 18 novembre 1969, n. 17680, diretta al prefetto e all'amministrazione provinciale di Frosinone nonché al sindaco di Pontecorvo, è stato ulteriormente segnalato come la ristrettezza dei locali, l'insufficiente ampiezza dei laboratori, la mancanza di aule speciali, di locali idonei per impiantare gli uffici di segreteria didattico-amministrativa, l'archivio, il magazzino, lo ufficio tecnico, la sala per le riunioni, la biblioteca e gli altri servizi, la carenza di potenza di energia elettrica per alimentare i reparti di lavorazione, concorrono a rendere

problematico il buon andamento della vita scolastica. D'altra parte tali carenze, cui debbono per legge provvedere gli enti locali, rendono impossibile anche il potenziamento da parte dello Stato delle attrezzature tecnico-scientifiche e didattiche della scuola alle quali si riferisce l'interrogante.

Per quanto concerne infine il ritardo nell'assegnazione alla predetta sezione staccata del relativo personale docente, si fa presente che sono state determinate dall'applicazione della nuova normativa relativa al conferimento delle nomine al personale non di ruolo.

Il Ministro: MISASI.

QUARANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se le insegnanti di scuola materna in possesso di abilitazione (classe 1955) saranno immesse in ruolo come avviene per i professori delle scuole medie. (4-10766)

RISPOSTA. — La legge 18 marzo 1968, n. 444, concernente l'ordinamento della scuola materna statale, non prevede immissioni senza concorso nei ruoli delle insegnanti di scuola materna statale.

Il richiamo alle immissioni senza concorso nei ruoli degli insegnanti di altri tipi di scuola non appare rilevante poiché, a differenza di quanto si è verificato per le altre scuole, nella scuola materna statale, istituita soltanto nell'anno scolastico 1968-69, le insegnanti incaricate prestano servizio, al massimo, da soli due anni. Per coloro che, provenendo dall'insegnamento non di ruolo negli ex giardini di infanzia concessi agli istituti magistrali, hanno dato prova di idoneità, la stessa legge 444 ha previsto la possibilità della sistemazione nei ruoli della scuola materna previo un semplice esame-colloquio. Proposte di legge in corso di esame prevedono di estendere lo stesso beneficio alle insegnanti non di ruolo nelle scuole materne annesso alle scuole magistrali statali.

Il Ministro: MISASI.

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che la recente legge sulla sperimentazione negli istituti professionali si applica con notevoli e gravi ritardi nel suo complesso, e anche a prescindere dalle considerazioni critiche che il numero chiuso stabilito dalla legge e il successivo entrare in vigore della legge sulla liberalizzazione degli accessi alle università

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

suggerisce, richiamata la necessità di allargare le possibilità di scolarizzazione in corrispondenza alle richieste pervenute — per quali motivi sia del tutto disatteso l'articolo 1, comma primo, della succitata legge che prescrive, a partire dall'anno scolastico 1969-70, l'istituzione di 50 corsi sperimentali per il primo biennio. (4-09783)

RISPOSTA. — La legge 27 ottobre 1969, n. 754, è stata pubblicata in data 8 novembre 1969 per cui il ritardo nell'applicazione della legge medesima è connesso con le date predette.

Si precisa che il Ministero della pubblica istruzione, fin dal 5 settembre 1969, aveva provveduto in previsione dell'approvazione del provvedimento legislativo ad accertare l'effettivo numero degli aspiranti ed a predisporre il necessario piano organizzativo e didattico; piano che è stata sottoposto alla prima metà di novembre all'esame ed al parere della commissione di esperti prevista dall'articolo 1 della legge n. 754.

Subito dopo sono state impartite istruzioni ai provveditori agli studi ed agli istituti interessati sì da consentire l'inizio del funzionamento delle classi il 1° dicembre 1969.

Successivamente si è proceduto alla redistribuzione — sempre secondo i criteri di massima indicati dalla commissione — di quelle classi che non potevano funzionare per intervenuta carenza di un sufficiente numero di aspiranti ed ad inviare i programmi di insegnamento, questi ultimi, di larga massima, in quanto erano e sono ancora sottoposti al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Quanto al fatto che sia ritenuto insufficiente il numero dei corsi sperimentali previsti n numero di 250 dalla legge medesima, si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione non può, con provvedimento amministrativo, aumentare il numero stesso né può, a causa della carenza della necessaria copertura della spesa proporre l'estensione con uno schema di disegno di legge.

Quanto sopra esposto va riferito in particolare ai corsi sperimentali *post-qualifica*.

Per ciò che attiene ai corsi sperimentali iniziali al livello biennio di qualifica, si precisa che la commissione di esperti ha convenuto con la proposta dell'amministrazione di individuare, per l'anno scolastico 1969-70, i 50 corsi previsti dalla legge in altrettante prime classi, già funzionanti, non potendosi repe-

rire, ad anno scolastico ormai iniziato, nuove iscrizioni per le classi prime.

In tali classi verranno verificati i programmi di insegnamento seguiti; programmi che sono già stati modificati, a decorrere dal 1° ottobre 1969, nel senso di un ampliamento culturale, per quei settori nei quali era maggiormente sentita tale necessità (industria e agricoltura), in vista di introdurre nei programmi medesimi eventuali ulteriori modifiche.

Il Ministro: MISASI.

RAICICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità quanto reso noto dai genitori degli alunni della scuola media statale Leonardo da Vinci di Lastra a Signa (Firenze) in un ordine del giorno approvato in una assemblea tenutasi nei locali del municipio e convocata da quella amministrazione comunale, e che cioè alla data del 24 gennaio 1970, cioè quasi a metà dell'anno scolastico, risulta non ancora completato l'organico degli insegnanti, che per alcuni insegnamenti di particolare rilievo come la matematica e l'italiano, che non potrà essere istituito il doposcuola e che in conseguenza di questi fatti risultano approvate le condizioni di effettivo diritto allo studio nel delicatissimo settore dell'obbligo con grave danno particolarmente per i figli degli operai e dei contadini.

Se ritenga di dover urgentemente intervenire affinché la seconda parte dell'anno scolastico possa non solo svolgersi regolarmente, ma recuperare, anche attraverso una sollecita organizzazione di doposcuola, il tempo perduto per colpa dell'amministrazione scolastica. Più in generale quali provvedimenti e ordinanze intenda predisporre perché almeno a partire dal prossimo anno scolastico non si verificino i ritardi nelle nomine che quest'anno hanno così gravemente pregiudicato il funzionamento della scuola e perché non si verificino le assurde situazioni di squilibrio tra provincia e provincia, tuttora rilevabili, e perché cessi il vergognoso campanilismo cui sembra corrivo lo stesso Ministero, per cui in certe regioni, e particolarmente in Sardegna e in Val d'Aosta e in certe province dove più carente era la disponibilità di personale locale qualificato e dove più numeroso si è perciò avuto l'afflusso di domande *extra-provinciali*, si è chiusa con atteggiamenti sfioranti il razzismo e non degni della Costituzione, la porta in faccia agli insegnanti che avevano ivi diritto di lavorare a beneficio della comunità nazionale. (4-10741)

RISPOSTA. — Si ha motivo di ritenere che l'interrogazione sia stata provocata da un appello in data 24 gennaio 1970 dell'assemblea dei genitori, convocata dal sindaco di Lastra a Signa, e inviato, per altro, polemicamente, al Ministero della pubblica istruzione, ai Presidenti delle Camere, ai partiti ecc. per lamentare presunti inconvenienti, senza tuttavia segnalare preventivamente alle autorità scolastiche più direttamente responsabili (preside e provveditore) gli inconvenienti stessi, per accertarne la consistenza.

Si fa presente, comunque che, sulla base degli accertamenti personalmente compiuti dal competente provveditore agli studi il quale ha tenuto anche un colloquio con il sindaco, è risultato quanto segue.

La scuola media di Lastra a Signa funziona su 5 corsi completi e tre prime classi collaterali, con un organico del personale insegnante costituito da 11 insegnanti di ruolo e 14 insegnanti non di ruolo, quattro dei quali già in servizio come triennali dello scorso anno 1968-69; dei 25 docenti in servizio, solo 10 pertanto hanno subito le vicende delle nomine degli incaricati, sulla base delle nuove disposizioni.

La scuola iniziò, a ogni modo, a funzionare dal 1° ottobre 1969 avendo la preside richiamato in servizio, ai sensi delle apposite istruzioni ministeriali, gli insegnanti che vi avevano prestato servizio nel decorso anno, e fin dal terzo giorno, dopo l'inizio, funzionò con orario di quattro ore di lezione giornaliera, nonostante il disagio del trasferimento dai locali di fortuna, in cui era ospitata, alla nuova apposita sede, appena ultimata. Un avvicendamento di insegnanti, non certo giovevole al regolare e proficuo andamento didattico, si è purtroppo verificato in particolare nelle tre prime collaterali, sulle quali s'appuntavano le lamentele delle famiglie, ma solo in minima parte dovuto alle laboriose operazioni del rinnovo delle nomine, in quanto causato da assenze per motivi di maternità e di salute e dalla difficoltà di reperire sempre tempestivamente supplenti temporanei idonei. Infatti, per le materie letterarie, la insegnante nominata per diritto di graduatoria nelle classi *IF* e *IG*, professoressa Barbarani fino al 14 ottobre 1969 non ha preso regolare servizio, trovandosi in congedo per maternità, ed è stata sostituita fino a quella data da due supplenti, una per classe; nella *I H* l'insegnante nominata per diritto di graduatoria, professoressa Rinaldi, assentatasi dal 6 dicembre per motivi di salute, in data 15 si è dimessa. Analogamente per matematica e osservazioni scientifiche l'in-

segnante nominata nella tre classi per diritto di graduatoria, professoressa Agnoloni non ha assunto regolare servizio, a seguito di congedo per maternità, ed è stata sostituita con dei supplenti che si sono avvicendati nel tempo, via via che ciascuno di essi riceveva una nomina a tempo indeterminato. Infine circostanze sfavorevoli si sono verificate per l'insegnamento della lingua inglese, in quanto l'insegnante nominata a tempo indeterminato professoressa Cecchini a più riprese si è dovuta assentare per motivi di salute e sostituita, non sempre con lo stesso supplente.

Gli inconvenienti lamentati, quindi hanno tratto origine più che dalla laboriosa applicazione delle norme sulle nomine, da circostanze (maternità, salute, dimissioni) indipendenti dalla volontà degli organi responsabili. Quindi gli inconvenienti non sono imputabili ad una scarsa attenzione della preside il cui zelo e scrupolo risultano generalmente apprezzati e riconosciuti a Signa, ove svolge le funzioni di capo d'istituto da oltre dieci anni.

Quanto al doposcuola, il competente provveditorato agli studi non ha mancato, in ogni occasione (con circolari, in riunioni, in singoli colloqui), di sollecitarne l'istituzione, lasciando anche alla discrezionalità dei presidi, fuori delle stesse indicazioni ministeriali, di istituirli inizialmente, secondo le esigenze specifiche di ciascuna zona e plesso; le difficoltà tuttavia alla diffusione del doposcuola sono connesse in primo luogo alla insufficienza — per altro di carattere generale — dei fondi per la refezione e il trasporto, in secondo luogo alla scarsa disponibilità dei familiari a intenderlo nella sua vera sostanza e finalità.

Così a Lastra a Signa, era intendimento della preside istituirlo, semprechè ne potessero fruire anche gli alunni delle frazioni, più bisognosi socialmente e culturalmente di quelli del capoluogo di comune, con l'istituzione della refezione e del trasporto, a carico del patronato e del comune, e soprattutto affidandolo al personale insegnante già in servizio al mattino, per la sua maggiore efficacia specialmente nelle tre prime meno fortunate.

Nonostante l'opera di persuasione della preside, questa ultima condizione, per circostanze varie non ha potuto realizzarsi, così che esso è stato organizzato con elementi nuovi nominati dalla preside e funziona dalla metà di febbraio.

Il doposcuola istituito a Lastra a Signa è stato finalizzato soprattutto al recupero ed è stato articolato sugli insegnamenti fondamentali: lettere, matematica, e lingue: è frequen-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

tato da 215 alunni così divisi: I classe 112, II classe 61, III classe 40, per un totale di 61 ore settimanali di lezioni così ripartite: lettere 27 ore, matematica 25 ore, lingua inglese 9 ore settimanali.

Si fa presente infine che con l'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1970 è stata compiutamente disciplinata la materia concernente le nomine, per cui è auspicabile che non si verifichino ritardi nel conferimento di esse e non si creino squilibri tra provincia e provincia.

Il Ministro: MISASI.

RAICICH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risponda a verità l'indiscrezione riportata da *La Stampa* di Torino (17 aprile 1970), secondo cui la recita *Lettera ad una professoressa*, tratta dalle opere di don Lorenzo Milani, promossa dal consiglio comunale di Torino e realizzata dal regista Renzo Giovampietro, è stata vietata ai minori di diciotto anni dall'apposita commissione di controllo, che avrebbe ritenuto inadatto il testo per la parte riguardante gli obiettori di coscienza; se — qualora ciò sia vero — ritenga il fatto gravemente indicativo di una visione retriva dei propri compiti, prevalente nella commissione, tanto da giudicare pericoloso un messaggio, quale quello di don Lorenzo Milani, altamente formativo proprio perché stimolante e critico. (4-11708)

RISPOSTA. — È da precisare, preliminarmente, che il lavoro ha come titolo *Azione scenica sul pensiero e la figura di don Lorenzo Milani*, riduzione e drammatizzazione di Pier Giorgio Gili, e riporta in parte brani tratti dalla *Lettera ad una professoressa*.

Detto lavoro venne effettivamente vietato alla visione dei minori degli anni diciotto, con provvedimento ministeriale in data 18 aprile 1970, in conformità del parere espresso dalla commissione di revisione teatrale di primo grado, parere che, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, è vincolante per quest'amministrazione e dal quale non è, quindi, possibile discostarsi.

In accoglimento del ricorso presentato dalla compagnia interessata, la commissione di revisione di secondo grado, sentito anche il rappresentante della compagnia medesima, ha espresso parere favorevole alla rappresentazione « per tutti » del lavoro. Talché il medesimo è stato presentato al pubblico il 12 maggio 1970 nel teatro Gobetti di Torino sotto la direzione di Renzo Giovampietro e, suc-

cessivamente, in locali periferici della stessa città.

In questa occasione, come già dichiarato in altra sede, si tiene a sottolineare che la materia, per le sue particolari implicazioni, merita di essere approfondito nella prospettiva di opportune e necessarie modificazioni alla normativa vigente.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: LUPIS.

RAUCCI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le cause del deragliamento del rapido Roma-Bari, verificatosi in data 14 giugno 1970, nel tratto Benevento-Padula.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se siano esatte le notizie apparse sulla stampa secondo cui il deragliamento si sarebbe verificato su un tratto recentemente ammodernato per adeguarlo alle nuove velocità dei convogli; e, ove tali notizie fossero esatte, se creda di disporre una inchiesta al fine di accertare come i lavori siano stati realizzati dalle ditte appaltatrici, anche per tranquillizzare i viaggiatori che non possono non preoccuparsi dinanzi ad un incidente che solo per un caso non si è trasformato in tragedia.

(4-12475)

RISPOSTA. — Premesso che per accertare le cause del deragliamento del treno *R 57* del 15 giugno 1970 è stata costituita un'apposita commissione che non ha ancora ultimato i suoi lavori, si fa presente che per quanto concerne le condizioni del binario sul tratto in cui si è verificato l'incidente, il rinnovo delle rotaie da 50 chilogrammi al metro lineare e delle traverse in cemento armato è intervenuto nel 1967 nel quadro dei ricorrenti programmi di lavori all'armamento e non già per introdurre nella linea le alte velocità.

A ciò, oltretutto, ostano le caratteristiche del tracciato della Napoli-Foggia dove, allo stato delle cose, non è dato di superare, ad esempio nel tratto in questione, la velocità di 100 chilometri orari per i treni composti di locomotive e carrozze.

Il Ministro: VIGLIANESI.

RAUSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno inserire nell'ordinanza ministeriale il riconoscimento, ai fini della carriera, del ser-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

vizio prestato presso gli istituti tecnici industriali ai maestri d'arte provvisti di abilitazione per l'insegnamento di educazione artistica (classe 49). (4-10897)

RISPOSTA. — Qualora l'interrogante intenda riferirsi alla valutazione dei servizi precedentemente prestati negli istituti tecnici, nei confronti degli aspiranti ad incarichi di insegnamento in altri tipi di scuole secondarie, detta valutazione è già prevista dal capo secondo della tabella B allegato all'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1970.

Si fa presente inoltre che, per il settore dell'istruzione artistica la tabella E, lettera c), annessa all'ordinanza ministeriale 2 marzo 1970, prevede sia per gli insegnamenti artistici sia per quelli di arte applicata, la valutazione del servizio prestato, per almeno sette mesi, in altri istituti di istruzione secondaria.

Il Ministro: MISASI.

RAUSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere:

se siano a conoscenza della forte brinata verificatasi nel mese di aprile e ai primi di maggio 1970 nei seguenti comuni della provincia di Lecce: Campi Salentina, Galatone, Monteroni, Leverano, Veglie, Collepasso ed altri, procurando seri danni alle colture viticole, olivicole e tabacchicole;

se si ritenga opportuno venire incontro alle popolazioni danneggiate mediante erogazione di sussidi e contributi straordinari, nonché con la sospensione della riscossione dell'imposta sui terreni e con le provvidenze previste dalle leggi, dopo aver disposto immediato e attento accertamento dei danni.

(4-12050)

RISPOSTA. — Come è noto, il Ministero, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ispettorato agrario di Lecce in merito ai danni causati alle colture viticole della provincia dalle brinate del 4 aprile e del 2 maggio 1970, con decreto del 6 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 141 del 9 giugno successivo, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia stessa, ai fini dell'applicazione delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21

ottobre 1968, n. 1088, per il ripristino degli impianti e per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Tra i comuni delimitati, sono compresi, per l'intero territorio, tutti quelli indicati dall'interrogante ad eccezione di Monteroni, nel quale i danni non sono stati di entità tale da giustificare una delimitazione territoriale ai fini indicati.

Comunque, anche nelle zone non delimitate, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, gli agricoltori interessati possono ottenere, facendone domanda all'ispettorato agrario, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha comunicato di avere invitato l'intendenza di finanza di Lecce a disporre sollecitamente gli accertamenti occorrenti per la eventuale delimitazione delle zone colpite dai predetti eventi, al fine della concessione dello sgravio dalle imposte, sui redditi dominicale ed agrario, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 917 del 1968, con le modalità contenute nella medesima disposizione legislativa.

Il Ministero dell'interno, infine, ha messo a disposizione della competente prefettura la somma di lire 10 milioni, da ripartire tra gli ECA dei comuni colpiti, per l'erogazione di sussidi ai piccoli coltivatori danneggiati e in stato di bisogno.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere di conoscere di urgenza l'assegnazione delle quarti classi sperimentali per l'anno scolastico 1969-70 all'istituto professionale G. Ferraris di Marigliano (Napoli), nonché l'assegnazione del corso annuale per montatore riparatore di apparecchi televisivi sempre per l'anno scolastico 1969-1970. (4-09384)

RISPOSTA. — Presso l'istituto professionale di Stato G. Ferraris di Marigliano non ha potuto essere istituita la quarta classe sperimentale *post* qualifica per l'anno scolastico 1969-70.

Infatti, poiché il disposto dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, ha stabilito il numero massimo delle classi sperimentali in 350 è stato necessario operare tra tutte

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

le richieste con criteri di selezione e di esclusione sulla base del numero dei frequentanti di ciascuna scuola.

Si fa presente comunque che il corso di cui trattasi è stato istituito presso l'istituto professionale A. Leone di Nola, che dista meno di dieci chilometri da Marigliano.

Si fa presente infine che, per quanto concerne l'assegnazione del corso annuale per montatore e riparatore di apparecchi televisivi, il Ministero della pubblica istruzione ne ha autorizzato il funzionamento per l'anno scolastico 1969-70.

Il Ministro: MISASI.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il ministro intenda disporre la istituzione, per l'anno scolastico 1969-70, di una classe sperimentale *post* diploma di qualifica, ai sensi della circolare del 5 settembre 1969, n. 100/5997, della direzione generale della istruzione professionale, presso la sezione coordinata del comune di Partinico (Palermo) dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Palermo.

L'interrogante fa presente che a Palermo e provincia non esiste alcuno istituto tecnico agrario e pertanto, in atto, gli alunni qualificati provenienti dagli IPSA, e che intendano proseguire gli studi, sono costretti a trasferirsi presso sedi scolastiche fuori della provincia di Palermo, con gravi oneri di natura finanziaria.

Inoltre la scuola dell'ISPA di Partinico, oggetto della presente interrogazione, serve una popolazione scolastica interessante i comuni di Partinico, Borgetto, San Giuseppe Jato, Montelepre, Giardinello, Roccamena, Camporeale, Carini, Balestrate, Trappeto, Cinisi, ed altri, e ricade al centro di una delle più importanti zone agricole in fase di sviluppo della Sicilia occidentale, posta nell'area della costruenda diga sul fiume Jato. (4-07869)

RISPOSTA. — La richiesta è stata accolta. Infatti, dei 28 corsi speciali *post* qualifica presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura, ne sono stati assegnati due all'istituto di Palermo.

Sulla base delle esigenze ambientali gli organi dell'istituto hanno dislocato i detti corsi presso le sedi coordinate di Partinico e di Bisacquino.

Il Ministro: MISASI.

SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di istituire con urgenza in tutti gli istituti professionali le quarte e le quinte classi ad ordinamento speciale, stanti le pressanti richieste della gioventù studiosa e in caso negativo per conoscere i motivi che ostano all'istituzione delle citate classi. (4-08615)

RISPOSTA. — Prima ancora della pubblicazione della legge 27 ottobre 1969, n. 754, istitutiva dei corsi speciali presso gli istituti professionali di Stato, il Ministero della pubblica istruzione, con lettera dell'11 novembre 1969, ha dettato disposizioni atte a consentire l'effettivo funzionamento dei corsi medesimi dal 1° dicembre, nelle sedi di intervento già in precedenza determinate secondo le indicazioni fornite dalla commissione tecnica di cui all'articolo 1 della citata legge.

Si precisa al riguardo che non tutte le domande di iscrizione ai detti corsi hanno trovato possibilità di accoglimento. Infatti il numero dei corsi autorizzati dalla legge è stato limitato a 350 senza possibilità di sdoppiamento; e d'altra parte si è ritenuto opportuno limitare a 30 il numero dei frequentanti. Conseguentemente si è dovuto prevedere la formazione di graduatorie delle domande di iscrizione, da parte del consiglio di presidenza o da parte della commissione dei presidi degli istituti professionali dello stesso tipo, secondo criteri di profitto e di capacità attitudinali a studi di maggiore impegno da parte dei giovani neo-diplomati.

Si fa presente, infine, che in data 15 novembre 1969 è stata emanata l'ordinanza ministeriale sul conferimento degli incarichi di insegnamento teorico e pratico nelle classi sperimentali, e in data 11 dicembre sono stati trasmessi ai presidi degli istituti interessati gli schemi dei programmi, richiamando l'attenzione sul fatto che non essendo, all'epoca; intervenuta formale approvazione — previo il prescritto parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della commissione tecnica di cui sopra — i programmi stessi avevano solo un'utile finalità orientativa dell'azione didattica.

I programmi in questione sono stati approvati con decreti del Presidente della Repubblica 20 aprile e 21 aprile 1970 pubblicati rispettivamente sulla *Gazzetta ufficiale* n. 119 del 14 maggio 1970 e n. 118 del 13 maggio 1970.

Il Ministro: MISASI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) se ritenga ammissibile continuare ad affidare l'insegnamento dell'educazione fisica a personale privo di titolo specifico e pertanto non qualificato a salvaguardare l'armonico sviluppo psico-fisico delle leve giovanili;

b) se ritenga giusto continuare ad emettere ordinanze (del 17 giugno 1969, del 17 settembre 1969, del 9 ottobre 1969 e del 13 novembre 1969) tendenti a creare nuovi elenchi speciali e nuovi corsi collaterali speciali ed a conferire incarichi a tempo indeterminato in luogo dei soliti annuali;

c) se ritenga equo continuare a disconoscere l'importanza di una scuola specifica a livello universitario, qual è l'istituto superiore di educazione fisica;

d) se ritenga più confacente assecondare la viva aspirazione dei quasi 12 mila studenti ISEF, da tempo in agitazione, che chiedono, tra l'altro, la trasformazione degli attuali corsi triennali in normali corsi quadriennali per il conseguimento della laurea in « scienze motorie ». (4-09747)

RISPOSTA. — L'affidamento dell'insegnamento della educazione fisica a personale sprovvisto del titolo prescritto è obiettivamente giustificato dalla carenza di aspiranti forniti di titolo di studio specifico (diploma rilasciato dagli ISEF); infatti, l'impiego di tale personale può avvenire soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali degli abilitati e dei non abilitati per il conferimento di incarichi di educazione fisica.

È pur vero che in queste ultime graduatorie, ai sensi dell'articolo 4, lettera b) della legge 12 giugno 1969, n. 282, possono essere inclusi (oltre agli aspiranti forniti del diploma ISEF o di titoli equipollenti) anche « quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-1969 »; tale norma tuttavia comporta che hanno titolo ad essere inclusi nella indicata graduatoria soltanto coloro che nel predetto anno scolastico hanno ottenuto la nomina annuale di educazione fisica, da parte dei provveditori agli studi, ai sensi degli articoli 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932 e 3 e 4 della legge 2 aprile 1968, n. 467 e cioè, in concreto, gli insegnanti già compresi negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, frequentanti i corsi speciali e normali degli ISEF; insegnanti che ormai, in larga parte, hanno anche conseguito il diploma.

Sono invece rimasti esclusi dal beneficio i supplenti temporanei di educazione fisica privi di titolo di studio, nominati dai capi di istituto.

Tuttavia per questi ultimi — sempreché avessero insegnato la materia nell'anno scolastico 1968-69, per almeno 7 mesi — il Ministero della pubblica istruzione, a seguito di vari riunioni con vari parlamentari ed esponenti delle categorie interessate, ha (articolo 5 dell'ordinanza ministeriale 17 settembre 1969, modificato dall'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale 3 ottobre 1969) la formazione di un elenco da utilizzarsi ai fini della nomina dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali.

Si fa presente inoltre che l'ordinanza 13 novembre 1969 non ha creato « nuovi elenchi speciali », ma ha disposto, a modifica dell'articolo 5 penultimo comma dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, l'inclusione, nella graduatoria degli insegnanti non abilitati, a parità di condizione con i diplomati degli ISEF e dei corsi speciali ex legge 1966/932, di quegli aspiranti che abbiano conseguito l'attestato di idoneità al termine dei corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727).

Tutto ciò premesso, si precisa, per quanto riguarda le doglianze avanzate circa una presunta immissione nella scuola di personale non qualificato, che gli iscritti nell'elenco suddetto hanno potuto conseguire la nomina soltanto a titolo di supplenza, limitata all'anno scolastico in corso, e non a titolo di incarico a tempo indeterminato.

L'eventuale trasformazione della supplenza in incarico potrebbe aversi soltanto per effetto di apposito provvedimento legislativo: a tal riguardo è da segnalare che nella seduta del 5 febbraio 1970 l'VIII Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa ha approvato la proposta di legge n. 1835/c del deputato Caroli, la quale interpretando autenticamente l'articolo 4 della legge 282 sopra citata, è intesa a includere nelle graduatorie provinciali ai fini del conferimento dell'incarico di insegnamento anche gli insegnanti che abbiano prestato, nell'anno scolastico 1968-69, il servizio prescritto, anche se con nomina del capo di istituto.

Si precisa che, solo se detto provvedimento legislativo venisse definitivamente approvato nel corrente anno scolastico 1969-70, le nomine conferite dai capi di istituto agli iscritti nell'elenco di cui sopra, saranno trasformate in nomine a tempo indeterminato, così come

precisato dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 9 ottobre 1969.

Si fa presente, infine che il disegno di legge sulla riforma universitaria prevede la ristrutturazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica in facoltà di scienze motorie a durata quadriennale.

Il Ministro: MISASI.

SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda mettere in atto per accelerare la registrazione presso la Corte dei conti del decreto ministeriale di trasformazione del corso di scienze politiche dell'università di Genova in facoltà autonome e se risponda al vero la notizia secondo cui i filoni di specializzazione, politico, storico e sociologico ed economico del biennio finale della facoltà, non possono essere attuati per mancanza di strutture adeguate. (4-10177)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1236, concernente la trasformazione in facoltà autonoma del corso di laurea in scienze politiche, è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 4 aprile 1970, n. 85.

Il Ministro: MISASI.

SANTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che:

a) in seguito al susseguirsi di incendi sulla cui natura la stampa quotidiana ha avanzato la tesi di dolo e colpa, la riviera ligure di ponente ha subito e subisce tuttora un gravissimo danno e pregiudizio;

b) che il numero degli incendi in tutta la durata dell'ultimo anno ha superato il migliaio di unità devastando centinaia di migliaia di ettari di bosco e sottobosco;

c) che buona parte della flora ligure, di per sé rarissima specie dopo il dilagare indiscriminato del cemento è andata scomparendo coinvolgendo direttamente il problema del contenimento delle acque piovane;

d) che il patrimonio boschivo è stato ridotto negli ultimi anni anche grazie all'opera vandalica di ignoti di oltre il 40 per cento con grave pregiudizio per lo stesso turismo.

E inoltre per sapere:

1) quali misure intendano prendere a prevenzione degli incendi stessi che si ha il

timore e la quasi certezza riprendano con il coincidere della stagione secca e dell'apertura alla caccia;

2) se, attesa l'importanza dell'argomento, non si ravvisi la necessità di una maggiore sorveglianza e di una più opportuna opera di ripulitura dei boschi rivieraschi dalle sterpaglie;

3) se in linea con i tempi non si adotti la decisione di impiegare per l'opera di prevenzione e di spegnimento l'ausilio di elicotteri. Tale mezzo essendo il più pratico e nel contempo il meno costoso, siccome avviene in altre nazioni europee e in America;

4) se, adoperando tale mezzo aereo non si sia a conoscenza che esiste nella riviera ligure di ponente l'aeroporto di Villanova d'Albenga che potrebbe essere tranquillamente adibito a base di decollo ed atterraggio di elicotteri o veivoli atti allo scopo antincendio;

5) se, dichiarato immediato ed inderogabile tale grave problema per la sua definizione, i ministri competenti intendano intervenire con decisione per evitare che la mano dell'uomo più che quella della natura, finiscano per ridurre le ridenti colline del ponente ligure ad assurdo e spettrale paesaggio con tutti i riflessi economici e di sicurezza ad esso connaturato. (4-12202)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza dei gravi danni causati al patrimonio boschivo dagli incendi verificatisi in Liguria specialmente nel corso del 1969.

Si è potuto accertare che, di regola, l'origine di tali incendi è da attribuire a colpa e a negligenza e che a provocarlo hanno contribuito, in maniera determinante, la siccità ed il vento persistente e impetuoso.

In tutte le circostanze, è stato possibile circoscrivere gli incendi e scongiurare il pericolo che, in qualche occasione, incombeva anche sulle persone e sulle abitazioni, grazie al tempestivo intervento e al prodigarsi dei vigili del fuoco e del personale del corpo forestale dello Stato e dei carabinieri, coadiuvati anche da militari e da privati cittadini.

Data la crescente frequenza degli incendi boschivi nella regione, i competenti ispettori forestali hanno preso numerose iniziative per prevenirli e limitarne i danni. Tra tali iniziative, vanno menzionate quelle della istituzione di posti di avvistamento, della costituzione di squadre di volontari per il pronto intervento, dell'apertura di viali tagliafuoco, della propaganda svolta nelle scuole di ogni

ordine a grado, dell'affissione di cartelli ammonitori lungo strade e passaggi obbligati.

Quanto alla ripulitura dei boschi dalle sterpaglie, si assicura che tale operazione viene regolarmente effettuata nelle proprietà demaniali, a cura dell'ufficio autonomo delle foreste demaniali di Genova.

Purtroppo, quando gli stessi lavori di ripulitura debbono essere eseguiti nelle proprietà private, insorgono serie difficoltà, per il reperimento e l'elevato costo della mano d'opera necessaria, che scoraggiano i proprietari dei boschi dall'effettuare tali importanti lavori, tenuto conto del limitato reddito del soprassuolo.

In via generale, s'informa che il problema della prevenzione e della difesa attiva degli incendi boschivi, nonché degli interventi per la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati, forma oggetto di apposite norme del disegno di legge, recante provvedimenti per la valorizzazione della montagna, attualmente all'esame del Parlamento (atto n. 1675/C).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

SCARASCIA MUGNOZZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della preoccupante stasi del mercato del vino, determinatasi in varie zone dell'Italia meridionale e specie della Puglia.

Infatti proprio il periodo vendemmiale è stato caratterizzato da un eccesso di piovosità che, oltre ad arrecare notevoli danni alle colture, ha influenzato la produzione del vino che è risultata di bassa gradazione e non perfettamente sana.

In conseguenza all'interrogante appare indispensabile che si provveda con urgenza a disporre la distillazione agevolata per quei quantitativi di vino, che non potranno essere assorbiti dal mercato. (4-09392)

RISPOSTA. — L'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise ha assunto l'iniziativa della raccolta collettiva del vino di bassa gradazione e poco serbevole, prodotto nell'anno 1969, da avviare alla distillazione, ed ha chiesto al Ministero la concessione dei benefici previsti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per le relative spese di gestione.

Il Ministero, sentito in merito il parere dei competenti ispettorati agrari compartimentali, con provvedimento in corso, ha disposto la concessione dei contributi richiesti

nelle spese di gestione occorrenti per la distillazione di una quantità di prodotto fino a 300 mila ettolitri, da effettuare in Puglia e Lucania.

Il Ministro: NATALI.

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda mettere il patronato scolastico di Verghereto (Forlì) in grado di far fronte agli oneri derivanti dai trasporti degli alunni delle scuole dell'obbligo.

Tale patronato opera nella zona più montana e depressa della citata provincia, ed i costi del servizio gli hanno creato passività notevoli sia per gli esercizi passati sia per quello in corso per le quali, in mancanza di una prospettiva certa, potrebbe anche giungersi alla cessazione del servizio, con tutte le implicanze che il provvedimento potrebbe assumere per la stragrande maggioranza della popolazione scolastica. (4-05938)

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda aiutare il patronato scolastico di Verghereto (Forlì) per gli oneri riguardanti i trasporti degli alunni, i quali, per la vastità, montuosità e depressione della zona, sono particolarmente gravosi.

Il citato patronato, a causa della crisi finanziaria in cui versa, è retto in gestione commissariale, ha circa due milioni e mezzo di debiti e spende per il citato servizio 38 mila lire giornaliere. Se non perverranno altri consistenti aiuti finanziari sarà costretto a sospendere i servizi dal 1° gennaio 1970, ciò che significherebbe impedire a circa la metà della popolazione scolastica del territorio interessato di adempiere gli obblighi scolastici. (4-09451)

RISPOSTA. — È stato possibile concedere al patronato scolastico di Verghereto un contributo straordinario di lire 300 mila per consentire all'ente in parola di far fronte alla situazione esposta.

Non è stato possibile erogare un contributo di misura più elevata, date le limitatissime disponibilità di bilancio che consentono soltanto un esiguo numero di interventi di misura insufficienti rispetto alle effettive necessità degli enti organizzatori del servizio di trasporto.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1970

Proprio per superare la suesposta situazione, è stato già da tempo presentato in Parlamento un disegno di legge (atto Camera n. 2229) diretto ad aumentare di lire 1.000 milioni lo stanziamento previsto per il corrente anno finanziario dall'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Il Ministro: MISASI.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'ente Gioventù italiana si trova in tali difficoltà finanziarie da ritardare il normale pagamento degli stipendi al personale in servizio.

Per conoscere, inoltre, se lo stato di cose descritto non debba intendersi come una estrema sollecitazione a disporre dei residui beni dell'ente in maniera più razionale e conforme alle finalità istituzionali ed ai reali e generali bisogni della gioventù, a fare dell'organismo una istituzione democratica e moderna, a tranquillizzare — infine — il personale dipendente circa la stabilità del lavoro. (4-12035)

RISPOSTA. — Sono in corso contatti con i Ministeri interessati per superare l'attuale situazione dell'ente Gioventù italiana, in attesa di una definitiva soluzione nel quadro delle nuove iniziative per il problema giovanile italiano.

Frattanto, questa Presidenza del Consiglio continuerà nell'azione, già iniziata, per assicurare il finanziamento della gestione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato: BISAGLIA.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere a quali conclusioni sia pervenuto circa un anno fa il comitato di studio costituito per dare un nuovo adeguato assetto all'ente Gioventù italiana, e quando intenda rendere operanti tali conclusioni.

Quanto sopra è sollecitato oltretutto dai 27 anni di gestione commissariale dell'ente, dalla non rispondenza della sua attività alle moderne esigenze della gioventù, dallo scemare dell'ingente patrimonio immobiliare, dalle difficoltà finanziarie per la gestione ordinaria e, infine, dalle agitazioni del personale dipendente, giustamente preoccupato della indeterminatezza della sua posizione. (4-12187)

RISPOSTA. — Il comitato per lo studio dei problemi della gioventù, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 1968, nel giugno 1969 ha presentato un documento conclusivo, che prevede la istituzione del Servizio nazionale della gioventù con la conseguente soppressione dell'ente Gioventù italiana e l'attribuzione dei suoi beni patrimoniali al nuovo organismo.

Le proposte formulate dal comitato formeranno quanto prima oggetto di esame al fine di predisporre uno schema di provvedimento legislativo inteso a dare concreta e sollecita soluzione al problema di una organica ed adeguata politica per la gioventù.

Il Sottosegretario di Stato: BISAGLIA.

SISTO, TRAVERSA, BALDI E MIROGLIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere immediatamente allo scopo di aiutare le cantine sociali del Piemonte — in particolare quelle delle province di Alessandria, Asti e Cuneo — a superare l'attuale periodo precario determinatosi in seguito alle avversità atmosferiche, che hanno talmente influito sui raccolti della vendemmia 1969 da far registrare un conferimento di uve alle predette cantine in misura inferiore di circa il 50 per cento a quelli delle annate precedenti.

Poiché attraverso il piano verde risultano effettivamente possibili maggiori interventi statali in favore della gestione delle cooperative agricole, gli interroganti — considerata la situazione assai critica della vitivinicoltura piemontese con particolare riguardo a quella alessandrina, astigiana e cunense — ritengono giustificato il ricorso urgente a tale tipo di contribuzione. (4-09127)

RISPOSTA. — Il Ministero, al fine di un più approfondito esame dei possibili interventi per ovviare alla situazione delle cantine sociali delle zone segnalate, ha ritenuto di sentire in merito il parere della commissione tecnica consultiva, costituita con il decreto ministeriale del 6 agosto 1968.

Si assicura, pertanto, che tale situazione formerà oggetto della più attenta e benevola considerazione da parte del Ministero medesimo e sarà tenuta presente in sede di adozione degli interventi previsti per la campagna vitivinicola 1969, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Intanto, le predette cantine sociali, qualora per effetto di eccezionali avversità atmosferiche

che abbiano realizzato minori conferimenti di prodotto da parte dei soci, in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alla produzione media del precedente triennio, possono beneficiare, facendone domanda all'ispettorato agrario competente per territorio, di prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e al tasso agevolato dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 3 - comma secondo - del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Detti prestiti, come è noto, possono essere utilizzati, oltre che per far fronte alle esigenze di gestione dell'annata agraria in cui si è verificato l'evento dannoso e di quella successiva, anche per provvedere alla estinzione di passività aziendali derivanti da prestiti agrari di esercizio e da rate dei prestiti stessi e mutui di miglioramento, in scadenza nelle due annate agrarie.

Il Ministro: NATALI.

SPONZIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere, in relazione alla eccezionale brinata che ha colpito i coloni, coltivatori e proprietari dei comuni di Copertino e Leverano, in provincia di Lecce, e che ha distrutto la stessa possibilità di produzione, se ritengano opportuno, in attesa della approvazione definitiva del Fondo di solidarietà nazionale, disporre immediatamente in favore dei danneggiati l'esonero dal pagamento di tutti i tributi, compresi quelli locali, disponendo nel contempo altre opportune provvidenze. (4-11955)

RISPOSTA. — Come è noto, il Ministero, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ispettorato agrario di Lecce in merito ai danni causati alle colture viticole della provincia dalle brinate del 4 aprile e del 2 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 giugno successivo, n. 141, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie della provincia stessa, ai fini dell'applicazione delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per il ripristino degli impianti e per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Indipendentemente, poi, dalla delimitazione territoriale, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, gli agricoltori interessati possono

ottenere, facendone domanda all'ispettorato agrario, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha comunicato di avere invitato l'intendenza di finanza di Lecce a disporre sollecitamente gli accertamenti occorrenti per l'eventuale delimitazione delle zone colpite dai predetti eventi, ai fini della concessione dello sgravio dalle imposte sui redditi dominicale ed agrario, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 917 del 1968, con le modalità contenute nella medesima disposizione legislativa.

Il Ministero dell'interno, infine, ha messo a disposizione della competente prefettura la somma di lire 10 milioni, da ripartire tra gli ECA dei comuni colpiti, per l'erogazione di sussidi ai piccoli coltivatori danneggiati e in stato di bisogno.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

TOCCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del notevole ritardo col quale si è provveduto alla liquidazione ed al pagamento delle domande relative all'integrazione del prezzo dell'olio di oliva per la campagna 1968-69 - ammontanti, nelle tre province sarde a circa 30 mila - delle quali, alla data odierna, ancora nessuna è stata pagata, con grave danno agli olivicoltori i quali si vedono costretti, per poter provvedere al raccolto di questo anno, a chiedere prestiti col pagamento di forti interessi, mentre nelle casse dell'ente sono giacenti i fondi a tale scopo accreditati dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione fin dal mese di aprile 1969;

2) se sia a conoscenza del fatto che tale situazione è dovuta all'iter burocratico e farraginoso, dettato dalle disposizioni legislative in materia, che possono in breve riassumersi:

a) presentazione delle domande agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competente per territorio, i quali debbono provvedere a protocollare, abbinare e perfezionare le domande, compilare elenchi di trasmissione ai vari centri ETFAS - circa quindici - i quali distano mediamente dai capoluoghi circa 150 chilometri;

b) i centri provvedono alla liquidazione per quelle domande la cui produzione di-

chiarata rientri nella resa media stabilita dalle commissioni provinciali — compilando una prima nota — ed inviando il tutto, anche per le province di Nuoro e di Sassari, al centro direzionale di Cagliari (si noti che con lo stesso tempo occorrente per la compilazione della prima nota potrebbe avvenire *in loco* l'emissione dell'ordinativo di pagamento);

c) le domande che superano le rese medie — circa il 50-60 per cento — debbono essere restituite agli ispettorati di provenienza per essere esaminate dalle commissioni provinciali, ricompilando gli elenchi relativi e ripetendo lo stesso *iter* di cui alla lettera b);

3) se gli risulti che nel 1966, primo anno di applicazione delle discipline comunitarie in materia di integrazione di prezzo sull'olio e sul grano duro, il servizio affidato del tutto agli ispettorati provinciali dell'alimentazione ha dato risultati altamente soddisfacenti incontrando il pieno favore degli agricoltori per la rapidità e la tempestività con cui vennero effettuati i pagamenti (nel marzo 1967 erano state liquidate tutte le domande dell'olio 1966-1967 e nel mese di novembre dello stesso anno, circa il 40 per cento delle pratiche del grano 1967);

4) se gli risulti che per l'espletamento di tali compiti l'IPAL di Cagliari, per il lavoro predetto, si è avvalso solo di quindici unità comandate dagli enti di sviluppo, essendo l'organico del predetto ufficio costituito di solo cinque elementi, mentre ora sono impegnate nei sette centri di sviluppo, circa quaranta persone, esclusi gli addetti all'ufficio di riscontro ed al centro meccanografico;

5) se ritenga opportuno, per le ragioni esposte ai punti che precedono, affidare definitivamente e completamente agli ispettorati provinciali della alimentazione i servizi relativi alle discipline comunitarie previo comando immediato di personale degli enti di sviluppo, giusto il disposto dell'articolo 3, comma secondo, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, in numero sufficiente alle esigenze di servizio ed evitare che anche per la campagna 1969-70 per l'olio e 1968-69 per il grano, si verifichino gli inconvenienti illustrati in precedenza, attuando, successivamente, l'ampliamento degli organici dell'IPAL, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1968, n. 199.

Per sapere infine quali interventi rapidi e solleciti intenda adottare al fine di ottenere una pronta liquidazione della integrazione pendente agli olivicoltori e granicoltori.

(4-09284)

RISPOSTA. — Il ritardo lamentato nello svolgimento delle operazioni di liquidazione e pagamento della integrazione comunitaria di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1968-1969 è dovuto, in primo luogo, al fatto che l'AIMA ha avuto la materiale disponibilità dei necessari mezzi finanziari per poter disporre, a favore degli ispettorati dell'alimentazione delle province olivicole, le prime anticipazioni dei fondi occorrenti, quando la campagna di commercializzazione era già inoltrata. Conseguentemente, le operazioni stesse hanno avuto inizio con notevole ritardo.

A ciò occorre aggiungere che, in molti casi, è stato necessario provvedere alla regolarizzazione di domande incomplete o inesatte e affrontare difficoltà di ordine organizzativo e finanziario.

Tali difficoltà sono state via via superate nel corso della campagna, coordinando meglio il lavoro degli ispettorati dell'alimentazione e degli enti di sviluppo ed assegnando agli uffici maggiormente impegnati, altro personale e la necessaria attrezzatura.

Inoltre, con il decreto presidenziale 24 dicembre 1969, n. 1053, che ha dettato, tra l'altro, le norme per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1969-70, sono state introdotte innovazioni atte a semplificare le procedure istruttorie, al fine di agevolare specialmente i piccoli produttori, disponendo che le agevolazioni previste sono applicabili anche alle domande relative all'olio di produzione 1968-69, ancora in corso di esame alla data di entrata in vigore del provvedimento.

In base a tali innovazioni, gli ispettorati provinciali dell'alimentazione, per la campagna 1968-69, potranno pagare, per quantità di olio non superiori a 10 quintali, acconti pari al 70 per cento dell'importo corrispondente alla quantità di prodotto indicata nella domanda, purché tale quantità non risulti superiore a quella desumibile dall'applicazione delle rese medie fissate dalle commissioni provinciali e corrispondere, per quantità superiori a 10 quintali, acconti pari al 40 per cento.

È, altresì, prevista la possibilità di provvedere, d'ufficio, alla regolarizzazione formale delle domande medesime, nei casi di omissioni involontarie o errori materiali, nonché di procedere alla sanatoria delle domande, per le quali non è stata presentata la denuncia di coltivazione, purché dai dati esposti nelle domande stesse sia possibile desumere l'ubicazione del fondo e la consistenza produttiva della azienda.

Per la campagna 1969-70, lo stesso decreto presidenziale, oltre alle accennate innovazioni, prevede: l'assistenza ai produttori, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nella compilazione delle domande; la competenza esclusiva degli uffici liquidatori, senza quindi la necessità del preventivo parere delle commissioni provinciali, per il pagamento di domande relative a quantità che non eccedano o che eccedono in misura non superiore al 10 per cento quelle risultanti dall'applicazione degli indici di resa media; la soppressione dell'obbligo di pubblicare negli albi pretori delle sedi comunali i provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali per le domande in contestazione; la presentazione, da parte di cooperative di produttori agricoli che gestiscono oleifici sociali, per conto dei soci che hanno conferito olive per la molitura, di unica domanda d'integrazione di prezzo che consenta il pagamento di tale integrazione a favore delle cooperative medesime, le quali provvederanno a corrispondere ai soci le somme a ciascuno spettanti.

Gli interventi svolti e le misure adottate hanno notevolmente migliorato la situazione anche nelle province della Sardegna, nelle quali, alla data del 31 maggio 1970, su un totale di 25.225 domande presentate, ne erano state soddisfatte 22.255, pari all'88,22 per cento, con un ammontare di integrazioni corrisposte di lire 1.861.492.890.

Si assicura che si porrà il massimo impegno perché anche le rimanenti domande vengano definite al più presto possibile, compatibilmente con il tempo occorrente per effettuare i necessari controlli.

Quanto, infine, al problema degli organici del personale dei servizi dell'alimentazione, si precisa che il problema stesso forma oggetto d'esame nel quadro della ristrutturazione del Ministero, in relazione anche all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Il Ministro: NATALI.

TOCCO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se gli sia noto che della strada Castelsardo-Santa Teresa di Gallura (Sassari) è stato lodevolmente rifatto e portato a termine l'ultimo tratto per una lunghezza di 22 chilometri, mentre la restante parte della strada è in pessime condizioni ed in talune parti addirittura non percorribile.

Da ciò deriva che della strada in questione sarà usato solo l'ultimo tratto che da Santa

Teresa di Gallura va all'Isola Rossa e la restante parte sarà esattamente impercorribile come prima.

L'interrogante ricorda al ministro interessato che la Cassa per il mezzogiorno prese a suo tempo precisi impegni per il totale rifacimento della strada in argomento, eleggendo stazione appaltante la provincia di Sassari.

Tutto ciò premesso l'interrogante chiede di sapere:

a) se il ministro ritenga opportuno dare precise e tempestive disposizioni per ripristinare anche in forma provvisoria il primo tratto della strada per renderlo agibile e poter sfruttare appieno anche il secondo tratto rifatto;

b) se ritenga altresì di dover provvedere al più presto all'appalto per il rifacimento definitivo anche del primo tratto di strada, analogo tecnicamente al secondo in questione, per rendere agibile l'intero tracciato e non rendere pressoché inutile il secondo tratto egregiamente e lodevolmente rifatto.

(4-12393)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta d'intervento per la sistemazione e l'ammodernamento della strada Castelsardo-Santa Teresa di Gallura nel tratto di chilometri 46, compreso tra la statale n. 134 e Lu Colbu, si fa presente quanto segue.

Premesso che per detto tratto si vorrebbero caratteristiche analoghe a quelle del successivo tronco, di chilometri 22, da Lu Colbu alla statale n. 133-b (Santa Teresa), aperto al traffico il 20 maggio 1970, è da precisare che la costruzione del tratto di strada dalla statale n. 134 a La Colbu, è stato finanziato per un breve tratto dal Ministero dei lavori pubblici e per gran parte dalla Cassa per il mezzogiorno sui programmi del primo quindicennio, prevalentemente come strada di bonifica e quindi con caratteristiche commisurate al ridotto traffico locale allora prevedibile (carreggiata di larghezza metri lineari 6,00 oltre alle due banchine laterali di metri lineari 0,50 cadauna, pavimentazione a *macadam* con manto d'usura e semipenetrazione).

Successivamente, sia per il notevole sviluppo turistico verificatosi sulle coste della Gallura sia per l'avvio della zona industriale di Porto Torres, la strada è stata oggetto di un intenso traffico, anche pesante, tanto che la pavimentazione non ha retto per cui, allo stato, la stessa strada si presenta sensibilmente degradata.

Il tratto successivo, da Lu Colbu alla statale n. 133-b (Santa Teresa), aperto di recente

al traffico, si presenta, invece, assai scorrevole e con una pavimentazione flessibile adeguata alle esigenze (carreggiata metri lineari 7,00 e due banchine laterali pavimentate da metri lineari 1,00 ciascuna).

E, inoltre, da tener presente che per l'ammodernamento e la sistemazione del tratto, di chilometri 46, con caratteristiche analoghe a quelle del tronco terminale, occorrerebbe un finanziamento di circa 1.800 milioni.

Al momento non esiste alcuna possibilità di finanziare l'intervento richiesto, che potrà essere tenuto presente in sede di formulazione dei futuri programmi della Cassa.

Il Ministro: TAVIANI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di somma urgenza provvedere affinché le domande presentate dagli ex allievi qualificati i quali — ai sensi della circolare ministeriale 5 settembre 1969, n. 100/5997 — hanno presentata entro il 25 settembre domanda per essere ammessi a frequentare le classi sperimentali previste dal disegno di legge siano accolte.

L'anno scolastico è iniziato e quei giovani non sanno cosa fare restando in attesa. La loro agitazione è più che giustificata e i presidi degli istituti professionali che hanno già sollecitato un qualche provvedimento, attendono anche essi nell'imbarazzo di non poter dare una risposta. (4-08260)

RISPOSTA. — Prima ancora dell'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1969, n. 754, sono stati indicati — in data 11 novembre 1969 — i criteri per l'esame e l'accoglimento delle domande di iscrizione ai corsi sperimentali.

Si fa presente, in proposito, che, poiché il numero dei corsi autorizzati dalla legge sopra citata è stato limitato a 350 senza possibilità di sdoppiamento e considerata l'opportunità di limitare a 30 il numero dei frequentanti, si è dovuta prevedere la formazione di graduatorie delle domande di iscrizione, da parte del consiglio di presidenza o da parte della commissione dei presidi degli istituti professionali dello stesso tipo, secondo criteri di profitto e di capacità attitudinali a studi di maggiore impegno da parte dei giovani qualificati.

Si fa presente, infine, che in data 15 novembre 1969 è stata emanata l'ordinanza ministeriale sul conferimento degli incarichi di

insegnamento teorico e pratico, nelle classi sperimentali, e in data 11 dicembre sono stati trasmessi ai presidi degli istituti interessati gli schemi dei programmi, con l'avvertenza che, all'epoca, in attesa della formale approvazione, previo il prescritto parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nonché della commissione tecnica suddetta, i programmi stessi potevano costituire una utile finalità orientativa dell'azione didattica.

Si precisa che i programmi in questione sono stati approvati con decreti del Presidente della Repubblica 20 aprile e 21 aprile 1970, pubblicati rispettivamente sul *Gazzettino ufficiale* n. 119 del 14 maggio e n. 118 del 23 maggio 1970.

Il Ministro: MISASI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che l'amministrazione della Gioventù italiana attende dalla Liberazione una propria sistemazione con finalità proprie che consentano l'esercizio degli impianti vari e del personale specializzato verso attività proprie e corrispondenti alle finalità che l'ente aveva col passato regime; ad oggi l'amministrazione si è limitata a vendere alcuni immobili per far fronte alle spese di gestione, la quale a seconda delle province ha avuto intensità e sviluppi diversi; il personale è demoralizzato e si vede corrispondere gli stipendi irregolarmente attendendo ora quello del mese di aprile — quali siano le decisioni che la Presidenza del Consiglio intenda adottare in attesa di eventuali provvedimenti legislativi. (4-11961)

RISPOSTA. — In relazione alle preoccupazioni manifestate dal personale dell'ente Gioventù italiana, si comunica che sono in corso contatti con i Ministeri interessati per superare l'attuale situazione della Gioventù italiana, in attesa di una definitiva soluzione nel quadro delle nuove iniziative per il problema giovanile italiano.

Frattanto, questa Presidenza del Consiglio continuerà nell'azione, già iniziata, per assicurare il finanziamento della gestione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato: BISAGLIA.

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, presso

lo scalo di Bolano di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), i lavoratori dipendenti dalla società Ferrosfer sono in sciopero da dieci giorni; i motivi vanno ricercati nella decisione della ditta appaltatrice dei lavori delle ferrovie dello Stato di non procedere a nuove assunzioni a fronte di una riduzione del lavoro e della sospensione dei turni della settimana macchina che riduce di tre unità le presenze al lavoro, il che porterebbe a non potere garantire il pieno impiego di giornate lavorative nel mese ai dipendenti che prestano la loro opera in via continuativa; l'azione della ditta è in aperta violazione di accordi sindacali stipulati con la CISNAL — cui aderisce la quasi totalità dei lavoratori di Bolano — tramite e d'accordo con la divisione movimento del compartimento ferroviario di Reggio Calabria; il servizio movimento della direzione generale delle ferrovie dello Stato e la divisione movimento di Reggio Calabria, interessate alla vertenza del sindacato nazionale, tacciono insensibilmente avallando l'azione della società Ferrosfer che vuole financo imporre le ferie obbligatorie al personale in dispregio di quanto dispone in materia il contratto collettivo nazionale di lavoro; se ritenga di dover intervenire e con l'urgenza che il caso richiede al fine:

1) di revocare i lavori alla società Ferrosfer ai sensi di quanto dispone il capitolato d'appalto;

2) di disporre la gestione diretta dei lavori di Bolano da parte delle ferrovie dello Stato con l'assegnazione dei dipendenti della ditta al personale ferroviario; e ciò anche in ossequio agli orientamenti in materia espressi da tempo dal Ministero e che sono già stati oggetto di trattative con le organizzazioni sindacali;

3) di disporre una severa indagine del Ministero dei trasporti tendente a rilevare la eventuale, grave responsabilità dei funzionari della divisione movimento ferrovie dello Stato di Reggio Calabria incapaci o poco propensi ad applicare drasticamente nei confronti della ditta le norme del capitolato d'appalto e poco premurosi comunque di imporre ad essa la soluzione della vertenza che ha creato enormi difficoltà e intralci nel servizio del detto scalo ferroviario come può ben rilevarsi dalle stesse segnalazioni dei dirigenti del personale ferroviario i quali non sono più in condizioni di assicurare ai ferrovieri, inviati a tamponare la situazione, i riposi dovuti per legge e i richiesti congedi.

(4-12478)

RISPOSTA. — La vertenza fra le maestranze e la dirigenza della società Ferrosfer ha avuto inizio il giorno 4 giugno 1970 in seguito all'assunzione temporanea, allo scalo Bolano di Villa San Giovanni, di due operai occorrenti per fare fronte al maggior lavoro derivante da un periodo transitorio di aumentato traffico merci.

Il provvedimento adottato dalla Ferrosfer rientra nella legittima potestà della ditta di adeguare i propri organici per poter assolvere all'impegno assunto con il capitolato di appalto del servizio e, nel caso in questione, anche per essere in grado di provvedere alla concessione delle ferie ai dipendenti.

Per altro tali assunzioni non comportano per gli altri lavoratori alcuna riduzione di giornate lavorative, né una loro minore utilizzazione, come fatto presente al rappresentante sindacale della CISNAL, il quale, preso atto di quanto comunicatogli, ha assicurato la revoca dello sciopero che in effetti si è concluso il giorno 12 dello stesso mese di giugno.

Circa l'assunzione in gestione diretta dei servizi attualmente affidati in appalto si fa presente che il problema, che riveste carattere generale, trovasi attualmente all'esame degli organi ferroviari e dei sindacati, nell'intento di andare incontro alle aspirazioni degli interessati, compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio svolto dall'azienda ferroviaria.

Il Ministro: VIGLIANESI.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici. — Per sapere:*

1) se siano a conoscenza del fatto che a causa di un recente nubifragio una mareggiata ha bloccato la foce del fiume Mesima causando lo straripamento e la deviazione dello stesso fiume nelle campagne della contrada Praia di San Ferdinando (Reggio Calabria) dove sono stati gravemente danneggiati oltre cinque ettari di terreno coltivati ad agrumeti specializzati di proprietà di piccoli contadini;

2) quali misure urgenti intendano predisporre per indennizzare i contadini colpiti attraverso l'indennizzo dei danni subiti, la concessione di contributi per mancato realizzo dei prodotti, l'esonero dalle tasse e per la bonifica delle terre allagate o travolte dalle acque.

(4-09959)

RISPOSTA. — Si premette che, come è noto, la zona Praia di San Ferdinando del comune di Rosarno è ubicata sulla sponda sinistra del fiume Mesima, in prossimità della sua foce a mare. Poco a monte della foce confluisce il colatore Vena.

A causa dei due eventi concomitanti segnalati (mareggiata e piena del Mesima) avvenuta nel dicembre 1969, il fiume anzidetto ha incontrato difficoltà nello sfociare, con conseguente rigurgito delle acque nel suo alveo. Lo stesso fenomeno si è verificato nel colatore Vena.

A seguito di ciò, le acque di quest'ultimo sono tracimate, invadendo la campagna latistante, che è rimasta sommersa per qualche giorno da un modesto strato di acqua.

Dagli accertamenti effettuati, non sono risultate conseguenze di particolare rilievo agli impianti di agrumi esistenti nella zona; cospicché, in sede di delimitazione delle zone della provincia di Reggio Calabria, effettuata con decreto interministeriale del 10 ottobre 1969 ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in relazione alla legge 26 novembre 1969, n. 828, non è stato possibile includere la zona stessa tra quelle delimitate.

Il consorzio, però, considerando che ormai tutta quella zona — un tempo di espansione dei detti corsi d'acqua — è oggi intensamente coltivata, è dell'avviso di adottare qualche misura cautelativa, consistente nella realizzazione di un arginè di contenimento lungo il tratto terminale, non sistemato, del colatore Vena, che ha causato, appunto, gli inconvenienti segnalati.

La relativa spesa, valutata intorno ai 20 milioni di lire, potrebbe essere finanziata dalla Cassa per il mezzogiorno, che opera prevalentemente nel comprensorio irriguo, nel quale ricade la zona di che trattasi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

VAGHI E SANGALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere come e quando, finalmente, potrà essere rimosso l'attuale stato di incertezza esistente tra il personale dipendente dalla Gioventù italiana, incertezza generale da un errato sistema politico-amministrativo governante l'ente stesso. Risulta agli interroganti che lo sciopero generale, a tempo indeterminato, proclamato da tutti i dipendenti dello stesso

ente e causato dalla mancata corresponsione dello stipendio per il mese di aprile, denuncia la precaria situazione finanziaria esistente ormai da anni nell'ente Gioventù italiana per cui sollecitano un pronto interesse ed un immediato intervento atto a sanare, alfine, la tragica e insostenibile situazione in cui trovansi il personale dipendente. (4-11910)

RISPOSTA. — In relazione alle preoccupazioni manifestate dal personale dell'ente Gioventù italiana, si comunica che sono in corso contatti con i Ministeri interessati per superare l'attuale situazione della Gioventù italiana, in attesa di una definitiva soluzione nel quadro delle nuove iniziative per il problema giovanile italiano.

Frattanto, questa Presidenza del Consiglio continuerà nell'azione, già iniziata, per assicurare il finanziamento della gestione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato: BISAGLIA.

VECCHI, FINELLI, OGNIBENE E SGARBI BOMPANI LUCIANA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nel comprensorio della ceramica comprendente i comuni di Sassuolo, Fiorano, Maranello, Formigine, Casalgrande, Castellarano, Scandiano e Rubbiera nelle province di Modena e Reggio Emilia, il problema dei trasporti su gomma strettamente connessi all'industria ceramica e svolti con autocarri ribaltabili senza rimorchio con portata superiore a 50 quintali, si trova nella seguente grave situazione:

1) dal 1950 ad oggi nel comprensorio sopra citato, siamo passati da 7 a 200 fabbriche di ceramica con 19 mila operai occupati. Lo sviluppo industriale ha provocato anche una forte espansione del parco autocarri e del trasporto merci. Infatti nella zona delle ceramiche, circa 600 autocarri operano ogni giorno al trasporto dell'argilla (le cui cave si trovano nelle colline modenesi e reggiane) e nel settore strade-case, per un volume di materiale trasportato di oltre 100 milioni di quintali ogni anno;

2) molti di detti autotrasportatori hanno l'autorizzazione al trasporto per conto proprio, mentre in effetti svolgono un lavoro per conto di terzi. Questa preoccupante situazione, oltre che dalla crescita della domanda di trasporti, è stata determinata anche dalla esigenza di ammodernare il parco macchine in modo da renderlo competitivo. Infatti, è

accaduto che la grande massa dei piccoli autotrasportatori, che negli anni immediatamente successivi alla guerra operava con macchine di portata non superiore a 50 quintali e muniti di licenza per conto terzi, avendo dovuto in questi ultimi tempi rinnovare il proprio autocarro con uno di portata superiore a 50 quintali, questo fatto gli ha procurato la perdita del conto terzi e tutte le ripercussioni negative che ciò ha comportato.

Gli interroganti chiedono al ministro se ritenga necessaria l'emanazione di un provvedimento che accolga la richiesta avanzata da tutte le organizzazioni sindacali di categoria di Modena e Reggio Emilia, relativa alla concessione di un considerevole numero di autorizzazioni per il trasporto in conto terzi.

Detta richiesta, se accolta, regolarizzerebbe la grave situazione sopra richiamata e renderebbe possibile una migliore regolamentazione del transito autocarri, nel senso di vietarlo nelle ore che coincidono con gli orari di entrata e uscita degli operai e impiegati delle fabbriche, riducendo così l'attuale grave stato di pericolosità.

Gli interroganti desiderano anche fare rilevare che i trasporti sopra citati non possono essere svolti con altri mezzi in quanto trattasi di lavori strettamente locali, e che non coinvolgono interessi delle ferrovie dello Stato od altri servizi pubblici.

Desiderano altresì precisare che le nuove autorizzazioni richieste, oltre ad essere limi-

tate agli automezzi esistenti con conto proprio e senza rimorchio, debbono anche essere vincolate ad un raggio di azione di circa 50-60 chilometri e non siano cedibili o trasferibili.

Trattandosi di un problema strettamente delimitato al comprensorio, si ritiene che un provvedimento urgente e specifico possa essere emanato senza attendere studi o provvedimenti organici a livello nazionale. (4-11226)

RISPOSTA. — Le esigenze dell'industria della ceramica delle province di Modena e Reggio Emilia oltre che dalla interrogazione, erano state anche ampiamente prospettate dai comuni e dagli enti pubblici della zona a questo Ministero, che, accertatane la fondatezza, è venuto nella determinazione di soddisfarle con provvedimento particolare limitato al settore interessato. E in effetti in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* un decreto ministeriale mediante il quale è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni, per il trasporto esclusivo in conto terzi di argilla, a favore di coloro che siano comunque già proprietari di autoveicoli dotati di congegno di ribaltamento meccanico e immatricolati nelle predette province.

Il Ministro: VIGLIANESI.